

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE



**DOTTORATO DI RICERCA IN “RAPPORTI GIURIDICI TRA PRINCIPI COMUNITARI,
COSTITUZIONALI ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MERCATI”**

XIII CICLO

TESI DI DOTTORATO
IN
DIRITTO COMMERCIALE

Il diritto di controllo del socio nella s.r.l.

Tutor: *Chiar.mo Prof. Rodolfo Vitolo*

Dottorando: *dott.ssa Rossella Gargano*

Coordinatore: *Chiar.mo Prof. Vincenzo Luciani*

A. A. 2014-2015

IL DIRITTO DI CONTROLLO DEL SOCIO NELLA S.R.L.

INDICE

PIANO DI INDAGINE

CAPITOLO PRIMO

DIRITTO DI CONTROLLO E SUOI TRATTI FISIONOMICI: L'INFORMAZIONE E LA CONSULTAZIONE.

1. Polimorfismo della fattispecie e necessità di una riconsiderazione unitaria e sistematica del fenomeno.
- 1.2 *segue.* Il fenomeno «controllo» nel diritto societario e la sua duplice accezione di “dominio” o “verifica”.
2. Il controllo individuale quale diritto soggettivo del socio non amministratore e quale forma di autotutela in via preventiva.
3. Il contratto di società quale fonte del diritto di controllo del socio.
4. Contenuto e oggetto del diritto di controllo e sue funzioni: vigilanza dell'attività gestoria, trasparenza e informazione.
5. Diritto all'informazione e diritto di consultazione quale duplice fisionomia del controllo. Valenza bifasica del diritto di controllo.

6. Strumentalità dell'esercizio del diritto di controllo rispetto alla proposizione dell'azione di responsabilità. Diritto di controllo strumentale e preparatorio anche ad altre iniziative proprie del socio.

CAPITOLO SECONDO

IL DIRITTO DI CONTROLLO NELLA «NUOVA» S.R.L.

1. Nuova fisionomia della s.r.l. *post* riforma: la personalizzazione del modello.
 - 1.2 *segue*. Centralità e rilevanza del socio nella «nuova» s.r.l.
2. Privatizzazione del controllo sull'amministrazione nella «nuova» s.r.l. nella prospettiva di valorizzazione dei rapporti contrattuali tra i soci.
 3. Titorità del diritto di controllo e soggetti legittimati all'esercizio del diritto. L'amministratore di fatto e l'amministratore indiretto.
 - 3.1 *segue*. Il socio con particolari diritti riguardanti la società ex art. 2468, comma 3, c.c. e il socio con competenze su decisioni in tema di amministrazione ex art. 2479 c.c.
 - 3.2 *segue*. Altri soggetti legittimati all'esercizio del diritto di controllo: a) creditore pignoratizio, b) usufruttuario, c) custode, d) rappresentante comune, e) socio recedente, f) socio escluso.
4. Modalità e tempistica dell'esercizio del diritto di controllo.
5. Definizioni e confini interpretativi della fattispecie. a) Definizione di "libri sociali e documenti relativi all'amministrazione"; b) possibilità per il socio di porre in essere atti di ispezione.
 - 5.1 *segue*. c) possibilità di estrarre copia della documentazione consultata.; d) individuazione della nozione di "professionista di fiducia".
6. Rapporto tra diritto di controllo individuale del socio e collegio sindacale.
7. Rapporto tra controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. e diritto di controllo del socio.
8. Violazione del diritto di informazione e di consultazione: strumenti di tutela.

8.1 a) La tutela ex art. 700 c.p.c.

8.2 *segue.* b) La tutela di tipo penale ex art. 2625 c.c.

8.3 *segue.* c) La tutela ex art. 2476, commi 3 e 6, c.c.

8.4 *segue.* d) La tutela derivante dall'autonomia statutaria.

9. Limiti al diritto di controllo. Riservatezza aziendale: limite operante verso l'esterno.

9.1 *segue.* Buona fede: limite a tutela dell'interesse della società.

10. Brevi riflessioni su un'analisi economica del diritto di controllo.

CAPITOLO TERZO

UN RAFFRONTO TRA ORDINAMENTI: IL DIRITTO DI CONTROLLO DEL SOCIO NELL'ORDINAMENTO SPAGNOLO.

1. Introduzione. *La sociedad de responsabilidad limitada* in Spagna.

2. Il diritto di controllo del socio nell'ordinamento spagnolo.

3. Il diritto di informazione in senso stretto.

3.1 *segue.* Modalità di esercizio.

4. Diritto di esaminare la contabilità.

5. Considerazioni finali sulla soluzione spagnola.

CAPITOLO QUARTO

DIRITTO DI CONTROLLO ED AUTONOMIA STATUTARIA

1. Considerazioni introduttive ed impostazione del problema.
2. L'ampia autonomia statutaria quale tratto caratteristico della "nuova" s.r.l.
3. La tesi che postula la derogabilità dell'art. 2476, comma 2, c.c.
4. Analisi della prassi contrattuale in materia di diritto di controllo: clausole integrative della disciplina legale per regolare le modalità di esercizio del controllo e clausole statutarie derogatorie rispetto alla disciplina legale.
5. La tesi che postula l'inderogabilità dell'art. 2476, comma 2, c.c.
6. Critica alla tesi che postula la derogabilità dell'art. 2476, comma 2, c.c.
7. Considerazioni conclusive sull'inderogabilità dell'art. 2476, comma 2, c.c.

CONCLUSIONI

BIBLIOGRAFIA

PIANO DI INDAGINE

Oggetto della presente indagine è il diritto di controllo, appartenente a ciascun socio nella s.r.l., nella sua duplice fisionomia di diritto di informazione e diritto di consultazione; questi ultimi rappresentano strumenti imprescindibili per l'esercizio del diritto di controllo stesso e sono necessari al socio anche in funzione dell'esercizio di altri diritti che gli vengono riconosciuti in virtù del proprio inserimento nella compagine sociale e per effettuare scelte consapevoli in merito alla qualità di socio.

Nella valorizzazione di strumenti di tutela delle minoranze all'interno della compagine sociale, il controllo riveste un ruolo di primissimo piano in quanto esso rappresenta un diritto soggettivo appartenente ad ogni singolo socio.

Nell'indagine il controllo verrà analizzato nella sua accezione di verifica, informazione e strumento di autotutela preventiva; attraverso quest'ultimo, difatti, i soci possono controllare l'operato dei gestori assicurando una buona e corretta gestione della società da parte degli amministratori alla luce dei principi di solidarietà e trasparenza e quale espressione di indirizzo fisiologico della gestione sociale.

Il diritto in questione, nella sua duplice fisionomia, assume una valenza bifasica nel diritto di informazione e nel diritto di consultazione; questi ultimi sono tra loro in rapporto di equivalenza funzionale in quanto rappresentano due espressioni dello stesso potere.

Nello specifico, il diritto di informazione può essere considerato allo stesso tempo presupposto e conseguenza del diritto di controllo in quanto la funzione da quest'ultimo svolta sulla gestione è in gran parte finalizzata proprio a garantire la trasparenza e la corretta e regolare circolazione delle informazioni; controllo ed informazione si trovano, pertanto, tra loro in un rapporto di interdipendenza.

Considerati gli interessi coinvolti, è evidente difatti come il consapevole esercizio di tutti i diritti che competono ai soci non può e non deve prescindere da una aggiornata e puntuale informazione operata dagli amministratori a favore dei soci medesimi.

Si procederà ad esaminare pertanto l'alveo dei soggetti legittimati all'esercizio del diritto di controllo, le modalità e la tempistica relative all'esercizio stesso e a delimitare i contorni ed i confini della fattispecie in questione tracciandone i limiti, quali il segreto aziendale ed il principio di buona fede e correttezza.

In particolare, quest'ultimo è ormai precetto cogente, diffusamente presente nel sistema ed informa ogni rapporto intersoggettivo - anche non rientrante negli schemi del rapporto obbligatorio - che si traduca nel sacrificio della volontà e della libertà dell'uno per la soddisfazione dell'altro soggetto.

Esso assume, in tal modo, un rilievo centrale nella materia del controllo sì da costituire il parametro di riferimento per l'individuazione dei limiti dei diritti di informazione e di consultazione e dei correlati obblighi degli amministratori in quanto occorre temperare l'interesse sociale con l'interesse del socio ad acquisire le conoscenze necessarie per esercitare un'adeguata verifica sulla gestione, soprattutto nelle ipotesi di abuso del diritto di controllo e, quindi, di conseguente rifiuto da parte dei gestori di fornire le informazioni richieste.

L'indagine nella sua totalità va ad assumere, dunque, una valenza trasversale volta ad individuare le concrete modalità di esercizio del diritto di controllo dei soci mediante l'esame dell'oggetto e della fisionomia dei diritti di informazione e di consultazione loro spettanti.

Non casuale, inoltre, appare la scelta di esaminare il diritto di controllo all'interno della società a responsabilità limitata in quanto, ai fini di tale studio, risulta interessante la struttura tendenzialmente personalistica della tipologia societaria *de quo*, enfatizzata, non da ultimo, dalla riforma societaria.

Secondo la disciplina delineata dal codice del 1942 l'assetto organizzativo della società a responsabilità limitata ricalcava la disciplina della società per azioni pur, però, concedendo la possibilità di una articolazione più snella e la partecipazione più attiva e diretta dei soci alla vita della società; tale schema societario, però, è quello che più di tutti ha subito importanti innovazioni con la riforma del diritto societario del 2003.

Quest'ultima, infatti, ha riconosciuto nel modello della s.r.l. un ampio spazio all'autonomia privata accentuando gli aspetti della personalizzazione, valorizzando il carattere personale della società e, in tale prospettiva, privatizzando il controllo che rappresenta uno dei profili più significativi della nuova connotazione che tale schema societario ha assunto.

Al riguardo, si analizzeranno le ragioni a sostegno della presunta derogabilità o inderogabilità dell'art. 2476, comma 2, c.c. alla luce dell'ampia autonomia statutaria riconosciuta ai soci e si indagherà su come quest'ultima, a sua volta, possa influire sullo stesso diritto di controllo anche in virtù dell'accentuata rilevanza attribuita alla figura del socio in tale modello societario, soprattutto nei profili organizzativi e nei rapporti tra i soci stessi.

profili organizzativi e nei rapporti tra i soci stessi.

In definitiva, l'attuale dilatazione del tema del controllo è sintomo di come esso sia un profilo ed un aspetto centrale della disciplina dell'impresa in forma societaria, utile e prodromico a rafforzare alcuni interessi che vivono nell'impresa in quanto il controllo stesso rappresenta un profilo costante e necessario dell'agire tipico dell'imprenditore.

CAPITOLO I

DIRITTO DI CONTROLLO E SUOI TRATTI FISIONOMICI: L'INFORMAZIONE E LA CONSULTAZIONE.

SOMMARIO: 1. Polimorfismo della fattispecie e necessità di una riconsiderazione unitaria e sistematica del fenomeno. 1.2 segue. Il fenomeno «controllo» nel diritto societario e la sua duplice accezione di “dominio” o “verifica”. 2. Il controllo individuale quale diritto soggettivo del socio non amministratore e quale forma di autotutela in via preventiva. 3. Il contratto di società quale fonte del diritto di controllo del socio. 4. Contenuto e oggetto del diritto di controllo e sue funzioni: vigilanza dell'attività gestoria, trasparenza e informazione. 5. Diritto all'informazione e diritto di consultazione quale duplice fisionomia del controllo. Valenza bifasica del diritto di controllo. 6. Strumentalità dell'esercizio del diritto di controllo rispetto alla proposizione dell'azione di responsabilità. Diritto di controllo strumentale e preparatorio anche ad altre iniziative proprie del socio .

1. Polimorfismo della fattispecie e necessità di una riconsiderazione unitaria e sistematica del fenomeno.

Nella realtà fattuale il termine “controllo” riveste una molteplicità di significati che diventano riscontrabili nell'ambito sociale, economico e giuridico¹.

L'etimo della parola è riconducibile al latino medievale fiscale in cui il termine *contra rotulum* indicava il registro di riscontro dei dati tributari² o comunque un registro di riscontro di dati e

¹ Il termine «controllo» appartiene al linguaggio proprio delle scienze sociali quindi esso viene regolarmente utilizzato in un ambito più esteso di quello proprio delle scienze giuridiche e, in tal modo, anche la sua definizione può essere soddisfatta soltanto in termini generali come «verificazione di regolarità di una funzione propria od altrui» e proprio per la generalità che la connota essa non presenta alcun rilievo scientifico (O. SEPE, voce *controlli*, Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, p. 1).

² Dal termine *contra rotulum* è derivato anche il termine francese *contre-ROLE* (o anche *CONTROLE*). La diffusione del termine è stata accompagnata anche da un allargamento del suo originario significato fino a considerare il controllo stesso come «il “giudizio” , ovvero la valutazione di norme, fatti, situazioni, persone secondo determinati criteri e parametri a formare il nucleo essenziale del concetto giuridico di controllo» fino a

fatti legati ad attività amministrative³; da qui è partito l'iter formativo polisemantico del termine che ha avuto una lunga evoluzione e diffusione.

Il termine “controllo” è utilizzato in svariati ambiti e con diverse sfaccettature semantiche; anche nell'ambito giuridico, la definizione stessa di “controllo” ha inevitabilmente risentito della molteplicità di contesti in cui ha trovato applicazione⁴.

Le varie norme descrittive afferenti alle diverse discipline⁵ hanno inciso notevolmente sul modulo costruttivo della fattispecie creando un forte polimorfismo, talvolta non funzionale per tracciare un profilo definitorio univoco del controllo⁶. Al riguardo, giova porre in rilievo come il legislatore talvolta utilizza il termine controllo in accezioni vaghe, ambigue e, talvolta, improprie, in quanto si perde di vista il carattere funzionale dello stesso che si sostanzia nella necessità di assicurare la rispondenza di un precedente atto o di una precedente attività del soggetto o dell'organo controllato a determinate norme o principi⁷. “Controllo”, difatti, significa anche “revisione”, “riscontro”: in tal senso corrisponde ad un' «indagine sulla rispondenza di un atto, di un comportamento o di una situazione a determinate regole prestabilite, indagine che si conclude con un giudizio o con un accertamento»⁸. Esso, avendo come fine la tutela di interessi e valori protetti dall'ordinamento, va a strutturarsi come un giudizio sulla normalità o anormalità dell'agire degli operatori controllati dando luogo, in tal modo, ad una serie di conseguenze sul piano giuridico⁹.

considerare quest'ultimo come un vero e proprio principio del nostro ordinamento giuridico posto alla base dello Stato di diritto (M. IMBRENDA, *Controllo e rendiconto nelle situazioni patrimoniali*, Napoli, 2001, p. 19).

³ M. STELLA RICHTER JR, *La funzione di controllo del consiglio di amministrazione nelle società per azioni*, in *Riv. soc.*, 2012, 04, p. 663.

⁴ Nell'ambito giuridico il controllo assume diversi significati, quali riscontro, sindacato, revisione, supervisione, valutazione, verifica, dominio, signoria e direzione (M. STELLA RICHTER JR, *La funzione di controllo del consiglio di amministrazione nelle società per azioni*, cit., p. 663).

⁵ Il concetto di “controllo” viene utilizzato nel codice civile, nella legislazione antitrust, nella legislazione sull'editoria e sul sistema radiotelevisivo, nella disciplina del gruppo creditizio, in materia bancaria, nella legislazione *sull'insider trading*, nella legislazione in tema di bilancio consolidato delle imprese bancarie e degli istituti finanziari, nella disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto, nella disciplina degli appalti pubblici, nella legge sui marchi.

⁶ Si veda al riguardo M. LAMANDINI, *Il “controllo”. Nozioni e “tipo” nella legislazione economica*, Milano, 1995. C'è da prendere atto del fatto che la natura del controllo e la sua dimensione e disciplina è stato un fenomeno dibattuto e regolato senza «metodo» da dottrina e giurisprudenza, cioè con scarsa attenzione e perdendo di vista la natura e le funzioni di questo (M. BIANCHINI, C. DI NOLA (a cura di), *I controlli societari. Molte regole, nessun sistema*, Milano, 2010, p. 121 ss.).

⁷ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, Milano, 2010, p. 57. Oltre al dato funzionale è possibile evidenziare anche delle immancabili caratteristiche strutturali proprie del controllo, ossia: la differenziazione tra controllato e controllante, il carattere consecutivo del controllo rispetto ad un precedente atto o ad una precedente attività, la capacità di giudizio e l'esito dell'attività di controllo capace di poter produrre effetti giuridici positivi o negativi sull'efficacia dell'attività controllata (M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, in *Giur. comm.*, 2006, I, p. 643).

⁸ ID, o.c., p. 642.

⁹ O. SEPE, voce *controlli*, Enc. giur. Treccani, cit., p. 9.

E' sicuramente necessario individuare una nozione di controllo unitaria anche perché attraverso questa è possibile, ai fini di tale indagine, individuare i soggetti detentori del potere di azione, di indirizzo e di monitoraggio in ambito societario.

L'opportunità di una riconsiderazione unitaria e sistematica del fenomeno è stata da più parti osteggiata in quanto si è ritenuto che ogni definizione di controllo sia funzionale alla propria disciplina e, pertanto, deve essere isolata rispetto alle altre indagando così, di volta in volta, quali sono gli interessi che si intendono tutelare¹⁰. In tal modo, però, si innalzano barriere e scomparsi tra le varie definizioni minando vedute e prospettive sistematiche.

Inoltre, di frequente, le varie definizioni create non hanno prodotto risultati soddisfacenti in quanto focalizzate unicamente su quelli che sono i connotati strutturali del controllo trascurando, a torto, i connotati funzionali, necessari soprattutto per l'individuazione del fine¹¹.

E' necessaria, invece, una totale riconsiderazione della materia e a tal fine ci si potrebbe servire del metodo interpretativo detto «tipologico»: tale intervento di politica legislativa può rilevarsi molto utile per un complessivo riesame della fattispecie in quanto conduce ad un'analisi analitica dei singoli elementi costitutivi delle varie nozioni, sia sotto il profilo strutturale che funzionale, in quanto l'attuale polimorfismo del controllo non riesce a soddisfare le esigenze di funzionalità, certezza ed uguaglianza e si auspica, pertanto, una «riconsiderazione teorica dell'intero sistema di definizioni di controllo»¹².

Sicuramente è possibile affermare che ci si trova al cospetto di una fattispecie la cui fonte può essere sia di natura legale che negoziale e può riguardare tanto le persone fisiche che le persone giuridiche: nel primo caso, il controllo assume a strumento di protezione e di limite rispetto a situazioni soggettive di potere; nel secondo, invece, risulta ancora più incisivo in quanto predeterminato dal legislatore¹³.

Certamente oggi, alla luce dei valori costituzionali, il controllo non rappresenta «una relazione di antagonismo e contrapposizione tra controllante e controllato, [ma] si arricchisce di una

¹⁰ Viene ritenuto superfluo indagare e ricercare elementi comuni alle varie nozioni di controllo e si evidenzia come «non esiste alcun concetto metagiuridico di controllo preesistente all'indagine giuridica». La nozione va desunta, di volta in volta, interpretando la disciplina che la contiene in quanto ogni definizione di controllo viene considerata funzionale solo all'ambito in cui è utilizzata (M.LAMANDINI, *Il "controllo". Nozioni e "tipo" nella legislazione economica*, cit., p. 10).

¹¹ O. SEPE, voce *controlli*, Enc. giur. Treccani, cit., p. 3.

¹² M. LAMANDINI, *Il "controllo". Nozioni e "tipo" nella legislazione economica*, cit., p. 12 ss.

¹³ Riguardo alle persone giuridiche si pensi, ad esempio, agli artt. 23 e 25 c.c. in materia di controllo sull'amministrazione della fondazione (M. IMBRENDA, *Controllo e rendiconto nelle situazioni patrimoniali*, cit., p.28-29).

funzione moderna (e costituzionalmente obbligata) di solidarietà (art. 2 e 3 Cost.) e trasparenza»¹⁴ per favorire la cooperazione e i flussi informativi.

Invero, come sostiene autorevole dottrina¹⁵, «la norma non è mai sola, ma esiste ed esercita la sua funzione all'interno dell'ordinamento, e il suo significato muta con il dinamismo e la complessità dell'ordinamento medesimo; sì che s'impone un'interpretazione evolutiva della legge»¹⁶.

1.2 segue. Il fenomeno «controllo» nel diritto societario e la sua duplice accezione di “dominio” o “verifica”.

Il nostro codice civile solo in pochissime disposizioni richiama il termine “controllo” ma, se si abbandona l' approccio letterale a favore di uno sostanziale, i confini si ampliano notevolmente sì che diviene rilevante osservare come il fenomeno «controllo» sia argomento centrale nell'ambito del diritto commerciale, in particolare nel diritto dell'impresa.

Nell'area dei rapporti e degli istituti giuridici commerciali il controllo si atteggia in un duplice significato: come “dominio” o “padronanza” o come “verifica”.

Nella prima accezione ci si riferisce ad una “influenza dominante” di una società su un'altra (art. 2359 c.c.)¹⁷ e, in tal modo, si circoscrive il controllo a relazioni intersocietarie¹⁸ facendo

¹⁴ M. IMBRENDA, *Controllo e rendiconto nelle situazioni patrimoniali*, cit., p. 51.

¹⁵ P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006, p.580.

¹⁶ ID., *o.l.u.c.* Secondo tale dottrina, l'interpretazione difatti è logico-sistematica e teleologico-assiologica, ossia «finalizzata all'attuazione dei valori costituzionali» (ID., o.c., p. 581).

¹⁷ Oltre che nel codice civile, è possibile rintracciare una nozione di controllo societario anche nell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990 n. 287 istitutiva dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato preposta, in tal caso, alla valutazione di un'eventuale costituzione o rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale che possa ridurre o eliminare la concorrenza. La nozione che risulta da tale articolo è molto ampia e comprende «ogni situazione o circostanza, nonché ogni accordo o rapporto giuridico che, in sostanza, crei un'influenza determinante da parte di alcuni soggetti sulle attività di un'altra impresa» (D. SCARPA, *Nozione di controllo societario e controllo del socio di società a responsabilità limitata*, in *Giust. civ.*, 2011, 6, p. 1610).

¹⁸ In particolare, l'art. 2359 c.c. definisce il controllo di una società per azioni su un'altra società per azioni e tale disciplina trova applicazioni anche per la società in accomandita per azioni e per la società a responsabilità limitata. La *ratio* di tale disposizione è da rinvenire nell'esigenza di evitare che venga falsata la consistenza patrimoniale delle società attraverso incroci di patrimoni e che vengano alterati i rapporti societari a vantaggio dei gruppi di comando. La formulazione di tale articolo ha seguito un *iter* molto travagliato, partendo dalla prima stesura che presentava molti dubbi interpretativi ma che aveva il merito di aver fatto entrare nel nostro ordinamento la nozione di “controllo”, passando poi per altre due stesure, fino a quella attuale, che richiamavano

riferimento ad una posizione di potere; tale rapporto di controllo si sostanzia «nell'esercizio effettivo del potere di una società o ente di dirigere e coordinare altre società o enti secondo un progetto unitario»¹⁹ atteggiandosi come un vero e proprio potere giuridico che si riflette anche nella struttura degli organi della società controllata, ma può sostanziarsi anche in un mero controllo di fatto che determina l'attività di un'impresa²⁰.

Tale accezione di controllo quale "dominio"²¹ o "padronanza" può riferirsi, però, anche alla posizione di potere assunta da uno o più soci, capace di indirizzare la gestione della società; in tale ambito, il controllo, più specificatamente, può essere inteso come controllo sugli atti e sull'attività sì da creare una vera e propria connessione fra controllo ed attività di gestione in quanto esso rappresenta una posizione individuale correlata ad un'attività di gestione e si pone in maniera strumentale rispetto alla gestione stessa. Sì che il controllo assurge, allo stesso tempo, a presupposto e conseguenza dei poteri gestori stessi in linea con il principio generale,

in maniera sempre più decisa l'esigenza di trasparenza all'interno di tali collegamenti societari (M.LAMANDINI, *Il "controllo". Nozioni e "tipo" nella legislazione economica*, cit., p. 18 ss.)

La configurabilità del controllo esterno di una società su di un'altra (art. 2359 c.c., comma 1, n. 3) postula l'esistenza di determinati rapporti contrattuali la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della società controllata (Cass., 27 settembre 2001, n. 12094, in *Giur. it.*, 2002, p. 1003). Inoltre, l'esistenza di un gruppo di società o di imprese, pur se privo di soggettività giuridica e non coincidente con un centro d'interessi autonomo rispetto alle società collegate, esige la prova dell'esistenza di un accordo fra le varie entità, diretto a creare un'impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità comune e ulteriore (Cass., 17 luglio 2007, n. 15879, in *www.dejure.giuffre.it*) e che implica necessariamente un interesse di gruppo inteso come perseguimento di scopi comuni, anche trascendenti gli obiettivi delle singole società (Cass., 5 dicembre 1998, n. 12325, in *Società*, 1999, p. 562).

A norma dell'art. 2359 c.c., comma 3, si considerano collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole; tale situazione che la norma considera presunta ove nell'assemblea ordinaria possa essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo, se si tratta di società quotate in borsa, può sussistere anche in presenza di società a ristretta base azionaria e familiare, in virtù del vincolo di complicità che secondo l'*id quod plerumque accidit* connota i rapporti dei parenti di primo e secondo grado, facendone derivare intese dirette a realizzare finalità comuni (Cass., 1 aprile 2011, n. 7554, in *www.dejure.giuffre.it*).

¹⁹ D. SCARPA, *Nozione di controllo societario e controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 1607.

²⁰ In tal caso la disciplina del controllo è funzionale alla tutela dei diritti del controllante e delle garanzie dei soggetti che hanno relazioni con l'impresa rendendo necessari, al riguardo, obblighi informativi di comunicazione di partecipazioni rilevanti attraverso un regime di trasparenza sulle relazioni di controllo (D. SCARPA, *Nozione di controllo societario e controllo del socio di società a responsabilità limitata*, in *Giust. civ.*, 2011, 6, p.1607). «Chi esercita il dominio, vale a dire la posizione di supremazia, è legittimato a porre in essere atti e fatti idonei ad indirizzare la società dominata lungo le direttrici eteronome (direzione questa tipica di una persona giuridica non fisica). Difatti, occorre stabilire in che misura un soggetto può limitare l'autonomia decisionale delle società controllate, fino a che limite può imporre direttive alle società soggette alla propria influenza dominante, quale sia dunque il confine tra legittimo esercizio del dominio e indebita coartazione delle singole sfere di autodeterminazione» (ID., o.c., p. 1608).

²¹ Termine desunto da uno dei significati secondari del termine anglo-americano *control*; tale concetto va ad esprimere l'influenza che un soggetto può esercitare sul governo o sulla gestione di cose che appartengono ad altri soggetti e, così, senza esserne proprietario o titolare, questi riesce a far pesare la propria volontà in vario modo sulla sorte di tali cose, influenzando e determinando la volontà del titolare (V. R. CASULLI, voce *controllo*, in *Novissimo Digesto it.*, Torino, 1981, p. 730).

proprio dei rapporti giuridici, secondo il quale ogni attività di gestione comporta una revisione dell'attività stessa²².

La seconda accezione, quella di “verifica”, fa riferimento ad un'attività di controllo di legalità e di vigilanza: basti pensare al riguardo all'attività del collegio sindacale diretta alla verifica della legalità e regolarità dell'attività sociale²³.

Il controllo si sostanzia in una «verificazione di regolarità di una funzione propria o aliena», ossia in un «giudizio di conformità a regole» e, in tal modo, questi due assunti implicano l'esistenza di una funzione e di una regola o parametro²⁴.

Il controllo, in tal senso, denota «una attività di riesame che un organismo esercita sull'attività espletata in precedenza da un altro organismo, non necessariamente subordinato al primo potendo essere di diversa natura, e con lo scopo di accertare che gli atti posti in essere siano conformi alle norme e ai principi che ne disciplinano l'attività»²⁵.

Occorre sottolineare che, talvolta, è possibile scorgere una correlazione tra il controllo e la realizzazione del risultato finale²⁶.

Il controllo, in tal caso, può consistere nella formulazione di istruzioni o direttive idonee e destinate ad integrare il programma gestorio. Si parla, al riguardo, di “controllo cooperativo”²⁷, o meglio di un controllo che riesce a svolgere una funzione dialettica tra gli atti di gestione e l'esercizio del controllo stesso. Difatti, all'interno delle fattispecie che sono caratterizzate da

²² M. IMBRENDA, *Controllo e rendiconto nelle situazioni patrimoniali*, cit., p. 138. M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, cit. p.642.

²³ Infatti, a norma dell'art. 2403 c.c., il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. In sostanza, il controllo operato dal collegio sindacale viene qualificato come “controllo di legittimità sostanziale”, ossia diretto a verificare che le scelte degli amministratori siano conformi ai parametri di buona amministrazione e che non risultino estranee allo scopo della società (M. BIANCHINI, C. DI NOLA (a cura di), *I controlli societari. Molte regole, nessun sistema*, cit., p. 144 ss.). Il controllo sindacale, inoltre, implica anche una valutazione di merito in quanto i sindaci possono sottoporre a critica gli atti posti in essere dagli amministratori e manifestare il proprio dissenso e la propria disapprovazione sulle relative deliberazioni (V. R. CASULLI, voce *controllo*, in *Novissimo Digesto it.*, cit., p. 731).

²⁴ M. S. GIANNINI, *Controllo: nozioni e problemi*, in *Riv. trim. dir. pub.*, 1974, p. 1263.

²⁵ V. R. CASULLI, voce *controllo*, in *Novissimo Digesto it.*, cit., p.729. La revisione di cui si parla al riguardo può estendersi anche al giudizio di merito sulla opportunità o sulla convenienza dell'atto con la conseguenza di annullare il provvedimento, rendendolo non eseguibile, perché riconosciuto come illegittimo, non conveniente o per perseguire la responsabilità di chi lo ha posto in essere (ID., *o.l.u.c.*).

²⁶ M. IMBRENDA, *Controllo e rendiconto nelle situazioni patrimoniali*, cit., p. 90.

²⁷ ID., *o.c.*, p. 79. Ad esempio, in tal senso, il debitore può rivolgere al creditore «proposte, consigli e raccomandazioni» (ID., *o.l.u.c.*). In tal modo, «mediante l'esercizio di un controllo “attivo”, il debitore finirebbe con il riappropriarsi dei poteri di disposizione e amministrazione dei quali si è invece spogliato all'atto della cessione» (ID., *o.c.*, p. 78-79). Altra manifestazione in tal senso è rappresentata dalle istruzioni che il mandante può impartire al mandatario: «da qui la caratterizzazione del mandato come attività “eteroregolata”» (ID., *o.c.*, p. 89). Tutto ciò in quanto la valutazione di interessi da parte del mandante non deve essere cristallizzata al momento del conferimento dell'incarico (ID., *o.l.u.c.*).

una «apprezzabile soluzione di continuità tra il sorgere del rapporto contrattuale e la sua attuazione finale», vi è sempre una «zona di rischio», inerente a molteplici vicende, che può influire sul risultato che le parti si sono prefissate²⁸. Ovviamente il rischio è più accentuato nei contratti la cui esecuzione risente delle condizioni di mercato o dell'organizzazione d'impresa. In tal modo, il controllo “continuativo” è «destinato per sua natura a fungere da contrappeso al rischio insito nelle fattispecie contrattuali che si attuano con il trascorrere di un determinato lasso temporale»²⁹.

In generale, il controllo come “verifica”, o come valutazione, deve essere collocato all'interno dei processi decisionali dell'impresa e la sua valenza è principalmente informativa ed è da considerare come profilo necessario e costante dell'agire imprenditoriale³⁰.

Nell'ambito di tale accezione, il controllo può essere qualificato anche come forma di autotutela che l'ordinamento appresta a favore di determinati soggetti che potranno servirsene attraverso un'attività di tipo valutativo. Soprattutto nella ricerca e valorizzazione di strumenti a tutela delle minoranze all'interno della compagine sociale (ad esempio, artt. 2475 *ter*, 2476, 2479, 2479 *ter*, 2625 c.c.), il controllo riveste un ruolo di fondamentale importanza quale diritto soggettivo appartenente ad ogni singolo socio che ha come fine ultimo la tutela di interessi e valori protetti dall'ordinamento giuridico.

2. Il controllo individuale quale diritto soggettivo del socio non amministratore e quale forma di autotutela in via preventiva.

Nei confronti dei soci vi è una configurazione di diritti che è in grado di fornire loro degli «adeguati strumenti di protezione rispetto all'azione sociale»³¹ e che nasce come momento di legittimazione. Essa funge da contrappeso del potere della maggioranza che

²⁸ ID., o.c., p. 93.

²⁹ ID., o.c., p. 92. Ciò, ad esempio, è quanto accade nel contratto di appalto che, essendo caratterizzato da un fattore di rischio, la sua disciplina prevede espressamente un potere di controllo in capo al committente (ID., o.c., p. 93-94)

³⁰ M. BIANCHINI, C. DI NOLA (a cura di), *I controlli societari. Molte regole, nessun sistema*, cit., p. 122.

³¹ P. P. FERRARO, *Le situazioni soggettive del socio di società a responsabilità limitata*, in *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, Milano, 2012, p. 93.

rischia di rafforzarsi «a discapito della sfera individuale dei componenti della compagine sociale»³².

Occorre menzionare che le situazioni soggettive del socio possono essere distinte per aree di interesse che riguardano : «la sfera individuale, in cui il socio si trova in una posizione di terzo rispetto alla società, in quanto tale estraneo all'organizzazione sociale»³³; la dimensione collettiva nella quale si configurano diritti e poteri sociali e rispetto ai quali «il socio agisce come partecipante all'impresa comune e quale membro della relativa organizzazione»³⁴; la sfera mista, all'interno della quale si collocano i cd. «diritti particolari»: all'interno di tale sfera «si realizza una sorta di sovrapposizione tra la dimensione sociale e quella individuale, in quanto il socio, pur agendo come membro della collettività organizzata, assume una posizione singolare rispetto agli altri componenti del gruppo»³⁵.

All'interno di tale configurazione di diritti si colloca il diritto di controllo quale diritto soggettivo appartenente ad ogni socio.

Non è cosa semplice ed agevole affermare tale ultimo assunto in quanto per lungo tempo, parte della dottrina³⁶ e della giurisprudenza³⁷, ha ritenuto che il controllo potesse essere qualificato come diritto potestativo.

Occorre precisare che il diritto soggettivo è «il potere riconosciuto dall'ordinamento ad un soggetto per la realizzazione di un interesse proprio del soggetto medesimo»³⁸; esso

³² ID., *o.l.u.c.*

³³ ID., *o.c.*, p. 106.

³⁴ ID., *o.l.u.c.*

³⁵ ID., *o.l.u.c.*

³⁶ In questo senso, tra tanti, si veda: V. BUONOCORE, *Le situazioni soggettive dell'azionista*, Napoli, 1960; O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Tratt. di dir. comm.* diretto da G. Cottino, Padova, 2007; B. LIBONATI, *Diritto commerciale. Impresa e società*, Milano, 2005; D. PETTTI, *Contributo allo studio del diritto dell'azionista al dividendo*, Milano, 1957.

³⁷ Trib. Ivrea (ord.), 4 luglio 2005, in *www.plurisdata.it.*; Trib. Biella (ord.), 18 maggio 2005, in *Le società*, 2006, p. 50, con nota di Funari; Trib. Civitavecchia, 21 aprile 2004, in *www.dircomm.it*, 2004, n. 5; Trib. Taranto, 13 luglio 2007, in *Giur. it.*, 2008, p. 122 ss.; Trib. Milano (ord.), 24 dicembre 2012, in *www.giurisprudenzadelleimprese.it.*; Trib. Milano (ord.), 30 novembre 2004, in *Giur. comm.*, 2006, 2, p. 683.

³⁸ P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p.636. Il diritto soggettivo «è costituito da un potere, attribuito alla volontà del soggetto e garantito dall'ordinamento giuridico, per conseguire il soddisfacimento dei propri interessi» (A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2005, p. 66). Nell'area civilistica, solitamente si contrappongono due diverse nozioni di diritto soggettivo: la prima considera il diritto soggettivo come potere della volontà e la seconda lo considera, invece, come interesse protetto. Queste due diverse definizioni rispecchiano, in realtà, la diversità e la contrapposizione tra le visioni liberiste e i primi tentativi di intendere il diritto da un punto di vista teleologico. La definizione di diritto di controllo di cui *supra*, invece, riesce a saldare i due diversi profili che sono presenti nelle due diverse definizioni di cui si diceva prima. Secondo un'altra concezione ancora, invece, il diritto soggettivo rilevarebbe non nel momento fisiologico, cioè quando il soggetto titolare del dovere adempie il comportamento dovuto, ma solo nel momento patologico, cioè nel «momento del non adempimento». In tal caso, l'attribuzione del diritto al soggetto si manifesterebbe nella possibilità di adire il giudice, cioè il diritto si sostanzierebbe in un mezzo di tutela che è il

«corrisponde ad un atteggiamento giuridico della sua partecipazione alla vita dell'azione, può dunque definirsi, con formula compendiosa, un diritto al diritto»³⁹.

La forza del diritto soggettivo, pertanto, risiede non nel titolare del diritto stesso ma nell'ordinamento giuridico che il soggetto può volgere a tutela ed in difesa dei propri interessi⁴⁰.

Nei diritti potestativi, invece, è possibile scorgere «poteri, in virtù dei quali il loro titolare può influire su situazioni giuridiche preesistenti mutandole, estinguendole o creandone nuove mediante un'attività propria unilaterale⁴¹».

I diritti potestativi si esercitano attraverso una dichiarazione del titolare del potere che il diritto gli attribuisce, destinata al soggetto passivo, il quale viene a trovarsi in una situazione di mera

«momento processuale dell'azione». Così, la fase patologica del diritto soggettivo va a coincidere con l'azionabilità dello stesso in seguito all'inadempimento dell'obbligato. Però, c'è da dire che nel dare rilevanza solo al profilo processuale, il discorso si limita soltanto ad uno degli aspetti della situazione soggettiva. È importante segnalare anche un'altra tendenza, cioè quella che nega l'esistenza del diritto soggettivo; secondo tale corrente il momento saliente della situazione sarebbe l'obbligo, il dovere: il diritto soggettivo non esisterebbe ma esistente sarebbe soltanto l'obbligo e il dovere di altri. A tal proposito, però, si osserva che «il dovere deve essere funzionalizzato alla realizzazione di un interesse favorevole, cioè di un diritto. Se il dovere ha rilevanza sostanziale, non può non avere rilevanza anche la correlata situazione cd. attiva». Nella maggior parte delle ipotesi l'interesse - che è tutelato in quanto risponde non solo all'interesse del titolare ma anche a quello della collettività - crea delle situazioni soggettive complesse, cioè composte non solo da poteri ma anche da obblighi e doveri. In tale assunto viene a concretizzarsi quella che è stata definita la crisi del diritto soggettivo: quest'ultimo è nato per esprimere un interesse individuale ed egoistico ed invece «da complessità delle situazioni soggettive esprime la configurazione solidaristica del nostro ordinamento costituzionale». In tal modo il diritto soggettivo perde la sua centralità e sorge l'esigenza di diversificare gli interessi e le tecniche e le forme di tutele in base al tipo di interesse da tutelare e al bilanciamento di valori da realizzare (P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 635 ss.)

³⁹ «Il diritto soggettivo, [...] è soltanto una prospettiva dell'azione, in cui il soggetto si colloca, e ch'egli può far valere in senso giuridico. [...] E' attribuzione di titolarità; esso, cioè, consiste in una struttura dell'azione, che è morfologicamente già compiuta, ma è tuttavia solo in condizione di attuarsi od esercitarsi...» (V. FROSINI, voce *Diritto soggettivo*, in *Novissimo Digesto it.*, Torino, 1981, p.1047).

⁴⁰ «Il titolare di un diritto soggettivo fu paragonato all'uomo che ha il potere di chiudere un interruttore della corrente elettrica e usufruire, in tal modo, di una forza che è al di fuori di lui. La forza giuridica per attuare il contenuto degli interessi umani c'è solo quando l'interesse è giuridicamente riconosciuto. È stato detto che l'interesse sta al diritto come l'aspirare sta al pretendere» (A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, cit., p. 66). Il diritto soggettivo ha un proprio contenuto composto dalle cd. facoltà giuridiche: queste sono semplici manifestazioni del diritto stesso e non hanno una vita indipendente dal diritto cui ineriscono, possono anche mancare senza che il diritto venga meno (ID., *o.l.u.c.*). Bisogna sottolineare, però, che il diritto soggettivo non è un diritto insindacabile che si sottrae da qualsiasi forma di controllo da parte dell'ordinamento anzi a volte è addirittura doveroso esperire su di esso un controllo così al potere di controllo da parte di alcuni si contrappone il potere di disposizione e di utilizzazione da parte di altri (P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 643).

⁴¹ G. MESSINA, voce *Diritti potestativi*, in *Novissimo digesto it.*, Torino, 1981, p. 737. Il diritto potestativo attribuisce al suo titolare il potere di creare unilateralmente una vicenda sfavorevole per un altro soggetto (P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 646). «Potere è per unanime definizione la possibilità di produrre, con un atto giuridico, una modificazione nel mondo del diritto» (V. BUONOCORE, *Le situazioni soggettive dell'azionista*, cit., p. 138-139). Si veda al riguardo: A. LENER, voce *potere*, in *Enc. del diritto*, vol. XXIV, cit., p. 610.

soggezione e il cui comportamento è del tutto irrilevante; quindi l'interesse tutelato si realizza solo attraverso l'iniziativa del titolare del diritto⁴².

Si osserva che i diritti potestativi vengono anche detti poteri formativi, cioè il titolare può da solo costituire, modificare o estinguere una situazione soggettiva anche se ciò possa rappresentare un'invasione della sfera giuridica di un altro soggetto il quale non può evitare, in alcun modo, l'esercizio del potere da parte del titolare dello stesso⁴³.

Nel caso specifico del diritto di controllo risulta palese che i soggetti passivi, (ossia gli amministratori della società), sono obbligati ad un *facere*, ad un determinato comportamento che sia funzionale per permettere la soddisfazione e la realizzazione dell'interesse del titolare del diritto⁴⁴.

Inoltre, è utile sottolineare che «il diritto soggettivo è ogni potere spettante al titolare per la tutela di interessi propri, mentre potere in senso stretto è ogni facoltà concessa ad un soggetto per proteggere interessi che non gli appartengono interamente»⁴⁵.

Si può affermare, dunque, che il diritto di controllo può essere configurato come un vero e proprio diritto soggettivo che la legge attribuisce ad ogni singolo socio e tale diritto ha ad oggetto la tutela dell'interesse individuale del socio⁴⁶.

In tal caso, «il diritto, cioè la pretesa verso la società, si acquisterà in testa al socio indipendentemente dalla volontà della società ed in conseguenza del verificarsi di un certo fatto costitutivo cui la legge collega determinate conseguenze»⁴⁷.

⁴² Il soggetto passivo, infatti, viene a trovarsi in una situazione di soggezione, cioè di fronte all'esercizio di un diritto da parte di un altro soggetto, deve semplicemente subirne le conseguenze senza essere tenuto a porre in atto alcuna collaborazione (M. GIORGIANNI, *L'obbligazione (La parte generale delle obbligazioni)*, Milano, 1968, p. 80). Secondo autorevole dottrina, però, non si ha solo soggezione ma un vero e proprio obbligo di cooperazione in quanto se è vero che il titolare della soggezione non può impedire la produzione di effetti nella propria sfera giuridica è anche vero che egli è titolare di un obbligo di non impedire al titolare del potere di esercitarlo. Quindi, in tal modo, il titolare della situazione di soggezione deve anche cooperare per far in modo che il titolare del diritto potestativo possa utilmente esercitarlo (P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 647).

⁴³ ID., o.c., p. 646.

⁴⁴ Inoltre, i diritti potestativi operano «esclusivamente sul piano di quella realtà ideale che è la realtà giuridica» e che «il titolare di un diritto potestativo ha il potere di provocare una modificazione della sola realtà giuridica; il che spiega perché il soggetto passivo non possa impedire la produzione di tale effetto» (R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, Milano, 2007, p. 70).

⁴⁵ R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, in *Riv. soc.*, 1963, I, p.65 ss.

⁴⁶ Parte della dottrina ha qualificato il diritto di controllo come un diritto soggettivo collettivo in quanto esso realizzerebbe, al tempo stesso, l'interesse individuale dell'azionista ai risultati dell'attività sociale ed anche l'interesse sociale all'ordinato funzionamento della società (M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, Milano, 1959, p. 272). Parte della giurisprudenza ha anche definito il diritto di controllo come diritto soggettivo di natura potestativa (Trib. Bologna, 6 dicembre 2006 in www.plurisdata.it e Trib. Bologna, 4 febbraio 2013, *ivi*).

⁴⁷ V. BUONOCORE, *Le situazioni soggettive dell'azionista*, cit., p. 164. La natura propria del diritto soggettivo postula l'assoluta disponibilità del diritto stesso da parte del titolare, sia per l'esercizio che per la titolarità; «la piena ed autonoma circolabilità e con la conseguente opponibilità *erga omnes* di essi; la postulabilità della sanzione

Tale diritto configura un controllo autonomo esercitato dal socio, in quanto tale, individualmente e in quanto titolare di una quota di partecipazione, anche minima, a prescindere dalla sua rappresentazione in rapporto all'intero capitale sociale.

Esso, però, non può apparire assoluto ed illimitato in quanto nel nostro ordinamento non esistono diritti del tutto illimitati, attribuiti esclusivamente nell'interesse del titolare, «tale da configurarsi come entità pre-data», ma ciò che esiste è un interesse giuridicamente tutelato e i limiti esterni al diritto⁴⁸ nascono insieme al diritto stesso e ne costituiscono un aspetto qualitativo⁴⁹.

Come si è accennato in precedenza, in tal caso il controllo, oggetto del relativo diritto, si attegga nell'accezione di verifica di legalità e regolarità dell'attività sociale per assicurare, partendo proprio dalla gestione, legittimità ed efficienza nell'agire sociale al fine di realizzare e tutelare l'interesse del socio in quanto tale, in via immediata, ed anche, in via mediata, l'interesse stesso della società nella sua dimensione unitaria⁵⁰.

Ne risulta una tutela individuale attraverso tecniche di controllo sull'attività sociale, attribuite al socio estraneo alla gestione della società, e una tutela dell'interesse collettivo in via mediata grazie all'attività di controllo esercitata dal socio: in tal modo la tutela individuale diventa uno strumento per attuare la tutela collettiva⁵¹.

Difatti, la corretta amministrazione dell'impresa, a garanzia della quale sono previsti i sistemi di controllo, realizza da una lato la tutela di interessi sociali particolari e, dall'altro in via mediata, la tutela di interessi sociali a livello generale⁵². Non a caso l'interesse, nell'attuale

dell'inefficacia della deliberazione che disponga di tali diritti [...]; con l'esistenza di un preciso e determinato obbligo della società ad una prestazione nei confronti del socio» (ID., o.c., p. 167).

⁴⁸ Nel secondo capitolo saranno esaminati approfonditamente i limiti al diritto di controllo del socio.

⁴⁹ P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 641 ss. Le clausole generali, e in particolare l'ordine pubblico, la diligenza, la buona fede e la correttezza, ad esempio, costituiscono dei limiti alle situazioni soggettive in quanto esse rappresentano l'espressione generale del principio di solidarietà; infatti, quest'ultimo «non consente un esercizio del diritto tale da non realizzare una proporzionalità tra l'effetto vantaggioso a favore del titolare e l'effetto svantaggioso a carico dei terzi che l'atto è destinato a produrre» (ID., o.c., p. 642).

⁵⁰ Secondo un'opinione, però, il diritto di controllo sarebbe un diritto soggettivo individuale del socio attribuitogli per realizzare soltanto il proprio interesse all'interno della società e non anche l'interesse sociale (G. FERNANDEZ, *I poteri di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, Milano, 2010, p. 47).

⁵¹ Il diritto di controllo è stato qualificato anche come strumento di tutela dei terzi, in particolare dei creditori sociali, contro la *mala gestio* per salvaguardare il patrimonio sociale, tesi questa, a parere di chi scrive, da non condividere.

⁵² Al riguardo si pensi, ad esempio, alla protezione dell'efficienza e della fluidità dell'azione sociale rispetto a rischi di intralcio derivanti da iniziative individuali non sufficientemente ponderate, alla protezione della riservatezza degli affari sociali rispetto al rischio di una fuga di notizie all'esterno addebitabile ad un socio poco accorto nell'uso delle informazioni sociali attinte.

assetto ordinamentale, è tutelato in quanto rispondente anche all'interesse della collettività e non soltanto all'interesse del titolare⁵³.

Il diritto di controllo, pertanto, costituisce uno strumento giuridico per tutelare in *primis* l'interesse del socio stesso all'interno della società - il socio difatti è libero di esercitarlo a suo piacimento - e perseguendo tale interesse è possibile tutelare anche l'interesse della società⁵⁴.

Si tratta dello stesso significato di "controllo" che viene utilizzato quando si discorre di controlli interni (esercitati dal collegio sindacale, dall'assemblea e dai singoli soci) e di controlli esterni (come, ad esempio, il controllo giudiziario ex art. 2409, il controllo esercitato da un revisore, ecc...). Proprio per questi ultimi si ragiona in termini di funzione, ossia in termini di potere/dovere assegnato all'organo o al soggetto che esercita il controllo; nel caso, invece, del controllo attribuito al singolo socio si discorre in termini di diritto deputato, innanzitutto, all'interesse soggettivo del socio e lasciato al libero esercizio del titolare. Difatti, al controllo individuale, quale diritto, corrisponde solitamente un esercizio occasionale e discontinuo posto in essere al sorgere di un interesse individuale all'esercizio stesso del diritto⁵⁵.

In definitiva, il diritto di controllo attribuito ad ogni singolo socio rappresenta una forma di autotutela in via preventiva per fornire ai singoli soci una tutela forte nei confronti dell'operato e della gestione della maggioranza e degli amministratori, rappresentando un aspetto essenziale e centrale della partecipazione del socio non amministratore alla vita della società, essendo espressione dell'andamento fisiologico della società. L'agire imprenditoriale non può prescindere da un'attività di verifica e corrispondenza a regole. Pertanto, l'attività di controllo, espressione del relativo diritto di controllo, rappresenta un momento di massima espressione dell'essere "imprenditore" quale soggetto agente nella dimensione aziendalistica.

⁵³ P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 638.

⁵⁴ G. FERNANDEZ, *I poteri di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 48-49.

⁵⁵ M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, cit., p. 669.

3. Il contratto di società quale fonte del diritto di controllo del socio.

Parte della dottrina ritiene che i diritti soggettivi del socio, e quindi anche il diritto di controllo, si collocherebbero nella «sfera individuale, in cui il socio si trova in una posizione di terzo rispetto alla società»⁵⁶.

In tale prospettiva, i diritti soggettivi si configurerebbero come situazioni soggettive estranee alla società e svincolate, dunque, dal potere dispositivo degli organi sociali e poste al di fuori della sfera dell'agire collettivo⁵⁷.

Tale tesi, a parere di chi scrive, non è da condividere in quanto si ritiene che fonte del diritto del socio ad essere informato, come sostiene autorevole dottrina⁵⁸, sia il contratto di società, cioè «l'ordinamento sociale creato per volontà degli stessi soci»⁵⁹: attraverso questo più persone conferiscono beni o denaro per esercitare in comune un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili; dunque, «la società sorge dal contratto e diviene lo strumento essenziale di attuazione unitaria e coordinata del contratto sociale»⁶⁰. Inoltre per la sussistenza della società e per la struttura del contratto, necessario è che l'attività sociale sia svolta in comune e che essa possa essere ricondotta, in ogni caso, alla volontà di tutti i soci⁶¹.

Rispetto al contratto sociale la posizione del socio deve essere considerata da due diversi punti di vista: esso è considerato portatore di diritti ed obblighi – patrimoniali ed extrapatrimoniali - nei confronti della società e, nello stesso tempo, membro dell'organizzazione sociale. Tali diritti ed obblighi rappresentano una chiara conseguenza dello *status* di socio⁶².

⁵⁶ P. P. FERRARO, *Le situazioni soggettive del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 106.

⁵⁷ ID., o.c., p. 107.

⁵⁸ M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, cit., p. 65.

⁵⁹ ID., o.l.u.c.

⁶⁰ ID., o.l.u.c.

⁶¹ ID., o.c., p. 66.

⁶² Il presupposto dello *status* di socio per i diritti, gli obblighi e i poteri derivanti dal contratto sociale per il socio stesso rende evidente come lo status stesso e «i diritti, obblighi e poteri che ne discendono non possono mutare nella loro essenza, a seconda che la organizzazione sociale sia dotata o meno di personalità giuridica. La circostanza che di fronte al socio *uti singulus* si ponga una collettività unificata che acquista all'esterno la compiuta capacità di nuovo soggetto di diritto ovvero una collettività formata dagli stessi soci operanti come gruppo sociale, non assume alcuna rilevanza *qualitativa* rispetto ai diritti, obblighi e poteri derivanti dalla posizione di socio e da far valere, in forza del contratto sociale, nei rapporti *interni* tra socio e società. Infatti, l'attribuzione della personalità giuridica alla società non pone questa su un piano superiore e diverso rispetto ai soci, ma concreta un diverso modo di manifestarsi della stessa collettività dei soci che costituisce sempre l'ineliminabile sostrato naturale» (M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, cit., p. 65; A. ASQUINI, *Usufrutto di quote sociali ed azioni*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1947, p. 13 ss.).

Il diritto di informazione è un diritto extrapatrimoniale, derivante anch'esso dallo *status* di socio, che risulta funzionale alla tutela dei diritti patrimoniali di tale soggetto e dell'interesse sociale⁶³. La società, quale persona giuridica e per mezzo degli amministratori, deve sempre perseguire come proprio l'interesse comune dei soci dato che ogni conseguenza della gestione, positiva o negativa che sia, si riverserà sempre sui soci. E poiché anche la società stessa assolve ad una propria funzione per l'attuazione dello scopo del contratto sociale «non può esercitare la propria sfera di attribuzioni in violazione di quel complesso di diritti nascenti a favore del socio sulla base dello stesso contratto sociale»⁶⁴.

Dunque, siamo in presenza del socio che è «un apportatore di capitale» con lo scopo di ottenere un lucro futuro; tale apporto di capitale va a costituire il patrimonio sociale ed il socio assume su di sé il rischio economico della gestione della società che, a sua volta, rappresenta uno «strumento di esecuzione del contratto sociale, in una condizione di *alterità* rispetto al socio *uti singulus*»⁶⁵.

In tal modo, il rapporto giuridico d'informazione viene ad instaurarsi tra il socio - che attraverso il proprio conferimento ha contribuito alla formazione del capitale sociale e per ciò stesso ha diritto ad essere informato sull'amministrazione del capitale sociale - e la società - attraverso i suoi amministratori - che ha ricevuto il capitale con il fine di devolverlo all'attività sociale e che circa tale attività deve informare coloro i quali hanno partecipato alla formazione del capitale stesso⁶⁶.

⁶³ M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, cit., p. 67. Occorre segnalare, per esigenze di completezza, che nello stesso periodo altra autorevole dottrina riteneva che non esistesse un vero e proprio diritto di informazione in capo al socio e sosteneva che gli argomenti addotti a sostegno dell'esistenza di un diritto individuale del socio all'informazione risentissero «del vizio di non tener conto della natura dell'interesse effettivamente protetto dalle norme e di subiettare in testa al socio disposizioni dettate per l'ordinario funzionamento della società» (V. BUONOCORE, *Le situazioni soggettive dell'azionista*, Napoli, 1960, p. 246). Al proposito, si può rilevare come il diritto di informazione del socio, a partire già dagli anni '50, sia stato oggetto di un vivace dibattito in dottrina (G. FERNANDEZ, *I poteri individuali del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, Milano, 2010, p. 47.)

⁶⁴ M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, cit., p. 68. Anche la configurazione dell'organizzazione sociale, in base ai diversi tipi di organizzazione che l'autonomia privata può scegliere, può incidere sulla configurabilità dei diritti, degli obblighi e dei poteri derivanti dalla qualità di socio (ID., o.c., p. 68 ss.).

⁶⁵ ID., o.c., p. 74.

⁶⁶ ID., o.c., p. 75. Secondo tale autorevole dottrina, «solo attraverso l'esercizio del diritto di informazione il socio può essere tenuto al corrente di come concretamente la gestione del capitale sociale si svolga e quale esito la gestione stessa produca, affinché il socio possa effettivamente partecipare agli utili e conservare intatto il suo diritto alla redistribuzione del patrimonio sociale, allo scioglimento della società, ovvero cooperare, almeno, a ridurre al minimo i rischi economici derivanti dalla gestione spiegata dalla società» (ID., o.c., p. 77).

4. Contenuto, oggetto e funzione del diritto di controllo: vigilanza dell'attività gestoria, trasparenza e informazione.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2476 c.c., i soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno il diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Tale disposizione utilizza espressione identica a quella utilizzata dal legislatore nell'art. 2261 c.c. in tema di società semplice. Tale norma ha valenza generale in tema di controllo in quanto racchiude «la regola base del diritto di controllo»⁶⁷ per le strutture organizzate che svolgono attività economica.

La disposizione normativa in questione attribuisce ad ogni singolo socio il diritto di controllo, profilo che rappresenta uno degli aspetti di maggiore novità introdotti dalla riforma societaria del 2003; attraverso questo si va a soddisfare la necessità di conoscenza ed informazione da parte del socio in maniera esauriente ampliando la portata normativa rispetto al passato⁶⁸. Emerge infatti, in modo palese, che l'intento del legislatore sia stato quello di ampliare il disposto normativo precedente ed è evidente come si sia voluto attribuire al socio un più penetrante diritto di richiedere agli amministratori le informazioni relative al contenuto e

⁶⁷ M. IMBRENDA, *Controllo e rendiconto nelle situazioni patrimoniali*, cit., p. 141.

⁶⁸ Infatti, il vecchio art. 2489 c.c. prevedeva che nelle società in cui non esisteva il collegio sindacale, ciascun socio aveva il diritto di avere dagli amministratori notizie dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. In particolare, con riferimento all'art. 2489 c.c., la relazione al codice civile del 1942 osservava come «per la società a responsabilità limitata in cui manca il collegio sindacale è stato necessario precisare che il controllo sull'amministrazione può essere esercitato direttamente dai soci. Questo diritto presuppone un diritto individuale ed inderogabile di ogni socio a chiedere ed ottenere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e alla consultazione dei libri sociali. Inoltre ai gruppi sociali che raggiungono almeno un terzo del capitale sociale si è riconosciuto il diritto, del pari inderogabile, di far eseguire a proprie spese una revisione annua della gestione sociale» (R. GUIDOTTI, *Società a responsabilità limitata e controllo individuale del socio*, in *Le società* 2005, 8, p. 964)

La riforma è in linea con la tendenza europea e d'oltreoceano, nata nell'ultimo decennio, che ha come obiettivo principale quello di ampliare l'attività di controllo introducendo nuovi poteri del socio come singolo e valorizzando il ruolo del monitoraggio sull'amministrazione rafforzando, inoltre, i poteri dei soci di minoranza che dispongono di competenze idonee a svolgere un ruolo di *monitoring* «e si pongono, dunque, come i soggetti più qualificati a dar vita a una dialettica funzionale alla realizzazione dell'interesse sociale a discapito del solo interesse del gruppo di comando, lontano tuttavia da ogni logica di tipo ricattatorio» (A. DE NICOLA, *Il diritto dei controlli societari*, Milano, 2010, p. 116). Ad ogni modo, per un'analisi esauriente ed esaustiva di tale aspetto si rinvia al capitolo secondo.

all'andamento degli affari sociali e valorizzando il suo ruolo all'interno della *governance* della società.

Pertanto si osserva come il diritto in esame consente ad ogni socio che non partecipa all'amministrazione della società di ottenere le informazioni che riguardano l'andamento generale della gestione ma anche informazioni su singoli affari in modo che il socio, in ogni momento, potrà monitorare e vigilare l'attività gestoria degli amministratori «sia nella fase preparatoria che in quella di realizzazione delle operazioni di gestione interna ed esterna della società»⁶⁹. Si discorre al proposito – anche all'interno dell'accomandita semplice – di un “rapporto diretto” che intercorre tra amministratori e soci non amministratori, nel senso che a questi ultimi è attribuito il controllo sull'attività dei primi e - come è stato già specificato - tale controllo non compete alla collettività dei soci ma ad ognuno di questi individualmente⁷⁰.

L'attribuzione di tale diritto al socio implica che la volontà del singolo va ad assumere una rilevanza autonoma e riesca ad incidere direttamente sull'attività sociale⁷¹. Il diritto in questione, difatti, risulta funzionale «ad una diretta partecipazione del socio alla vita della società, consentendogli di incidere personalmente sull'andamento dell'impresa sociale»⁷².

Bisogna preliminarmente precisare che il controllo assume le due forme, l'una mediata, del «diritto all'informazione» - nell'ipotesi di richiesta agli amministratori di notizie circa lo svolgimento degli affari sociali - e l'altra diretta, del «diritto di consultazione»⁷³, riferendosi al diritto dei soci di poter consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione⁷⁴. Il diritto di informazione e il diritto di consultazione rappresentano le modalità di esercizio del controllo da parte dei soci finalizzato a garantire una buona e corretta gestione della società⁷⁵. Difatti il diritto riconosciuto dall'art. 2476 c.c. consente ai soci che non prendono parte all'amministrazione della società di essere puntualmente informati a causa della qualità di “non-amministratori” sì che essi possono avere accesso ai documenti sociali per garantire loro la possibilità di monitorare l'attività gestoria degli amministratori evitando il rischio di trovarsi

⁶⁹ R. GUIDOTTI, *Il diritto di controllo del socio nella s.r.l.*, Milano, 2007, p. 113 ss.

⁷⁰ M. IMBRENDA, *Controllo e rendiconto nelle situazioni patrimoniali*, cit., p. 142.

⁷¹ P. P. FERRARO, *Le situazioni soggettive del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 117.

⁷² Id., o.c., p.118.

⁷³ O anche detto cd. «controllo in senso stretto» (M. MENICUCCI, *Il “contenuto” del controllo del socio nella società a responsabilità limitata*, in *Giur.comm.* 2007, 1, p. 163; D. SCARPA, *Nozione di controllo societario e controllo del socio di società a responsabilità limitata*, in *Giust. civ.* 2011, 6, p. 1613; F. MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, in *Le società* 2003, 7, p. 938).

⁷⁴ Per un'analisi approfondita e puntuale dei diritti di informazione e di consultazione si rinvia al prossimo paragrafo.

⁷⁵ V. SANGIOVANNI, *Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all'amministrazione*, in *Giur. merito* 2008, 9, p. 2275.

in una situazione peggiore rispetto agli altri soci e, soprattutto, disinformati sull'andamento sociale⁷⁶.

In tal modo, i soci che non partecipano all'amministrazione sociale hanno il diritto di consultare i libri sociali obbligatori, possono richiedere informazioni circa l'andamento e il contenuto degli affari sociali e possono prendere visione di tutti quei documenti che sono utili a reperire dati sull'andamento e sull'amministrazione sociale per poter anche effettuare scelte consapevoli e ponderate: ne risulta, pertanto, che ogni socio può esercitare una forma di controllo personale e diretta sull'operato degli amministratori.

Non a caso il controllo riveste il ruolo di una posizione che va a correlarsi allo svolgimento di un'attività di gestione, essendo esso attribuito ai soci che sono espressamente privati dei poteri di amministrazione ed è inerente al «carattere funzionale dell'azione»⁷⁷.

Ne risulta che il diritto di controllo appare strettamente correlato al potere gestorio in quanto attribuendo al socio il diritto di prendere conoscenza dell'andamento degli affari sociali, gli si attribuisce una partecipazione, seppur indiretta, alla gestione sociale sì che il diritto di controllo assurge, allo stesso tempo, a presupposto e conseguenza dei poteri gestori stessi⁷⁸.

Il diritto in esame, dopo la riforma societaria, ha acquisito un carattere generale e tendenzialmente incondizionato, infatti esso è sempre riconosciuto (indipendentemente, cioè, dalla presenza o meno dell'organo di controllo, sia esso obbligatorio o meno)⁷⁹ ed è riconosciuto ad ogni singolo socio che non partecipi all'amministrazione della società indipendentemente dalla sua partecipazione a differenza di quanto accadeva nella disciplina previgente⁸⁰.

⁷⁶ D. SCARPA, *Nozione di controllo societario e controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 1614.

⁷⁷ M. IMBRENDA, *Controllo e rendiconto nella situazioni patrimoniali*, cit., p. 135. Parte della dottrina, infatti, partendo dalla contrapposizione tra chi amministra e chi è escluso dall'amministrazione, ossia il cd. «modulo» di articolazione dell'agire sociale, riconosce a favore di coloro i quali non hanno poteri di amministrazione posizioni concernenti il controllo ed il rendiconto o posizioni inerenti all'eventuale nomina degli amministratori (ID., *o.l.u.c.*).

⁷⁸ M. IMBRENDA, *Controllo e rendiconto nella situazioni patrimoniali*, cit., p. 138.

⁷⁹ Rispetto alla disciplina previgente, quindi, l'esercizio del diritto di controllo non è più espressamente subordinato alla mancata istituzione del collegio sindacale. Al riguardo, infatti, la dottrina è concorde nel ritenere che il diritto di ottenere notizie in merito allo svolgimento degli affari sociali ed il diritto di poter consultare i libri sociali e i documenti concernenti l'amministrazione ora spetta a tutti i soci anche in presenza del collegio sindacale o del revisore (M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, in *Le società* 2005, 6, p. 760).

⁸⁰ N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.* 2005, 2, p. 157. Infatti il vecchio art. 2489 c.c. attribuiva il diritto di fare eseguire annualmente la revisione della gestione, in assenza di collegio sindacale, ai soli soci che raggiungessero almeno un terzo del capitale (ID., *o.c.*, p. 158).

Anche l'oggetto del diritto è tendenzialmente illimitato in quanto esso è funzionale alla eventuale reazione dei soci contro atti illegittimi della società, posti in essere dagli amministratori,⁸¹ e proprio tale facoltà, appartenente al socio, di poter reagire nei casi di *mala gestio* rappresenta un aspetto rilevante e fondamentale dello *status* stesso di socio.

Il diritto di controllo rappresenta, pertanto, uno strumento di tutela in via preventiva che tipicamente viene esercitato dai soci di minoranza nei confronti dei soci di maggioranza e, attraverso un'attività di tipo valutativo, è volto a garantire una buona gestione della società da parte degli amministratori stessi.

Infatti, in questa prospettiva, la funzione di (auto)tutela viene a concretarsi attraverso la forma di immistione indiretta del socio nella gestione che gli viene attribuita dallo stesso diritto di controllo⁸².

Quest'ultimo rappresenta un meccanismo diretto ad assicurare che la società riesca a perseguire l'interesse sociale e, nello stesso tempo, riesca ad assicurare l'efficienza complessiva del sistema economico «assolvendo alla sua funzione micro e macro economica»⁸³.

Infatti, come si è avuto modo di accennare, il diritto di controllo è in grado di rispondere ad istanze di tutela individuale provenienti appunto dall'estraneità del socio all'amministrazione della società e tale soggetto, pertanto, deve essere in grado di poter godere di una tutela forte del proprio interesse individuale e del valore della propria partecipazione all'interno della compagine societaria ma attraverso ciò è possibile ottenere anche, in via mediata, la tutela dell'interesse collettivo proprio grazie al contrappeso derivante dall'attività di monitoraggio del socio nei confronti del gruppo di comando⁸⁴.

Una corretta amministrazione dell'impresa, infatti, riesce a realizzare sia la tutela degli interessi sociali particolari sia la tutela di interessi generali che reggono la vita economica, siano essi di origine privata o pubblica, come ad esempio la tutela dei terzi e la tutela del mercato⁸⁵.

⁸¹ F. TORRONI, *Note in tema di poteri di controllo del socio nelle s.r.l.*, in *Riv. notariato* 2009, 3, p. 674. Quanto menzionato è riscontrabile anche in nelle sentenze del Trib. Roma, 16 gennaio 2008, sez. III e Trib. Roma 4 dicembre 2007, sez. III.

⁸² M. IMBRENDA, *Controllo e rendiconto nella situazioni patrimoniali*, cit., p. 153.

⁸³ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 56.

⁸⁴ ID., o.c., p. 46 ss. Anche se, occorre segnalare, che in dottrina non manca chi ritiene che la funzione principale del diritto di controllo sia la tutela indiretta dei terzi e del capitale sociale considerando il diritto in questione una sorta di correttivo posto dal legislatore delegato, contestualmente all'abrogazione dell'azione dei creditori sociali e della denuncia di gravi irregolarità, per poter bilanciare il principio della limitazione della responsabilità dei soci a tutela dei creditori sociali e dei terzi in generale. A parere di chi scrive, però, tale opinione non sarebbe da condividere (N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 170).

⁸⁵ D. SCARPA, *Rapporto fra sindaco e socio di s.r.l. nell'esercizio del controllo*, in *Riv. dottori comm.* 2010, 2, p. 353.

La funzione principale, però, che il diritto di controllo svolge nei confronti della gestione è finalizzata a garantire la trasparenza e la corretta e regolare circolazione delle informazioni il cui valore è considerato un principio fondamentale da tutte le categorie di soggetti, oltre ai soci, che entrano in contatto con l'organismo societario.

Ne risulta che la trasparenza diventa un valore dominante della *corporate governance* tale da far in modo che sorga la necessità per le società di dotarsi di strutture ed istituti adeguati e capaci a garantire la circolazione delle informazioni e caratterizzati dalla previsione di «flussi informativi endosocietari obbligatori e procedimentalizzati»⁸⁶.

Anche l'essere attivo del socio nella partecipazione alla società implica una preventiva informazione circa materie sulle quali lo stesso è chiamato ad esprimersi in modo tale che possa essere informato in una fase antecedente alla decisione⁸⁷.

Si è, dunque, in presenza di un sistema di controllo interno che viene designato nell'organizzazione strutturale della società, è uno specifico processo al quale il legislatore va ad attribuire una particolare rilevanza in quanto è considerato come un'attività autonoma propria del socio che è essenziale e necessaria a garantire la qualità dell'organizzazione e del funzionamento del sistema gestionale della società⁸⁸.

Nel caso del diritto di controllo attribuito ai soci è da segnalare che ci si trova di fronte ad un momento di «azione» del socio all'interno della società che integra quella serie di prerogative di partecipazione attiva del socio stesso che, in termini positivi o negativi, gli consentono di poter incidere, attraverso l'esercizio individuale del diritto, sulle scelte della società e sul comportamento di coloro i quali le adottano, fermo restando l'accezione di strumento di tutela che al diritto di controllo può attribuirsi come tecnica di tutela individuale delle minoranze all'interno della compagine sociale⁸⁹.

⁸⁶ D. SCARPA, *Processi decisionali, controllo e tutela dei soci nella s.r.l.*, Milano, 2011, p. 120. D. SCARPA, *Nozione di controllo societario e controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 1615. Sembra da considerarsi come irrealizzabile una situazione di assoluta mancanza di informazioni per il socio per l'indicazione dell'assolutezza di assenza di informazione e per la previsione di ampi poteri di controllo a favore del socio. La natura organica del socio, infatti, viene confermata appunto dalla disciplina della forma di invalidità delle decisioni dei soci per mancanza assoluta di informazione e conseguente negazione del diritto di partecipazione del singolo socio alle decisioni della società, infatti la prescrizione invalidativa è propria di un organo societario che ha bisogno della massima protezione della funzione svolta all'interno delle dinamiche societarie (D. SCARPA, *Nozione di controllo societario e controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 1616).

⁸⁷ ID., *o.l.u.c.* Nella disciplina della s.r.l. vige, infatti, il principio dell'espressione della volontà informata in quanto risulta vietata la formazione della volontà che non sia preceduta da una corretta e regolare informazione (ID., *o.l.u.c.*).

⁸⁸ ID., *o.l.u.c.*

⁸⁹ M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, cit., p. 644.

In tal senso, il diritto che ha il socio di controllare l'amministrazione della società va a rappresentare uno degli elementi essenziali che connotano, dal punto di vista tipologico, la partecipazione di ogni socio alla vita della società⁹⁰.

5. Diritto all'informazione e diritto di consultazione quale duplice fisionomia del controllo. Valenza bifasica del diritto di controllo.

Come si è affermato in precedenza, il controllo assume le due forme, del «diritto all'informazione» e del «diritto di consultazione» riferendosi al diritto dei soci di poter consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione: il diritto di informazione e il diritto di consultazione rappresentano delle modalità, l'una mediata e l'altra immediata, di esercizio del controllo da parte dei soci finalizzato a garantire una buona e corretta gestione della società.

Per quanto riguarda in particolare il diritto di informazione, in passato parte della dottrina aveva condiviso una nozione molto ampia di tale diritto ma a tale orientamento se ne è contrapposto un altro secondo il quale per il diritto in questione deve essere accolta una nozione più circoscritta e ristretta limitando il diritto di informazione al solo diritto (e, dunque, pretesa) del socio di avere dagli amministratori notizie circa lo svolgimento degli affari sociali e al conseguente dovere da parte degli amministratori di fornire le notizie richieste⁹¹, cioè

⁹⁰ «Tale impostazione viene così a riproporre nel nuovo scenario normativo il tradizionale ostacolo rappresentato dall'impossibilità da parte della persona giuridica di modificare con un suo atto di volontà quei caratteri essenziali che individuano e contraddistinguono la comunione di interessi creata con il contratto e di conseguenza di eliminare quei riflessi che tali caratteri essenziali determinano sulla posizione di socio...[Infatti] una delle linee portanti della riforma è indubbiamente rappresentata dall'attribuzione di un fascio di diritti corporativi idoneo a preservare il potere negoziale di soci che, ancorchè di minoranza, si assumono essere comunque "imprenditori" o, quanto meno, non meri investitori. Più dubbio è tuttavia se l'immanenza sulla gestione, prefigurata in quest'ottica dalla novella, debba configurarsi come elemento essenziale o semplicemente naturale della partecipazione sociale. È infatti proprio la configurazione "imprenditoriale" dei soci che ha indotto il legislatore della riforma a presupporre che questi ultimi siano in grado di "predisporre i mezzi di tutela ritenuti più opportuni", senza bisogno di interventi imperativi dell'ordinamento» (N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 172)

⁹¹ R. GUIDOTTI, *Società a responsabilità limitata e controllo individuale del socio*, cit., p. 963.

escludendo tutti quei casi in cui gli amministratori forniscono delle informazioni ai soci in forza di un dovere di comunicazione inerente al loro ufficio⁹².

Tale orientamento, a parere di chi scrive, è sicuramente da condividere in quanto le ipotesi di informazioni che il socio riceve dagli amministratori in quanto per questi ultimi vige un obbligo di comunicazione non rientrano nell'alveo dell'esercizio del diritto di controllo in quanto manca l'iniziativa da parte del socio stesso intenzionato a monitorare atti di gestione e non vi è, oltretutto, una richiesta attivata dallo stesso avente come fine ultimo l'attività valutativa di controllo⁹³.

Al riguardo, si nota che il diritto di informazione rappresenta una forma di controllo mediata in quanto il socio riesce ad ottenere le notizie sullo svolgimento degli affari sociali solo per il tramite degli amministratori ai quali è rivolta la richiesta di tali informazioni e attraverso tale modalità di esercizio del diritto in questione il socio riesce a monitorare gli atti posti in essere dall'organo amministrativo⁹⁴ ed ottenere informazioni sullo svolgimento degli affari sociali nella fase preparatoria per la conclusione dell'affare, nella fase delle trattative e nel corso dell'affare stesso attraverso un vero e proprio penetrante monitoraggio delle operazioni ed ha, inoltre, il diritto di ricevere tempestive e precise risposte sull'andamento della gestione sociale⁹⁵.

Si è ritenuto opportuno dover distinguere il diritto di informazione dal diritto di consultazione in quanto ben può capitare che vi siano degli elementi che ancora non risultino dai documenti e dai libri sociali e che comunque è utile conoscerli attraverso una tempestiva risposta da parte degli amministratori⁹⁶; non a caso, la funzione principale svolta dal diritto di informazione risponde ad esigenze di esclusiva tutela del socio tese ad assicurare una piena e

⁹² R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, Milano, 2007, p. 62.

⁹³ Sul punto si veda anche COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, cit., p. 65; MONTAGNANI, *Diritti di informazione, controllo individuale e controllo giudiziario nelle società prive di collegio sindacale*, in *Riv. dir. civ.* 1983, 1, p. 237; DE GREGORIO, *Note sull'informazione dell'azionista*, in *Riv. soc.* 1959, p. 635. Sicuramente la portata normativa così ampia dell'art. 2476, in relazione alla formulazione letterale «notizie sullo svolgimento degli affari sociali», induce ad accettare un'interpretazione estensiva della norma tale da ritenere che con essa debbano intendersi sia informazioni sull'andamento generale dell'impresa, sia notizie particolari su singoli affari intrapresi e da intraprendere (R. AMBROSINI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata*, in *Le società* 2005, 12, p. 1545 ss.).

⁹⁴ D. FICO, *Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l.*, cit., p. 170 ; M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 761.

⁹⁵ F. MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 938. Inoltre, occorre segnalare che oggi, a causa della "velocità" con cui si gestiscono e si trasferiscono i dati, la problematica *de quo* si sposta verso la tendenza dell'informatizzazione. Sul punto, si veda M. CICORIA, *Dal diritto all'informazione al diritto all'informatizzazione*, in *Giust. civ.* 2012, 10, p. 475.

⁹⁶ V. SANNA, *art. 2476*, in G. Perlingieri (a cura di), *Codice Civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, terza edizione, Napoli, 2010, p. 2183 ss.

precisa cognizione dell'andamento della gestione dell'impresa sociale e funzionale all'esercizio dei poteri e delle facoltà propri dello *status* di socio⁹⁷.

Nello specifico, inoltre, il diritto di informazione può essere considerato, allo stesso tempo, presupposto e conseguenza del diritto di controllo in quanto la funzione da quest'ultimo svolta sulla gestione è in gran parte finalizzata proprio a garantire la trasparenza e la corretta e regolare circolazione delle informazioni.

In tal modo, controllo ed informazione si trovano tra loro in un rapporto di interdipendenza in quanto i dati e le notizie acquisite attraverso l'attività di controllo fungono da presupposto per l'esplicarsi del controllo stesso in funzione valutativa.

L'informazione viene, così, eretta ad interesse della collettività, viene innalzata a vero e proprio bene giuridico postulando la sua rilevanza giuridica in modo da giustificarne il ruolo sociale e l'importanza di tutelarne il valore; l'informazione, quindi, gode di una propria utilità socialmente apprezzabile e trova nell'ordinamento una valutazione in termini di meritevolezza⁹⁸.

Il diritto di consultazione, invece, costituisce una forma di controllo diretto in quanto consente ai soci che non partecipano all'amministrazione di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione⁹⁹; in virtù di tale diritto il socio non amministratore può esaminare direttamente ogni documento sociale¹⁰⁰.

⁹⁷ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 50 ss.

⁹⁸ P. PERLINGIERI, *Il Diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 906 ss.

⁹⁹ M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 761.

¹⁰⁰ F. MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 937-938. Al riguardo, il socio non amministratore potrà consultare non solo i libri di cui all'art. 2478, comma 1 c.c. (ossia, il libro dei soci, il libro delle decisioni dei soci, il libro delle decisioni degli amministratori, il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore) ma anche tutti i documenti e le scritture contabili, i documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari e sulla base dei quali vengono assunte le scelte gestionali (inclusi contratti ed accordi, corrispondenza, atti giudiziari e amministrativi che riguardano la società, memorie e pareri di professionisti). Un'altra importante novità rispetto al passato è rappresentata dal fatto che la consultazione può avvenire anche tramite un professionista di fiducia del socio in quanto molti elementi possono essere noti e chiari solo ad un esperto. Inoltre, al diritto di consultazione sembrerebbe connesso anche il diritto di estrarre copia dei documenti in quanto quest'ultimo costituisce uno strumento indispensabile per l'efficace esercizio del diritto previsto dall' art. 2476 c.c. (R. GUIDOTTI, *Ancora sui limiti all'esercizio dei diritti di controllo nella s.r.l. e sul (preteso) diritto di estrarre copia dei documenti consultati*, in *Giur. comm.* 2008, 1, p. 225 ss.; V. SANNA, *art. 2476*, in G. Perlingieri (a cura di), *Codice Civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, cit., p. 2182 ss. ed ancora altri sul punto ma, ad ogni modo, tutte le questioni interpretative relative all'art. 2476 c.c. verranno esaminate approfonditamente nel capitolo secondo).

Su quest'ampia formulazione normativa, si fonda la pretesa dei soci di poter visionare ed esaminare tutti i documenti sui quali si basano le scelte gestionali della società in un'ottica di trasparenza e circolazione delle informazioni¹⁰¹.

Il diritto di consultazione rappresenta, dunque, una forma di controllo esercitabile in maniera diretta dal socio, a differenza di quanto accade con il diritto di informazione per il quale la richiesta è indirizzata agli amministratori; attraverso l'esercizio del diritto di consultazione il socio entra in contatto diretto con il materiale da analizzare e controllare attraverso una propria attività di tipo valutativa (fermo restando che tale attività possa essere esplicata anche da un professionista di fiducia del socio); il diritto di informazione, invece, come è stato già visto, è una modalità di controllo indiretta in quanto il socio riesce ad ottenere le informazioni richieste solo per il tramite degli amministratori ai quali è indirizzata la propria richiesta avente ad oggetto il controllo.

Il diritto di informazione e il diritto di consultazione convivono, dunque, nel più ampio diritto di controllo: rilevante è sottolineare che diritto di informazione e diritto di consultazione non sono tra loro in un rapporto gerarchico, essi si trovano in un rapporto di uguaglianza funzionale, «sono le due facce della stessa medaglia, le due espressioni dello stesso potere di controllo»¹⁰².

Il diritto di controllo individuale dei soci, dunque, assume una valenza bifasica nel diritto di informazione e di consultazione che lo compongono¹⁰³.

In definitiva, il diritto di informazione e il diritto di consultazione insieme rappresentano un efficace strumento di controllo in senso lato appartenente ai soci che incide sull'operato degli amministratori il cui operato ben può essere influenzato dal diritto di controllo stesso in quanto essi tenderanno ad agire e a gestire in maniera corretta onde evitare di poter incorrere in un'azione di responsabilità che può essere considerata come una naturale conseguenza dell'attività di controllo¹⁰⁴.

¹⁰¹ D. SCARPA, *Nozione di controllo societario e controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 1613 ss. Sono comunque riscontrabili dei limiti che si possono ricavare dall'utilizzo di concetti propri della contrattualistica privata: come, ad esempio, la buona fede e la correttezza a cui deve sempre attenersi il socio nell'esercizio del diritto di controllo. Sul punto si tornerà, in maniera esaustiva, nel capitolo secondo.

¹⁰² V. SANGIOVANNI, *Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all'amministrazione*, cit., p. 2282. Il socio, infatti è libero di effettuare la richiesta che meglio possa soddisfare i propri bisogni; valuta, a secondo del caso concreto, ciò che meglio gli si aggrada e, in tal modo, può chiedere informazioni, può chiedere la consultazione di determinati documenti o, ancora, può chiedere entrambe le cose (ID., *o.l.u.c.*).

¹⁰³ D. SCARPA, *Nozione di controllo societario e controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 1614.

¹⁰⁴ ID., *o.c.*, p. 1616.

6. Strumentalità dell'esercizio del diritto di controllo rispetto alla proposizione dell'azione di responsabilità. Diritto di controllo strumentale e preparatorio anche ad altre iniziative proprie del socio.

Come detto in precedenza, il diritto di controllo è astrattamente idoneo di per sé ad influenzare l'operato degli amministratori della società in quanto questi ultimi tenderanno ad agire in maniera corretta per evitare di subire le conseguenze di un'eventuale azione di responsabilità promossa dal socio.

L'inosservanza dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo tenderanno, certamente, a diminuire in quanto i gestori sono sottoposti ad un controllo continuo e costante da parte di coloro che hanno investito nella società¹⁰⁵ e tale controllo, funzionale alla proposizione dell'azione di responsabilità, come è noto, deve essere penetrante ed adeguato.

¹⁰⁵ D. SCARPA, *Nozione di controllo societario e controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 1616. Occorre dire al riguardo che, a differenza di quanto previsto per la s.p.a., nella disciplina della responsabilità degli amministratori nella s.r.l. non è presente un disposto normativo che sancisca per gli amministratori la necessità di un grado di diligenza, nello svolgimento del proprio incarico, commisurato alla natura dell'incarico ed alle loro specifiche competenze così come stabilisce l'art. 2392, I comma, c.c. Però, la mancata previsione di tali parametri nella disciplina della s.r.l. non sembra possa essere una ragione ostativa alla applicazione di questi, trattandosi di una regola di carattere generale e, quindi, idonea ad essere applicata anche ad altri modelli societari. Non manca chi ritiene, al riguardo, che nella s.r.l. di debba far riferimento alla diligenza del mandatario ovvero chi propende per una diversa valutazione del grado di diligenza a seconda dell'assetto personalistico o capitalistico assunto dalla società (V. SANNA, *art. 2476*, in G. Pelingieri (a cura di), *Codice Civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, cit. p. 2180). L'art. 2476 c.c., inoltre, non riproduce neanche il precetto contenuto nell'art. 2381 c.c. secondo il quale gli amministratori debbano agire in maniera informata ma nemmeno in questo possono esservi ostacoli al fatto che gli amministratori di s.r.l. debbano tenersi costantemente aggiornati sul contenuto della gestione sociale e sull'andamento della società. Per quanto riguarda la natura della responsabilità, si tratta di responsabilità contrattuale e solidale, così come avviene nella s.p.a. Tuttavia l'amministratore può essere esente da responsabilità nell'ipotesi in cui risulta essere immune da colpa e, ove a conoscenza dell'imminente compimento dell'atto, abbia fatto constatare il proprio dissenso. Non è richiesto, però, a differenza di quanto previsto dall'art. 2392 c.c. per la s.p.a., che gli amministratori debbano far annotare il proprio dissenso senza ritardo nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone comunicazione scritta al presidente del collegio sindacale. Tale omissione sembra essere giustificata dalla presenza solo eventuale nella s.r.l. del collegio sindacale mentre risulta molto meno giustificabile la mancata richiesta di annotazione del dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio data la tenuta obbligatoria di tale libro anche nelle s.r.l.; così qualcuno ha ritenuto estendibile l'obbligo di annotazione anche nelle s.r.l. mentre, secondo altri, sarebbe sufficiente una comunicazione per iscritto del dissenso affinché gli altri amministratori ne possano prendere atto (ID., o.c., p. 2181). Inoltre, nell'art. 2476 c.c. non viene fatto menzione del disposto di cui all'art. 2392, comma 2, c.c. secondo il quale sono solidalmente responsabili quegli amministratori che, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per evitarne il compimento o per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Viene ritenuto che tale omissione dipenda dal fatto che nella disciplina della s.r.l. non viene fatto alcun riferimento alle ipotesi relative al conferimento di deleghe, anche se tale conferimento comunque è ammesso in quanto si tratta di una manifestazione tipica dell'autonomia statutaria (N. CANESSA, *Amministrazione e controllo nella società per azioni e nella società a responsabilità limitata*, Padova, 2007, p. 135 ss.). Per quanto concerne la responsabilità degli amministratori, inoltre, essi rispondono solidalmente e la loro responsabilità è estesa - oltre che a tutti gli amministratori - anche ai componenti del collegio sindacale e al revisore, ove presenti, se la loro inadempienza abbia almeno agevolato la condotta, nonché ai soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il

L'art. 2476 c.c. riconosce ad ogni socio indipendentemente dal valore della quota posseduta la legittimazione a poter agire in giudizio per chiedere la condanna degli amministratori a risarcire alla società il danno da essa subito a causa ed in conseguenza della loro *mala gestio*; la legittimazione individuale del socio all'esercizio della azione di responsabilità rappresenta una grande novità nel nostro panorama normativo¹⁰⁶ e, in tal modo, le informazioni e le notizie reperite attraverso l'esercizio del diritto individuale di controllo

compimento di atti dannosi (F. MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 939).

¹⁰⁶ Si tratta, infatti, di un'innovazione di grande rilievo che va a caratterizzare il modello della s.r.l. rispetto alle altre società di capitali dove, invece, è prevista l'azione di responsabilità della minoranza esperibile, cioè dai soci che rappresentino una certa percentuale del capitale sociale (art. 2393 bis, comma 1 e 2) e tale novità viene evidenziata, infatti, anche dalla Relazione al d. lg. 17 gennaio 2003, n. 6 (V. SANNA, *art. 2476*, in G. Pelingieri (a cura di), *Codice Civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, cit., p. 2184; A. DE NICOLA, *Il diritto dei controlli societari*, cit., p. 133) Tale rilevante novità, «volta a conferire valore normativo alla particolare configurazione del socio ed al rapporto contrattuale instaurato tra quest'ultimo e la società» (N. CANESSA, *Amministrazione e controllo nella società per azioni e nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 137). Inoltre, la previsione della legittimazione individuale del socio a proporre l'azione di responsabilità e la possibilità di ottenere un provvedimento di revoca degli amministratori vanno a sofferire alla mancata previsione di un controllo giudiziario sulla gestione, quale quello di cui all'art. 2409 c.c. previsto per la società per azioni (G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. II. Diritto della società*, Milano, 2008, p. 571 ss.). La dottrina non ha dubbi circa il fatto che l'azione di responsabilità esperibile dal socio non è un'azione autonoma ma essa è l'azione sociale di responsabilità che il socio può proporre *uti singulus*. A favore di tale orientamento depongono le circostanze in base alle quali il diritto al risarcimento del danno compete alla società e, in tal, modo non può che spettare ad essa l'esercizio dell'azione per poterlo far valere e quella in base alla quale la società può transigere o rinunciare all'azione. Al proposito si è anche sostenuto che un'eventuale interpretazione che portasse alla negazione per la società della legittimazione ad agire condurrebbe sicuramente a ritenere la norma incostituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Per quanto riguarda la natura dell'azione promossa dal socio la tesi prevalente è quella secondo la quale si tratta di un'ipotesi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c. e non sarebbe corretta una qualificazione in termini di azione surrogatoria in quanto il socio non è un creditore della società. L'art. 2476 c.c., comma 5, prevede, inoltre, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, che l'azione di responsabilità possa essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società purchè vi consenta una maggioranza dei soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale e purchè non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale. Tale disposizione non è in linea con la regola che prevede l'esperibilità da parte di ciascun socio dell'azione di responsabilità in quanto da tale disposizione si evince che titolare del diritto di esercitare l'azione di responsabilità non è ciascun socio ma una minoranza di almeno il dieci per cento del capitale sociale in quanto solo a questa spetta il potere di veto in ordine all'ipotesi di rinuncia o transazione. La norma citata, peraltro, fa salva la diversa disposizione statutaria: la dottrina prevalente propende, al riguardo, per un'interpretazione restrittiva nel senso che l'autonomia statutaria possa solo rendere meno semplice la rinuncia o la transazione elevando i quorum previsti dalla norma. Secondo altra dottrina l'azione non sarebbe, invece, rinunciabile o transigibile da parte del socio che abbia agito in quanto tale potere spetterebbe soltanto al titolare della pretesa sostanziale, cioè alla società. Quanto al rapporto tra azione di responsabilità proposta dalla società e quella promossa dal socio dovrebbe ritenersi che non è permesso l'esperimento individuale dell'azione nei casi in cui la società si sia già attivata; tuttavia, se l'azione promossa dalla società non è indirizzata contro tutti gli amministratori o non va a censurare tutte le possibili irregolarità, il socio può agire nei confronti dei soggetti non chiamati in causa o per quegli addebiti non invocati come fonte di responsabilità. Sarebbe preclusa l'azione di responsabilità anche quando essa sia stata esperita già da un altro socio onde evitare il rischio del conflitto dei giudicati (V. SANNA, *art. 2476*, in G. Pelingieri (a cura di), *Codice Civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, cit., p. 2184 ss.; M. G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 49 ss.).

costituiranno il fondamento dell'azione sociale di responsabilità e dell'eventuale richiesta di revoca giudiziale degli amministratori ai quali siano addebitabili gravi irregolarità¹⁰⁷.

I dati, le notizie e le informazioni entrate in possesso del socio a seguito dell'esercizio del diritto di controllo possono far determinare i soci stessi ad esperire l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. In tal caso, dunque, l'informazione costituisce non un momento del controllo bensì uno strumento di questo che occorre per poter formulare un giudizio in ordine all'oggetto dell'attività di controllo a cui è possibile riconnettere conseguenze giuridiche attraverso iniziative a ciò destinate¹⁰⁸.

Invero è evidente che l'esercizio del diritto di informazione da parte del socio costituisce un valido correttivo verso il gruppo di controllo che esprime, al suo interno, i componenti dell'organo amministrativo e che normalmente tenderebbe a pervenire a dichiarazioni di esonero degli amministratori da responsabilità sulla base di superficiali indagini sulla gestione; il diritto di informazione appare, pertanto, come un'efficace mezzo di autotutela affidato al singolo socio nell'interesse sociale¹⁰⁹.

In tal modo, il diritto di controllo trova la propria giustificazione nell'interesse che ogni socio ha per il buon andamento degli affari sociali ed, in particolare, per il danno che potrebbe essergli arrecato da un negligente esercizio dell'attività economica organizzata nella quale egli ha conferito beni allo scopo di ricavarne un utile¹¹⁰.

Dunque, il diritto di informazione e il diritto di consultazione sono fortemente strumentali alla proposizione dell'azione di responsabilità e tale dato emerge in maniera chiara anche dalla Relazione alla riforma del diritto societario dove è sottolineato che particolarmente significativa appare la disciplina della responsabilità degli amministratori e la tutela che in proposito viene riconosciuta ai soci dall'art. 2476 c.c.

Tale disciplina si fonda sul principio in base al quale, sulla scorta della struttura contrattuale della società, ad ogni socio vengono riconosciuti il diritto di ottenere notizie dagli

¹⁰⁷ N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 156. Tali profili ora richiamati sembrano rappresentare ulteriori elementi di un disegno legislativo unitario che pone i soci della s.r.l. «in una posizione di naturale “immanenza” sull'amministrazione, suscettibile di trascolorare in diretta “inerenza” in presenza di clausole dell'atto costitutivo attributive di ulteriori competenze e diritti amministrativi di carattere individuale (art. 2468, comma 3, c.c.) o collettivo (art. 2479 c.c.)» (Id., o.c., p. 157). Ciò rappresenta un tratto fondamentale della nuova disciplina che determina l'emersione di varie conseguenze in tema di responsabilità per *mala gestio* e fa emergere una profonda differenza tipologica rispetto alla società per azioni sulla cui gestione i soci conservano una sovranità solo “latente”(ID., *o.l.u.c.*). Tale aspetto verrà analizzato in maniera più approfonditamente nel prosieguo dell'indagine.

¹⁰⁸ M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, cit., p. 644.

¹⁰⁹ M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, cit., p. 188.

¹¹⁰ R. GUIDOTTI, *Il diritto di controllo dei soci nella s.r.l.*, cit. p. 67.

amministratori e su ciò si fonda il diritto di ciascun socio di promuovere l'azione sociale di responsabilità.

Le disposizioni che disciplinano il diritto di controllo e l'azione di responsabilità, infatti, sono sistematicamente collocati nella stessa norma, l'art. 2476 c.c., rispettivamente nei commi 2 e 3. Significativa, al riguardo, appare la struttura letterale della norma in questione nella quale il legislatore ha disciplinato il diritto di controllo in un comma che viene preceduto e seguito da due commi che disciplinano rispettivamente la responsabilità degli amministratori e l'esercizio dell'azione di responsabilità¹¹¹. Con tale collocazione sembra quasi che il legislatore abbia voluto indicare una sequenza temporale: il socio prima espleta l'attività di controllo e poi, se ritiene che sussistano i presupposti, può proporre l'azione di responsabilità¹¹². Quindi, anche dalla sequenza del dato letterale sembra emergere la strumentalità dell'esercizio del diritto di controllo rispetto alla proposizione dell'azione di responsabilità.

L'argomento della strumentalità del diritto di controllo funzionale a concedere una tutela ai soci in caso di *mala gestio* da parte degli amministratori è stata utilizzata, inoltre, da dottrina e giurisprudenza come ragione a sostegno dell'inderogabilità della disposizione normativa che prevede il diritto di controllo in capo a ciascun socio e del rispetto delle prerogative contrattuali essenziali connesse alla partecipazione sociale¹¹³.

Occorre dire che, allo stesso tempo, sarebbe riduttivo ipotizzare il diritto di controllo come strumentale soltanto alla proposizione dell'azione di responsabilità.

Le informazioni raccolte dai soci ben possono essere utili ad altri scopi. I diritti di informazione e di consultazione, infatti, appaiono strumentali e preparatori anche ad altre iniziative proprie del socio e queste ultime, a loro volta, possono configurare l'esercizio di altri diritti riconosciuti dall'ordinamento¹¹⁴.

Il socio, in tal modo, viene abilitato dall'ordinamento a ricevere tutti i dati informativi necessari a raggiungere delle consapevoli decisioni sociali e a controllare gli atti di *mala gestio*

¹¹¹ R. GUIDOTTI, *Il diritto di controllo dei soci nella s.r.l.*, cit. p. 66. Tali diritti, con riferimento alla società a responsabilità limitata, devono essere correlati al disposto dell'art. 2479 c.c. che prevede la possibilità che tanti soci, che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongano alla decisione di tutti i soci determinati argomenti, sottraendo tale competenza agli amministratori (ID., *o.l.u.c.*).

¹¹² V. SANGIOVANNI, *Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all'amministrazione*, cit., p. 2276-2277.

¹¹³ N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 169 ss. L'impossibilità di comprimere o sopprimere il diritto di controllo risiederebbe, appunto, nella sua strumentalità e nel collegamento funzionale che esiste tra le informazioni ottenute attraverso l'esercizio di tale diritto e gli strumenti di incidenza giuridica sull'attività controllata (A. SIRONI, *L'esercizio del controllo individuale dei soci nella società a responsabilità limitata*, in *Riv. dott. comm.*, 2007, 6, p. 1120). Sul punto si tornerà in maniera più esaustiva nel capitolo quarto.

¹¹⁴ V. SANGIOVANNI, *Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all'amministrazione*, cit., p. 2276.

dell'organo amministrativo¹¹⁵; la raccolta delle informazioni derivanti dall'attività di controllo può essere strumentale a delle scelte ponderate e ad iniziative in merito alla qualità di socio¹¹⁶.

Le informazioni raccolte dal socio, invero, possono essere finalizzate all'esercizio del diritto di voto, alla formazione cioè della volontà sociale, per esprimere il proprio voto in maniera informata, soprattutto nei casi in cui le decisioni vengono adottate tramite la consultazione scritta o in base al consenso espresso per iscritto (art. 2479, comma 3, c.c.)¹¹⁷.

«Il diritto di informazione e di consultazione diventa lo strumento per determinarsi in senso favorevole o sfavorevole verso una decisione consapevole»¹¹⁸.

È possibile pensare anche alla sottoscrizione del capitale sociale: anche in tal caso il socio, di fronte ad un eventuale aumento del capitale sociale, deve essere adeguatamente informato sull'andamento della società¹¹⁹.

Lo stesso ordine di considerazioni vale per l'esercizio del diritto di recesso per il quale il socio dovrà essere adeguatamente informato nel caso abbia intenzione di cedere la propria quota¹²⁰.

D'altronde anche la giurisprudenza si pronuncia su alcuni diritti propri del socio che potrebbero essere compromessi (il diritto di chiedere la revoca giudiziale degli amministratori ed il diritto di impugnare il bilancio) se il diritto di controllo non venisse riconosciuto: si sottolinea, dunque, la strumentalità di quest'ultimo rispetto a tali altre iniziative del socio e non solo rispetto all'azione di responsabilità¹²¹.

Ferma restando la strumentalità per l'azione di responsabilità e per altre iniziative, occorre sottolineare che il diritto di controllo costituisce, comunque, un diritto con natura autonoma in quanto è principalmente funzionale ad una completa conoscenza del socio circa l'andamento dell'impresa sociale e dell'operato degli amministratori¹²².

¹¹⁵ M. CICORIA, *Dal diritto all'informazione al diritto all'informatizzazione*, cit., p. 483.

¹¹⁶ Tale iniziative, ad esempio, possono riguardare l'esercizio del diritto di recesso, l'esercizio dell'opzione in sede di aumento del capitale sociale, il diritto di voto, la cessione della quota, l'impugnazione del bilancio (D. SCARPA, *Nozione di controllo societario e controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 1617; V. SANGIOVANNI, *Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all'amministrazione*, cit., p. 2276 ss.; D. SCARPA, *Rapporto fra sindaco e socio di s.r.l. nell'esercizio del controllo*, cit., p. 340; A. SIRONI, *L'esercizio del controllo individuale dei soci nella società a responsabilità limitata*, cit., p.1113).

¹¹⁷ D. SCARPA, *Rapporto tra sindaco e socio di s.r.l. nell'esercizio del controllo*, in *Riv. dott. commercialisti*, cit., p. 340; D. SCARPA, *Nozione di controllo societario e controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 1617; V. SANGIOVANNI, *Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all'amministrazione*, cit., p. 2276.

¹¹⁸ D. SCARPA, *Nozione di controllo societario e controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 1617.

¹¹⁹ ID., *o.l.u.c.*; V. SANGIOVANNI, *Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all'amministrazione*, cit., p. 2277.

¹²⁰ ID., *o.l.u.c.*; D. SCARPA, *Nozione di controllo societario e controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 1617.

¹²¹ Trib. Pavia (ord.), 1 agosto 2007, in *www.dejure.giuffre.it*.

¹²² G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 123.

CAPITOLO SECONDO

IL DIRITTO DI CONTROLLO NELLA «NUOVA» S.R.L.

SOMMARIO: 1. Nuova fisionomia della s.r.l. *post* riforma: la personalizzazione del modello. 1.2 *segue*. Centralità e rilevanza del socio nella «nuova» s.r.l. 2. Privatizzazione del controllo sull'amministrazione nella «nuova» s.r.l. nella prospettiva di valorizzazione dei rapporti contrattuali tra i soci. 3. Titolarità del diritto di controllo e soggetti legittimati all'esercizio del diritto. L'amministratore di fatto e l'amministratore diretto. 3.1 *segue*. Il socio con particolari diritti riguardanti la società ex art. 2468, comma 3, c.c. e il socio con competenze su decisioni in tema di amministrazione ex art. 2479 c.c. 3.2 *segue*. Altri soggetti legittimati all'esercizio del diritto di controllo: a) creditore pignoratorio, b) usufruttuario, c) custode, d) rappresentante comune, e) socio recedente, f) socio escluso. 4. Modalità e tempistica dell'esercizio del diritto di controllo. 5. Definizioni e confini interpretativi della fattispecie. a) Definizione di "libri sociali e documenti relativi all'amministrazione"; b) possibilità per il socio di porre in essere atti di ispezione. 5.1 *segue*. c) possibilità di estrarre copia della documentazione consultata; d) individuazione della nozione di "professionista di fiducia". 6. Rapporto tra diritto di controllo individuale del socio e collegio sindacale. 7. Rapporto tra controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. e diritto di controllo del socio. 8. Violazione del diritto di informazione e di consultazione: strumenti di tutela. 8.1 a) La tutela ex art. 700 c.p.c. 8.2 *segue*. b) La tutela di tipo penale ex art. 2625 c.c. 8.3 *segue*. c) La tutela ex art. 2476, commi 3 e 6, c.c. 8.4 *segue*. d) La tutela derivante dall'autonomia statutaria. 9. Limiti al diritto di controllo. Riservatezza aziendale: limite operante verso l'esterno. 9.1 *segue*. Buona fede: limite a tutela dell'interesse della società. 10. Brevi riflessioni su un'analisi economica del diritto di controllo.

1. Nuova fisionomia della s.r.l. *post* riforma: la personalizzazione del modello.

La riforma delle società, di cui al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6¹²³, ha modificato il volto della società a responsabilità limitata¹²⁴ così come era disegnato nell'assetto del 1942¹²⁵.

¹²³ Si rimanda a: V. BUONOCORE, *La riforma delle società*, Milano, 2004; C. ANGELICI, *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*, Padova, 2003.

¹²⁴ Sulla società a responsabilità limitata si rimanda a: F. GALGANO, R. GENGHINI, *Il nuovo diritto societario – Tomo I: Le nuove società di capitali e cooperative*, in *Tratt. dir. comm e dir. pubb. dell'ec.*, diretto da F. Galgano, XXIX, Padova, 2006; C. CACCAVALE, F. MAGLIULO, M. MALTONI, F. TASSINARI, *La riforma della società a responsabilità limitata*, Milano, 2004; F. CORSI, *Le nuove società di capitali*, Milano, 2003, p. 223 ss.; G. SANTINI, *Della società a responsabilità limitata*, in *Commentario Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1992; F. DI SABATO, *Diritto delle società*, Milano, 2005, p. 467 ss.; M. BIONE, R. GUIDOTTI, E. PEDERZINI, *La nuova società a responsabilità limitata*, in *Tratt. dir. comm e dir. pubb. dell'ec.*, diretto da F. Galgano, LXV, cit.; A.A. V.V., *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, a cura di Santoro, Milano 2003; G. ZANARONE, *Società a responsabilità limitata*, in *Tratt. dir. comm e dir. pubb. dell'ec.*, diretto da F. Galgano, VIII, cit.; A.A. V.V., *La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative*, a cura di Farina, Ibba, Racugno, Serra, Milano, 2004; G. ZANARONE, *La s.r.l. e le fonti della relativa disciplina*, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il Codice Civile Commentato* fondato da P. Schlesinger e diretto da F. D. Busnelli, Milano, 2010; G.C. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, diretto da Cicu-Messineo, XXX, Milano, 1982; R. GUIDOTTI, N. SOLDATI, *La società a responsabilità limitata*, Rimini, 2008; R. GUIDOTTI, M. BIONE, *La nuova società a responsabilità limitata*, Padova, 2012; V. BUONOCORE,

Una delle primarie esigenze dell' opera di riforma è consistito nell'equilibrare i modelli societari previsti dal legislatore alle realtà economiche che li utilizzano, ossia «armonizzare la corrispondenza tra tipi legali e tipologie concrete di società»¹²⁶. Ciò poteva realizzarsi, in primo luogo, distanziando e distaccando il modello della società a responsabilità limitata dal modello della società per azioni, attribuendo alla prima una posizione assolutamente peculiare ed un'apposita disciplina¹²⁷.

In origine la s.r.l. fu delineata sostanzialmente sul modello della s.p.a. condividendo con questa gran parte della disciplina anche se l'utilizzo che di essa ne veniva fatto lo si riscontrava soprattutto nelle piccole e medie imprese, anche a carattere familiare¹²⁸.

La legge delega (l. 3 ottobre 2001, n. 366), contenente i principi e i criteri direttivi della riforma, si pone in maniera fortemente critica verso il modello codicistico di s.r.l. che nella

L'organizzazione interna della società a responsabilità limitata riformata, in *Riv. Notariato*, 2004, I, p. 589 ss.; R. RORDORF, *I sistemi di amministrazione e controllo nella nuova s.r.l.*, in *Società*, 2003, p. 666; G. ZANARONE, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, I, 2003, p. 58; M. PERRINO, *La nuova s.r.l. nella riforma delle società di capitali*, in *Riv. soc.*, V, 2002, p. 1118; G. C. RIVOLTA, *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, VI, 2003, p. 683; S. AMBROSINI, *sub. 2476*, in *Società di capitali. Commentario*, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004; M. BARBUTO, *La società a responsabilità limitata*, Napoli, 2005; AA.VV., *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, a cura di V. Santoro, Milano, 2003; P. BENAZZO, *L'organizzazione della nuova s.r.l. fra modelli legali e statutari*, in *Società*, 2003; O. CAGNASSO, *La società a responsabilità*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, 5, 1, Padova, 2007; L. LAMBERTINI, *La società a responsabilità limitata*, Padova, 2005; G. MARASÀ, *La s.r.l. come società di capitali e i suoi caratteri distintivi dalla s.p.a.*, in *Studium Iuris*, 2005; A. NIGRO, *La società a responsabilità nel nuovo diritto societario: profili generali*, in *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, a cura di V. Santoro, Milano, 2003; M. RESCIGNO, *Osservazioni sul progetto di riforma del diritto societario in tema di società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private*, a cura di P. Benazzo, S. Patriarca e G. Presti, Milano, 2003; M. RESCIGNO, *La nuova società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto delle società di capitali e delle società cooperative*, a cura di M. Rescigno e A. Sciarrone Alibrandi, Milano, 2004; V. SALAFIA, *Il nuovo modello di società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2003, p. 5; E. LOFFREDO, G. RACUGNO, *Società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2008, II, p. 241; G. ZANARONE, *Quale modello legale per la nuova s.r.l.?*, in *Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private*, a cura di P. Benazzo, S. Patriarca e G. Presti, Milano, 2003. S. SANZO, *Società a responsabilità limitata. Disciplina, struttura e problemi applicativi*, Milano, 2009. F. FARINA, *Nuova s.r.l. e mercato*, in *La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative*, a cura di F. Farina, C. Ibba, G. Racugno e A. Serra, Milano, 2004.

¹²⁵ L'opera di riforma introdotta con il d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, è stata emanata in esecuzione della delega al governo contenuta nella l. 3 ottobre 2001, n. 366.

¹²⁶ M. STELLA RICHTER JR, voce "Società (riforma delle)", in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXXIII, Roma, 2003, p. 1. In particolare, si era notato che la realtà italiana utilizzava indistintamente i vari modelli di società di capitali, pur essendo la nostra economia caratterizzata dalla presenza di piccole e medie imprese. Inoltre, nel nostro ordinamento si riscontrava il più alto utilizzo dello schema societario della s.p.a. rispetto alle altre realtà in cui esso è comunque presente (ID., *o.l.n.c.*)

¹²⁷ ID., *o.l.n.c.* La Relazione Mirone alla legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, fa constatare che si era avuto «un massiccio, diffuso ricorso al modello della società per azioni, ed una parallela marginalizzazione del modello della società a responsabilità limitata» (G. PETROBONI, *Le competenze gestorie dei soci nella società a responsabilità limitata. Regime legale e modelli statutari.*, Milano, 2001, p. 2).

¹²⁸ La s.r.l. viene introdotta nel nostro ordinamento con il codice del '42 che dettò una disciplina per tale tipo societario che ricalcava la disciplina prevista per la s.p.a., seppur con alcune differenze, alcune di dettaglio ed altre rilevanti (G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 8-9).

prassi ha creato difatti «un distacco fra schema legale e sua applicazione»¹²⁹ e detta, così, un massiccio intervento riformatore soprattutto per il modello societario in esame.

In tale prospettiva, si è ritenuto che modelli societari come la s.r.l. che non necessitano di finanziamenti esterni, con una compagine societaria ristretta ed eventualmente a carattere familiare, non possono essere organizzati allo stesso modo di modelli societari per i quali è prevista anche un'eventuale quotazione nei mercati regolamentati con conseguenti vincoli normativi legati ad esigenze di trasparenza, organizzazione, controllo e comunicazione¹³⁰.

La commissione Mirone¹³¹, inoltre, precisava che la nuova s.r.l. doveva presentarsi pronta a rispondere «alle esigenze imprenditoriali di pochi soci legati da forti vincoli personali e indirizzati ad un'attività di piccolo-media impresa, con disciplina fortemente semplificata ed ampia autonomia nel deliberare il proprio modello organizzativo, [caratterizzandosi] per l'ampio spazio riconosciuto all'autonomia statutaria, per la libertà delle forme organizzative e per la centralità della posizione del socio»¹³².

La s.r.l., dunque, doveva cessare di essere una “piccola società per azioni”¹³³ con tutte le rigidità e gli oneri che da ciò derivavano: oltre alle già richiamate circostanze, tale assunto poneva anche problemi interpretativi per i numerosi richiami di articoli della s.p.a.¹³⁴ ed, al riguardo, la dottrina appariva divisa circa l'applicazione analogica della disciplina della s.p.a. alla s.r.l.¹³⁵

¹²⁹ G. ZANARONE, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 1, 2003, p. 58.

¹³⁰ *Schema di disegno di legge delega per la riforma del diritto societario* predisposto dalla commissione Mirone e relativa relazione illustrativa, in *Riv. soc.*, 2000, p. 14 ss. Devono eliminarsi dal modello della s.r.l. tutti i vincoli che nella s.p.a. sono posti a tutela dei soci risparmiatori, assenti in tale modello, e deve eliminarsi ogni obbligo di adozione della struttura corporativa (G. ZANARONE, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 1, 2003, p. 58).

¹³¹ Tale commissione, presieduta da Antonino Mirone, fu istituita con d.m. 24 luglio 1998; essa presentò uno schema di disegno di legge delega per la riforma del diritto societario il 15 maggio 2000. Il 26 maggio il Governo lo inviò al Parlamento per l'approvazione ma il relativo *iter* non fu completato prima della fine della legislatura. Con il successivo rinnovo del Parlamento, venne riproposto alla Camera lo stesso testo che fu approvato dal Senato, anche se con qualche modifica rispetto alla bozza Mirone, il 28 settembre 2001.

¹³² G. PETROBONI, *Le competenze gestorie dei soci nella società a responsabilità limitata. Regime legale e modelli statutari.*, cit., p. 3.

¹³³ «La s.r.l. si affianca dunque alla s.p.a., pur differenziandosene per una maggiore semplicità; ed il rapporto di sostanziale derivazione organizzativa e regolamentare così instaurato si materializza anche nella topografia del codice civile, “nel quale la società a responsabilità limitata non è che una minore società per azioni e segue quindi la disciplina di questa”. Ne risulta un tipo legislativo di s.r.l. che della s.p.a. sostanzialmente condivide la tendenziale rigidità organizzativa, sia pure parzialmente temperata dai varchi talora offerti a scelte difformi dell'autonomia privata» (M. PERRINO, *La nuova s.r.l. nella riforma delle società di capitali*, in *Riv. soc.*, 5, 2002, p.1121).

¹³⁴ Tutti i richiami che venivano effettuati ad articoli della disciplina della s.p.a. avevano carattere definitivo, ossia non erano mai «indeboliti dalla clausola “in quanto compatibili” o da clausole analoghe» (G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 9).

¹³⁵ Parte della dottrina riteneva che, per le affinità presenti tra i due modelli societari, in caso di lacuna nella disciplina della s.r.l., fossero applicabili per analogia le norme dettate per la s.p.a., nonostante l'assenza di un richiamo legislativo. Altra parte della dottrina, invece, riteneva che nel caso di omissioni di richiami di articoli,

In tale prospettiva, principi cardini dell'intervento riformatore sono stati dunque: la rilevanza centrale del socio, l'importanza attribuita ai rapporti contrattuali tra i soci e l'ampia autonomia riservata allo statuto, soprattutto in materia di forme organizzative, procedimenti decisionali e posizioni soggettive dei soci¹³⁶.

In particolare, la centralità del socio assurge a principio guida del nuovo assetto normativo della s.r.l. prefigurando una tipologia di socio coinvolto alla gestione e che rende incompatibile con esso un organo amministrativo indipendente dai soci; tale principio intende riferirsi anche al socio in quanto tale come singolo contrapposto alla collettività dei soci e, dunque, come minoranza contrapposta alla maggioranza in un'ottica di tutela¹³⁷. I soci, nella prospettiva della loro centralità, vedono attribuirsi i diritti sociali non in base alla loro partecipazione sociale bensì *uti singulus*¹³⁸.

Sempre nella prospettiva della centralità del socio, vi è il richiamo ai "rapporti contrattuali tra i soci": con ciò si intende la necessità di valorizzare il contratto, in senso formale e sostanziale, nella regolamentazione dei rapporti tra tali soggetti¹³⁹.

Ampio spazio viene concesso anche all'autonomia statutaria, non tanto per portare la disciplina societaria nell'alveo del contratto, quanto perché l'ordinamento giuridico deve

stante il quasi perfetto parallelismo tra le due discipline, questi dovevano considerarsi come «volontà legislativa di non applicazione, assumendo il significato di statuizioni negative». In tal caso, l'interprete si sarebbe dovuto rivolgere alla disciplina delle società di persone, in particolare della collettiva (G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 10, nota 16).

¹³⁶ Al riguardo, da segnalare è l'art. 3 della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 che testualmente prevede: «1. La riforma della disciplina della società a responsabilità limitata è ispirata ai seguenti principi generali: a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci; b) prevedere un'ampia autonomia statutaria; c) prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi».

¹³⁷ Si segnali anche, nell'ambito dell'opera di riforma, un orientamento contrapposto a quello segnalato al riguardo che opta per una valorizzazione della collettività nei confronti dei singoli. (G. ZANARONE, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, cit., p. 72-73).

¹³⁸ ID., p. 78 «I diritti sociali, mentre nella s.p.a. ineriscono tendenzialmente all'azione più che alla persona, sì che il socio ne annovera in quantità e specie rapportate al numero e alla categoria delle azioni possedute, fanno capo nella s.r.l. tendenzialmente alla persona anziché alla quota, con la conseguenza che il socio è titolare di essi indipendentemente dall'entità della propria partecipazione (si è detto icasticamente che nella s.r.l. il socio è un *prius* rispetto alla quota mentre nella s.p.a. è l'azione ad essere un *prius* rispetto al socio)» (ID., *o.l.u.c.*).

¹³⁹ «Tale valorizzazione va intesa innanzitutto in senso formale, a significare cioè che, sul piano dei rapporti tra i soci, l'autonomia privata non ha bisogno di esplicita autorizzazione né per regolare una materia non regolata dalla legge, né per regolarla in modo diverso dalla legge, incontrando l'unico limite dell'eventuale natura imperativa di quest'ultima, secondo la regola generale enunciata in materia negoziale dal primo comma dell'art. 1322 c.c. [...] Da un punto di vista sostanziale, invece, parlare di centralità dei rapporti contrattuali tra i soci significa sottolineare l'esigenza che, in tema di rapporti interni, il legislatore debba fare un passo indietro e dunque o non regolare la materia o regolarla con norme prevalentemente dispositive» (G. ZANARONE, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, cit., p. 84-85).

contribuire al sistema economico favorendo la crescita e la competitività delle imprese attraverso la predisposizione di snellezza, duttilità e semplicità del modello¹⁴⁰.

L'ampia autonomia riconosciuta nel nuovo modello di s.r.l. consente di modellare la struttura organizzativa, patrimoniale e finanziaria della società alle specifiche esigenze di coloro che ne sono i proprietari¹⁴¹. In tale prospettiva, ogni socio ha il potere di negoziare l'ordinamento interno della società avvicinandolo al modello della s.p.a. oppure delle società di persone, a seconda delle esigenze da soddisfare¹⁴².

La s.r.l., nell'assetto *post* riforma, viene dunque dotata di «un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive» eliminando, pertanto, ogni rinvio alla disciplina della s.p.a. che aveva procurato i già richiamati problemi interpretativi e conferendo alla s.r.l. un'indipendenza tipologica rispetto alla s.p.a.¹⁴³

La s.r.l., in tal modo, si avvicina alla struttura delle società di persone tanto che in dottrina si è addirittura parlato di “società di persone a responsabilità limitata”¹⁴⁴. Non vi è dubbio, però, che essa - nonostante condivide delle caratteristiche con le società di persone - resti pur sempre una società di capitali e ciò è rilevabile sia dal punto di vista formale che sostanziale: dal primo a causa della collocazione sistematica del complesso di norme della s.r.l., inserite nel Capo VII del Titolo V al quale segue il Capo VIII dedicato allo “Scioglimento e liquidazione delle società di capitali”, applicabile anche alla s.r.l. e fugando ogni dubbio in merito; dal punto

¹⁴⁰ ID., p. 67; M. PERRINO, *La nuova s.r.l. nella riforma delle società di capitali*, cit., p. 1124-1125. «E poiché uno dei principali fattori di crescita è costituito dalla capacità di innovazione, legata alle scelte dell'imprenditore, l'ordinamento deve fare in modo che queste si esplichino con il minimo possibile di limitazioni: con quelle sole- vale a dire- che appaiano strettamente funzionali alla tutela dei diversi interessi coinvolti» (G. ZANARONE, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, cit., p. 68.). Tale tendenza di ampliamento dell'autonomia statutaria, con riferimento a tipi societari assimilabili alla s.r.l., è stata posta in essere nella maggior parte dei paesi europei e non (ID., o.c., p. 68-69). Ad esempio, in Germania la s.r.l. (GmbH) è connotata dalla libertà delle forme e delle strutture (cd. *Gestaltungsfreiheit*) secondo la regola per cui tutto ciò che non è espressamente vietato può essere disposto per contratto dai soci (M. PERRINO, *La nuova s.r.l. nella riforma delle società di capitali*, cit., p.1124-1125).

¹⁴¹ G. ZANARONE, *La nuova s.r.l. fra società di persone e società di capitali*, in *La riforma del diritto societario*, Milano, 2003, p. 239 ss.

¹⁴² G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Commentario Schlesinger*, Milano, 2010, p. 98 ss. Difatti, il legislatore prevede talora delle regole ispirate ai modelli personalistici attribuendo, però, la possibilità per i soci di derogarvi a favore di norme proprie dei modelli capitalistici; talaltra prevede norme che ricalcano quelle proprie della s.p.a. consentendo, allo stesso tempo, ai soci di poter scegliere soluzioni proprie delle società di persone (ID., o.l.u.c.). I soci hanno, inoltre, l'ampia libertà di scegliere le regole di funzionamento della società avvicinandola, anche in tal caso, al modello di s.p.a. oppure ai modelli personalistici (ID., o.c., p. 105).

¹⁴³ ID., o.l.u.c.

¹⁴⁴ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 12.

di vista sostanziale, invece, perché essa presenta tutti i tratti caratteristici propri di una società di capitali¹⁴⁵.

Innegabile è, però, il fatto che nella “nuova” s.r.l. le caratteristiche principali delle società di capitali appaiono in maniera più flebile e sfocata rispetto al precedente modello tant’è che, con riferimento ad essa, si parla di «modello capitalistico attenuato» anche per l’ampia autonomia statutaria che permette ai soci di plasmare la disciplina dello statuto in base alle proprie esigenze¹⁴⁶.

Sicuramente l’assetto della s.r.l. dopo la riforma del 2003 ne esce totalmente modificato e si caratterizza per un’articolazione più snella e con una partecipazione più diretta e attiva dei soci alla vita sociale, adattandosi meglio alle imprese medio-piccole con compagine societaria ristretta o addirittura familiare¹⁴⁷.

1.2 segue. Centralità e rilevanza del socio nella «nuova» s.r.l.

Elemento di assoluta centralità e rilevanza all’interno della «nuova» s.r.l. è rappresentato dal socio, la cui peculiare caratterizzazione in tale ambito costituisce un connotato tipologico di tale modello societario.

¹⁴⁵ ID., *o.l.u.c.* Essa prevede, infatti, un’organizzazione di tipo corporativo con la presenza necessaria di una pluralità di organi ciascuno con le proprie competenze (ossia l’assemblea, l’organo di gestione, e l’organo di controllo); opera al suo interno il principio maggioritario quale regola di funzionamento degli organi sociali; secondo il principio plutocratico, i poteri del socio sono correlati alla quota di capitale sottoscritta e vi è, almeno come regola, la libera trasferibilità e la partecipazione sociale (ID., p. 12-13). Inoltre, altra dottrina ritiene che l’organizzazione della società a responsabilità limitata, come risulta dalla riforma, segua sostanzialmente il modello corporativo (V. BUONOCORE, *L’organizzazione interna della società a responsabilità limitata riformata*, cit., p. 591 ss.). Anche altre motivazioni hanno fatto concludere che il modello legale della nuova s.r.l. sia di natura capitalistica: *in primis*, perché, se nell’atto costitutivo non è espresso diversamente, i conferimenti devono essere fatti in denaro e ciò rappresenta un dato tipico delle società di capitali; nella s.r.l. vi è proporzionalità tra conferimenti, quote e diritti sociali così come nella s.p.a. e, infine, la presenza di più amministratori rende applicabili i criteri della collegialità (G. RACUGNO, *La struttura personalistica della s.r.l.*, in *Riv. giur. sarda*, 2004, II, p. 877 ss.). Infine, per ciò che concerne la sua collocazione sistematica all’interno dell’impianto codicistico, si osserva che, a causa del suo accentuato grado di flessibilità, viene collocata subito dopo le società di persona ma immediatamente prima delle società azionarie “chiuse” (P. P. FERRARO, *Le situazioni soggettive del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 66).

¹⁴⁶ G. ZANARONE, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, cit., p. 80; P. SPADA, *Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla “nuova” società a responsabilità limitata)*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, p. 490; V. BUONOCORE, *L’organizzazione interna della società a responsabilità limitata*, cit., 2004, I, p. 592.

¹⁴⁷ G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, Torino, 2011, p. 7.

A causa dell'alto grado di personalizzazione della s.r.l. affidato, per giunta, alla volontà concorrente di ogni socio, quest'ultimo assume la veste di “negoziatore” delle regole organizzative e di funzionamento della società¹⁴⁸.

Tale potere negoziale rappresenta «il primo momento di rilevanza della persona del socio»¹⁴⁹ e, allo stesso tempo, costituisce «lo strumento attraverso cui è possibile accentuare tale rilevanza, fissando di volta in volta il grado di personalizzazione della società»¹⁵⁰.

Difatti, nella s.r.l. si assiste ad una accentuata “soggettivizzazione” delle funzioni d'impresa con un sistema che passa, sul piano normativo, dalla divisione di organi e competenze a dei poteri che ruotano attorno alla persona del socio.

L'intervento di riforma ha consentito, in effetti, una partecipazione diretta del socio alle vicende della società, prescindendo dalla sussistenza o meno in capo allo stesso del potere di amministrazione¹⁵¹.

Quanto detto trova conferma anche nella possibilità di attribuire al socio, tramite l'atto costitutivo, dei diritti sociali che sono del tutto intrasferibili ma che non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.

Ne deriva che le vicende relative alla persona del socio inevitabilmente si riflettono sul vincolo sociale a causa della personalizzazione della quota. Dunque il contratto sociale può attribuire l'*intuitus personae* al rapporto tra la società e il singolo socio¹⁵².

Quanto detto, però, non deve far perdere di vista che la rilevanza della persona del socio all'interno della s.r.l. assume comunque un connotato diverso rispetto a quello proprio delle società di persone, stante la responsabilità illimitata dei soci (o di alcuni di essi) per le obbligazioni sociali all'interno di queste ultime¹⁵³.

Dalla legge della riforma societaria emerge la figura del “socio imprenditore”, ossia un soggetto che investe capitali propri in una società con l'intento di gestire personalmente l'impresa o comunque di influire direttamente sulla sua gestione (art. 3, n.1). E' possibile parlare di “socio imprenditore” in virtù del rapporto che sussiste tra il socio stesso e la

¹⁴⁸ M. PERRINO, *La “rilevanza del socio” nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, in V. Santoro (a cura di), *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, Milano, 2003, p. 148.

¹⁴⁹ P. P. FERRARO, *Le situazioni soggettive del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 67.

¹⁵⁰ ID., *o.l.u.c.*

¹⁵¹ M. PERRINO, *La “rilevanza del socio” nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, cit., p. 130; P. SPADA, *Diritto commerciale, Elementi*, Padova, 2009, p. 31; P. P. FERRARO, *Le situazioni soggettive del socio di società a responsabilità limitata*, cit., pp. 69 e 161.

¹⁵² M. PERRINO, *La “rilevanza del socio” nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, cit., p. 130; P. P. FERRARO, *Le situazioni soggettive del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 70.

¹⁵³ ID., *o.c.*, p. 7.

direzione dell'impresa sociale: tale soggetto può essere definito imprenditore per la signoria che esercita sulla società così come avviene per l'imprenditore individuale¹⁵⁴. Difatti, anche se il socio non ha un potere di amministrazione è possibile comunque qualificarlo come "imprenditore" nei termini sopra specificati non essendo necessario, per l'acquisto di tale qualifica, l'esercizio del potere di amministrazione. Ciò che, invece, è rilevante è «quella particolare posizione di potere sull'impresa, equivalente a quella in cui si trova l'imprenditore individuale»¹⁵⁵. Occorre precisare, al riguardo, che la dissociazione tra proprietà e direzione, propria della s.p.a., non è più riscontrabile nella s.r.l. come risulta dalla riforma. La correlazione tra proprietà e direzione appare una caratteristica dei modelli societari più elementari che il legislatore della riforma ha voluto attribuire anche alla s.r.l. nella classica prospettiva – venuta meno solo nella s.p.a.- secondo cui chi investe il proprio patrimonio e rischia ha anche il potere di conduzione dell'impresa sociale¹⁵⁶.

Il modello di s.r.l., come risulta dalla riforma, è diretto, dunque, a garantire una costante partecipazione diretta di tutti i soci all'esercizio dell'impresa sociale a prescindere dalla sussistenza o meno del potere di amministrare in capo al singolo socio, rilevando invece la posizione di potere che il socio ha sulla società, in coerenza con la rilevanza che l'elemento personalistico presenta in tale modello societario¹⁵⁷.

È possibile affermare, pertanto, che nonostante la s.r.l. sia una società di capitali al suo interno viene esaltata la centralità e la rilevanza del socio facendogli assumere un ruolo attivo

¹⁵⁴ ID., o.c., p.75-76. In tal caso, però, quando si discorre di "imprenditore" non si fa riferimento all'art. 2082 c.c. ma appare più corretto «fare riferimento all'art. 2086 c.c., rubricato «*direzione e gerarchia nell'impresa*», il quale considera l'organizzazione interna dell'impresa e la posizione che assume l'imprenditore rispetto a tale organizzazione, identificandolo come colui che è posto a «*capo dell'impresa*», ossia il soggetto che è collocato al vertice della struttura aziendale, avendo il potere di dirigere l'attività produttiva» (ID., o.c., p.75). Si rimanda a : S. BARTOLOMUCCI, *Il socio imprenditore nella nuova s.r.l.*, Milano, 2007.

¹⁵⁵ ID., o.c., p. 85. In tale prospettiva, occorre sottolineare che il carattere dell'imprenditorialità che caratterizza il socio di s.r.l. emerge da diversi dati della disciplina normativa di tale modello societario. In tal senso, l'art. 2468, comma 3, c.c. attribuisce al socio il potere di incidere sulla direzione dell'impresa sociale, con la possibilità di assumere, in virtù dell'atto costitutivo, delle importanti prerogative circa l'amministrazione della società fino al punto di poterla gestire direttamente. Inoltre, il socio si vede attribuiti degli strumenti di autotutela, come il diritto di recesso, il diritto di controllo sulla gestione, la legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori con la possibilità di ottenere la revoca giudiziale degli stessi (ID., o.c., p. 10).

¹⁵⁶ ID., o.c., p. 11. In tal modo, viene a crearsi una contrapposizione tra società azionarie ed altri modelli di società: nelle prime si nota la presenza di una gran parte dei soci che «è costituita da semplici fornitori di capitali»; nelle altre, invece, i soci, o alcuni di essi, vanno ad assumere un ruolo imprenditoriale (ID, *o.l.u.c.*).

¹⁵⁷ ID., o.c., p. 84-85; G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, cit., p. 67 ss. In tale prospettiva, «il socio imprenditore deve essere inteso come colui che, senza avere la titolarità dell'iniziativa imprenditoriale, acquista nell'ambito dell'organizzazione dei processi decisionali un ruolo preponderante, in base ad una serie di situazioni giuridiche soggettive derivanti dalla misura della partecipazione sociale, dalla legge e dall'atto costitutivo, che gli consentono di indirizzare nel senso da esso voluto l'azione della società e la relativa impresa» (P. P. FERRARO, *Le situazioni soggettive del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 87).

all'interno della *corporate governance* per ciò che concerne, innanzitutto, i «meccanismi vitali di funzionamento dell'ente e sul piano dell'adozione delle scelte strategiche per l'esercizio dell'attività produttiva»¹⁵⁸.

2. Privatizzazione del controllo sull'amministrazione nella «nuova» s.r.l. nella prospettiva di valorizzazione dei rapporti contrattuali tra i soci.

Il mutamento di fisionomia subito dall'assetto della s.r.l. ha inciso in maniera notevole anche sulla disciplina del controllo.

Quest'ultima rappresenta uno degli aspetti dal carattere più spiccatamente personalistico di tale modello societario tanto da far apparire giustificato il giudizio di “privatizzazione del controllo” sull'amministrazione¹⁵⁹.

Con tale espressione si intende «quel fenomeno con cui si attribuiscono ai soci gli strumenti in grado di risolvere potenziali conflitti interni, eliminando intrusioni esterne, attraverso l'elisione di qualsiasi ingerenza e controllo di stampo giudiziario»¹⁶⁰.

Si è in presenza, dunque, di un controllo «affidato integralmente al socio (e, ove vi sia, al collegio sindacale), reso più efficiente dall'azione individuale di responsabilità e dalla possibilità di revoca d'urgenza dell'amministratore, sempre a iniziativa individuale, con norma nuovamente di stampo personalistico»¹⁶¹.

Nella prospettiva della privatizzazione del controllo, occorre sottolineare che quest'ultimo è affidato interamente al socio, nell'ottica di valorizzazione del socio all'interno della *governance* societaria¹⁶², ritenendo che il modello della s.r.l. «in quanto caratterizzato dalla

¹⁵⁸ ID., o.c., p. 162.

¹⁵⁹ N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.* 2005, 02, p. 156; R. AMBROSINI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata*, in *Le società*, 12, 2005, p. 1544; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, Milano, 2010, p. 18.

¹⁶⁰ G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, Torino, 2011, p. 22.

¹⁶¹ M. RESCIGNO, Osservazioni sul progetto di riforma del diritto societario in tema di società a responsabilità limitata, in A.A. V.V., a cura di Benazzo, Patriarca, e Presti, *Il nuovo diritto societario tra società aperte e società private*, Milano, 2003, p. 49 ss.

¹⁶² N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 156;

partecipazione personale dei soci, presuppone una loro presenza attiva nella vita della società»¹⁶³.

Il legislatore pertanto, come già detto in precedenza, attribuisce al socio di s.r.l. «un “ruolo attivo” nell’ambito dell’organismo societario; ma è ancor prima sul piano dell’autonomia privata che si manifesta in tutta la sua portata la rilevanza che, nel modello di società in questione, viene ad assumere la qualità di socio, il quale dispone, appunto di un ampio potere negoziale nel (concorrere a) definire la struttura organizzativa, patrimoniale e finanziaria dell’ente»¹⁶⁴.

Non a caso, la disciplina provvede ad attribuire ai soci dei cd. strumenti di *voice* e di *exit*: i primi costituiscono dei veri e propri strumenti di partecipazione attiva del socio che gli consentono di incidere sulle scelte della società e sui comportamenti dei soggetti che le adottano; gli strumenti di *exit*, invece, vanno ascritti alla facoltà di liberarsi del vincolo sociale¹⁶⁵.

Il profilo della privatizzazione del controllo appare giustificabile nell’ottica dell’autonomia dei soci nella s.r.l. che si concretizza anche attraverso l’arretramento delle norme imperative a favore di regole più flessibili e meno onerose, favorendo la crescita e la competitività delle piccole e medie imprese¹⁶⁶.

Si ricorda, al riguardo, che l’intervento riformatore che notevolmente ha inciso sulla s.r.l. fa propria l’idea, dominante tra la fine del secolo scorso e quello attuale, di lasciare ampio spazio alle dinamiche del mercato favorendo il passaggio dalla legge al contratto, «concepito come fonte di diritto nuovo, non quale mera applicazione del diritto»¹⁶⁷.

Anche il mancato richiamo all’art. 2409 c.c. è giustificabile con l’intento di privatizzare il controllo, incanalando quest’ultimo nella prospettiva di valorizzazione dei rapporti contrattuali tra i soci tale da rendere superflua e contraddittoria qualsiasi forma di intervento da parte del giudice¹⁶⁸.

Il controllo nella sua attuale modulazione trova genesi anche nello sforzo compiuto dal riformatore di emancipare del tutto la s.r.l. dalla s.p.a.; ne risulta, quindi, una s.r.l. a compagine

¹⁶³ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 17.

¹⁶⁴ P. P. FERRARO, *Le situazioni soggettive del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 65; M. RESCIGNO, Osservazioni sul progetto di riforma del diritto societario in tema di società a responsabilità limitata, in A.A. V.V., a cura di Benazzo, Patriarca, e Presti, *Il nuovo diritto societario tra società aperte e società private*, Milano, 2003, p. 49 ss.

¹⁶⁵ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, Milano, 2007, p. 7.

¹⁶⁶ G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 4.

¹⁶⁷ ID., p. 3.

¹⁶⁸ Tale aspetto verrà esaminato in maniera approfondita nel prosieguo del capitolo.

più ristretta rispetto alla s.p.a. ma con tutti i soci interessati alla gestione ed attivi e partecipi a tutte le vicende sociali.

3. Titolarità del diritto di controllo e soggetti legittimati all'esercizio del diritto. L'amministratore di fatto e l'amministratore indiretto.

In via preliminare - come è stato già accennato in precedenza - occorre dire che il diritto di controllo spetta ad ogni singolo socio indipendentemente dalla propria quota di capitale sociale e dalla presenza o meno del collegio sindacale, come invece accadeva in passato. Oggi, dunque, ciascun socio è messo in condizione di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione¹⁶⁹.

L'art. 2476 c.c. attribuisce i diritti di informazione e di consultazione ai «soci che non partecipano all'amministrazione», utilizzando – come è stato già detto in precedenza - espressione identica a quella adoperata dal legislatore nell'art. 2261 c.c. in tema di società di persone¹⁷⁰. Non a caso gli artt. 2476 e 2261 c.c. rappresentano una chiara espressione del controllo all'interno delle strutture organizzate che svolgono attività economica.

Sicuramente tale disposizione normativa andrà letta alla luce di un'interpretazione sostanziale sì che, stando al dato letterale, sembrerebbe che l'art. 2476 c.c., per la sua formulazione ampia e generica, voglia escludere dalla legittimazione al controllo qualsiasi socio che, in maniera sostanziale, sia coinvolto nella gestione¹⁷¹.

¹⁶⁹ E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2005, VI, p. 792. Il vecchio art. 2489 c.c. disponeva che «nelle società in cui non esiste il collegio sindacale, ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale hanno inoltre il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione».

¹⁷⁰ Si veda al riguardo: O. CAGNASSO, *Commento all'art. 2476 c.c.*, in *Il nuovo diritto societario*. Commentario a cura di G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004.

¹⁷¹ M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, in *Giur. comm.*, 2006, I, p. 659.

Il potere-dovere di controllo che spetta agli amministratori, invece, non richiede una specifica previsione normativa in quanto è strettamente correlato agli obblighi che ineriscono alla loro funzione¹⁷².

Sostanziale, infatti, è la diversità tra la *ratio* che sottende al potere di controllo attribuito ai soci non amministratori e a quella propria del potere-dovere spettante agli amministratori: la prima esprime ragioni di tutela del socio, in particolare, di tutela delle minoranze rispetto alla maggioranza ed è tesa a garantire una costante e penetrante informazione per i soci che non partecipano alla gestione.

Il controllo dell'amministratore, invece, essendo correlato alla funzione che tale soggetto svolge, deve essere esercitato a tutela della società, di interessi generali o di terzi, secondo la diligenza richiesta, onde evitare che l'amministratore incorra in una responsabilità gestoria¹⁷³.

Al tal punto, la questione che preme affrontare riguarda l'attribuzione o meno del diritto di controllo al socio che – pur essendo formalmente escluso dall'amministrazione della società – sostanzialmente partecipa all'amministrazione sociale senza essere, dunque, investito dei relativi poteri: il cd. amministratore di fatto¹⁷⁴.

Tale fenomeno è maggiormente presente nelle piccole società di capitali – soprattutto nelle s.r.l. - con compagine societaria ristretta, spesso a base familiare, nelle quali molto di frequente il socio esercita di fatto la funzione amministrativa, in mancanza di una formale investitura come amministratore¹⁷⁵.

¹⁷² G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 69; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 4; E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 793.

¹⁷³ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 70; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 4.

¹⁷⁴ La configurazione del cd. amministratore di fatto rappresenta «una “tecnica di ricostruzione della fattispecie”, che ha una valenza puramente strumentale, con finalità sanzionatoria, in quanto è diretta a prevenire e fronteggiare l'elusione delle regole imperative poste dalla legge a presidio del corretto esercizio della funzione gestionale, la quale pertanto rileva prioritariamente sotto il profilo della responsabilità» (P. P. FERRARO, *Le situazioni soggettive del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 137). Autorevole dottrina (N. ABRIANI, *Gli amministratori di fatto delle società di capitali*, Milano, 1998, p. 14) ritiene che la configurazione della figura dell'amministratore di fatto vada collocata nell'alveo dei cd. rapporti di fatto. Si fa riferimento a questi ultimi nei casi in cui «i comportamenti attuativi nei quali i rapporti si concretano surrogano la (mancante) fonte contrattuale, tradizionalmente fondata sul consenso delle parti» (P. PERLINGIERI, *Istituzioni di diritto civile*, Napoli, 2012, p. 258). In tali casi si assiste ad una «dissociazione tra fonte e rapporto» in quanto a quest'ultimo si applica la disciplina delle obbligazioni nonostante la fonte non sia il contratto. I rapporti contrattuali di fatto possono essere, sostanzialmente di tre tipi: *a)* rapporti basati su un “contatto sociale”, come i rapporti di cortesia; *b)* rapporti inerenti all'inserimento in un contesto “comunitario”, come la società e il lavoro di fatto; *c)* rapporti che sorgono in virtù di un obbligo sociale di prestazione (Id., o.c., p. 259).

¹⁷⁵ P. P. FERRARO, *Le situazioni soggettive del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 137. Il fenomeno del cd. amministratore di fatto è diffuso nelle s.r.l. piuttosto che nelle società di persone in quanto queste ultime il potere di amministrare è ricondotto alla qualità di socio e vige la regola generale della responsabilità personale ed

Si tratta di un soggetto che «senza essere fornito di formale investitura assembleare (o statutaria), ha esercitato in linea di fatto le funzioni sostituendosi nei compiti di gestione della società- o meglio, anche chi a) in assenza di una efficace deliberazione assembleare di nomina, ha esercitato, b) in modo continuativo¹⁷⁶, c) funzioni gestorie riservate dalla legge agli amministratori di diritto della società¹⁷⁷, d) in una posizione di autonomia decisionale, in funzione sostitutiva o anche meramente cooperativa (ma non subordinata) rispetto a questi ultimi»¹⁷⁸.

Pertanto alla luce di ciò, l'interpretazione sostanziale consente certamente di escludere dal novero dei soggetti legittimati all'esercizio del diritto di controllo l'amministratore di fatto per la sua partecipazione alla gestione sociale.

Egli anche se formalmente è un socio che non partecipa all'amministrazione, sostanzialmente è da considerarsi come un soggetto passivo dell'esercizio del diritto in questione in quanto ci si trova di fronte ad un'ipotesi di "amministrazione deformalizzata"¹⁷⁹.

Oltretutto, l'attribuzione del diritto di controllo a tale soggetto non ha neanche ragion d'essere: a causa del suo coinvolgimento nella gestione sociale egli sicuramente non avrà ragione di porre in essere una domanda di consultazione o di informazione data la sua partecipazione alla gestione sociale che lo rende edotto al riguardo.

illimitata dei soci per le obbligazioni sociali che viene pacificamente estesa anche ai soci occulti ed apparenti (ID., o.c., p. 139).

¹⁷⁶ L'esercizio delle funzioni amministrative deve essere continuativo, ossia deve possedere carattere sistematico e non occasionale tale da porre in essere una vera e propria attività di amministrazione esercitata in modo professionale. Inoltre soltanto con la configurazione di quest'ultima può far sorgere in capo al soggetto che l'ha esercitata le relative responsabilità connesse al corretto esercizio della gestione sociale. Difatti, in presenza di soli singoli atti di gestione, i soggetti eventualmente danneggiati possono ricorrere al generale rimedio risarcitorio dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., laddove esistano i presupposti (P. P. FERRARO, *Le situazioni soggettive del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 139-140).

¹⁷⁷ Per la qualifica di un soggetto come amministratore di fatto, occorre considerare il compimento di «atti di alta gestione, ossia l'adozione di scelte strategiche e di particolare rilievo per l'impresa sociale, ma anche gli atti di amministrazione rientranti nella gestione corrente della società, che anzi hanno una notevole valenza indiziaria, specie se reiterati con una certa frequenza» (P. P. FERRARO, *Le situazioni soggettive del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 141). Ovviamente tale parametro è relativo in quanto va sempre correlato al modello societario e all'oggetto sociale ma, ad ogni modo, l'azione dell'amministratore di fatto deve investire profili qualificanti dell'amministrazione sociale o comunque deve riverberarsi inevitabilmente sulla gestione sociale e l'amministratore di fatto deve trovarsi in una posizione sovraordinata o quantomeno equivalente rispetto agli altri amministratori (ID., o.l.u.c.).

¹⁷⁸ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 193-194. In materia si veda: N. ABRIANI, *Gli amministratori di fatto nelle società di capitali*, Milano, 1998. A. BORGIOI, *Amministratori di fatto e direttori generali*, in *Giur. comm.*, 1975, I.

¹⁷⁹ M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, cit., p. 659; R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 194; P. P. FERRARO, *Le situazioni soggettive del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 138. In senso contrario, M.G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, Milano, 2010, p. 24 ss.; A. SIRONI, *L'esercizio del controllo individuale dei soci nella società a responsabilità limitata*, cit., p.1115.

Lo stesso ordine di considerazioni e di conclusioni valgono anche per la figura del cd. amministratore indiretto, ossia quel soggetto che non opera personalmente atti di gestione ma lo fa per il tramite di coloro che formalmente sono amministratori ponendo in essere un sistematico e penetrante condizionamento su questi ultimi¹⁸⁰.

Al riguardo, assume rilevanza per la sussistenza di tale fattispecie «la prova di un'ingerenza sistematica nella gestione, attraverso l'effettiva adozione delle decisioni gestionali», non rilevando, a tal fine, il fisiologico governo della società da parte di coloro che dispongono della maggioranza in assemblea¹⁸¹.

Ciò che rileva è il rapporto che intercorre tra gli amministratori e il cd. amministratore indiretto: è necessario che i primi abbiano operato ponendo in essere in maniera sistematica¹⁸², acritica e vincolante le direttive impartite dal soggetto “non-amministratore”¹⁸³.

Pertanto, anche all'amministratore indiretto si è concordi nel non attribuirgli il diritto di controllo sulla gestione in quanto egli concorre «alla formazione del generale indirizzo gestorio della società e alla realizzazione di una pluralità di atti in cui si esplica la gestione societaria dell'ente»¹⁸⁴.

¹⁸⁰ N. ABRIANI, *Gli amministratori di fatto delle società di capitali*, cit., p. 235 ss; P. P. FERRARO, *Le situazioni soggettive del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 142. Il caso emblematico, al riguardo, è rappresentato dal socio di maggioranza che, pur non essendo amministratore, pone in essere un condizionamento sistematico sulle scelte dei soggetti che formalmente svolgono le funzioni amministrative (ID., *o.l.u.c.*).

¹⁸¹ ID., o.c., p. 143.

¹⁸² L'influenza sulla gestione dell'amministratore indiretto deve essere sistematica, prolungata per un certo periodo di tempo e deve riguardare quanto meno le decisioni relative alla gestione quotidiana (ID., *o.l.u.c.*).

¹⁸³ ID., *o.l.u.c.* «Come per l'amministratore di fatto, l'intervento dell'amministratore indiretto nella conduzione dell'amministrazione sociale deve concretizzarsi in vere e proprie direttive gestorie, assunte dagli amministratori di diritto come vincolanti; mentre non può considerarsi sufficiente un'attività puramente consultiva o l'esercizio di un controllo, sia pure incisivo, sull'amministrazione della società, che per altro per la s.r.l. riformata è già di per sé riconosciuto *ex lege* in capo a ciascun socio non amministratore, anche in presenza del collegio sindacale o del sindaco unico» (ID., *o.l.u.c.*).

¹⁸⁴ ID., o.c., p. 144.

3.1 *segue*. Il socio con particolari diritti riguardanti la società ex art. 2468, comma 3, c.c. e il socio con competenze su decisioni in tema di amministrazione ex art. 2479 c.c.

Al riguardo è opportuno analizzare anche la posizione di quei soci ai quali, ai sensi dell'art. 2468 c.c, comma 3, l'atto costitutivo può attribuire particolari diritti riguardanti la società, in particolare riguardo all'amministrazione¹⁸⁵.

Come ritiene parte della dottrina, in tal caso ci si trova al cospetto di diritti di natura corporativa che, seppur attribuiti *ad personam*, «conferiscono posizioni organizzative all'interno della società, che, oltre a essere pienamente disponibili da parte della stessa, dovrebbero essere coerenti e compatibili con la *causa societatis*»¹⁸⁶.

Un orientamento dottrinario ritiene che l'attribuzione di tali singoli diritti non configura affatto un coinvolgimento negli atti di gestione e, non potendo tali soggetti essere qualificati come amministratori, il diritto di controllo è loro attribuito¹⁸⁷.

In effetti, tali soggetti, anche se titolari di particolari diritti inerenti l'amministrazione - e per tale motivo dunque apparirebbero occasionalmente investiti del compito di prendere decisioni gestorie - in virtù della loro carica non potrebbero comunque avere accesso ai documenti sociali¹⁸⁸.

Questa tesi non convince e non appare condivisibile in quanto occorre sostenere che nell'ipotesi dell'attribuzione al socio di particolari diritti ex art. 2468, comma 3, c.c. non è possibile prospettare una soluzione univoca a causa della varietà di diritti che è possibile

¹⁸⁵ Al riguardo si veda: A. SANTUS, G. DE MARCHI, *Sui «particolari diritti» del socio nella nuova s.r.l.*, in *Riv. Notariato*, I, 2004, p. 75; G. PALMIERI, *Principio di proporzionalità, diritti particolari dei soci e autonomia statutaria nella s.r.l.*, in *Riv. soc.*, 5, 2012, p. 877; D. SCARPA, *Diritti particolari del socio di s.r.l. tra tipizzazione, adeguatezza ed eguaglianza*, in www.orizzontideldirittocommerciale.it.

¹⁸⁶ P. P. FERRARO, *Le situazioni soggettive del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 148. Altra parte della dottrina propende per la natura di diritti individuali, ossia dei diritti soggettivi attribuiti al socio attraverso i quali sia possibile perseguire interessi personali e considerando il socio come soggetto terzo rispetto alla società (M. G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 24 ss.; E. FAZZUTTI, *sub art. 2468*, in Sandulli, Santoro (a cura di), *La riforma delle società*, Torino, 2003, p. 58 ss).

¹⁸⁷ E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 794; M.G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 25 ss.; M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, cit., p. 660; F. PARRELLA, *Art. 2476*, in *La riforma delle società. Commentario al d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6*, a cura di Sandulli, Santoro, III, Torino, 2003, p. 125; A. SIRONI, *L'esercizio del controllo individuale dei soci nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 1114.

¹⁸⁸ F. PARRELLA, *Art. 2476*, in *La riforma delle società. Commentario al d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6*, cit., p. 125; M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, cit., p. 660.

attribuire.¹⁸⁹ Tali situazioni, difatti, presentano contenuti eterogenei e molteplici che possono attribuire o non al socio delle funzioni gestorie o un coinvolgimento nella gestione¹⁹⁰.

Al riguardo, pertanto, occorrerà valutare di volta in volta il contenuto effettivo dei particolari diritti riguardanti l'amministrazione ex art. 2468, comma 3, c.c. e valutare se sia possibile o meno attribuire il diritto di controllo al socio¹⁹¹.

Certamente si deve ritenere, ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c., che nel caso in cui il socio, in virtù dei diritti attribuitogli dall'art. 2468, comma 3, c.c., svolga funzioni gestorie - o comunque si ravvisa un suo coinvolgimento nella gestione - l'attribuzione del diritto di controllo gli è preclusa¹⁹².

A diverse conclusioni, invece, si giunge per l'ipotesi in cui l'atto costitutivo riservi al socio delle competenze su decisioni che riguardano l'amministrazione ex art. 2479 c.c. In tal caso, è da notare che il socio è coinvolto nell'amministrazione solo limitatamente ad alcune decisioni e, pertanto, non appare ragionevole escluderlo dall'attribuzione del diritto di controllo in quanto egli non è coinvolto nella gestione *tout court*¹⁹³.

¹⁸⁹ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 196 ss.; V. SANNA, *L'ambito di applicazione dei diritti di controllo spettanti ai «soci che non partecipano all'amministrazione» nella s.r.l.*, in *Giur., comm.*, 2010, I, p. 168.

¹⁹⁰ A titolo esemplificativo, a norma dell'art. 2468, comma 3, c.c. è ammesso che il socio possa avere il diritto di nominare in via diretta uno o più amministratori oppure può avere un particolare diritto di veto in ordine al compimento di determinate operazioni sociali. È possibile inoltre configurare anche un diritto del socio alla carica di amministratore (R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 196 ss.). Al riguardo si rimanda a: M. MAUGERI, *Quali diritti particolari per il socio di società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2004, p. 1483 ss.

¹⁹¹ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 197-198; D. FICO, *Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l.*, in *Società*, II, p. 170; V. SANNA, *L'ambito di applicazione dei diritti di controllo spettanti ai «soci che non partecipano all'amministrazione» nella s.r.l.*, cit., p. 168.

¹⁹² Al riguardo si veda: Trib. Napoli, 13 agosto 2009, in *Società*, 2009, p. 1130.

¹⁹³ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 71; R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 198, nota 201; S. BARTOLOMUCCI, *Configurazione e portata del diritto di controllo del socio non gestore di s.r.l.*, in *Società*, 2009, p. 1340; A. SIRONI, *L'esercizio del controllo individuale dei soci nella società a responsabilità limitata*, cit., p.1114. A diversa conclusione giunge una parte della dottrina che ritiene precluso il diritto di controllo al socio a cui sono riservate delle competenze ex art. 2479 c.c. una volta che egli ha posto in essere una decisione in ordine a un'operazione gestoria (V. SANNA, *L'ambito di applicazione dei diritti di controllo spettanti ai «soci che non partecipano all'amministrazione» nella s.r.l.*, cit., p. 167-168).

3.2 segue. Altri soggetti legittimati all'esercizio del diritto di controllo: a) creditore pignoratizio, b) usufruttuario, c) custode, d) rappresentante comune, e) socio recedente, f) socio escluso.

Come si è avuto modo di analizzare, il diritto di controllo è attribuito in via esclusiva al socio che non partecipa all'amministrazione. Tuttavia può verificarsi che, per l'insorgere di alcune situazioni soggettive complesse, il diritto di controllo venga temporaneamente esercitato anche da soggetti estranei alla compagine sociale: è il caso del pegno, dell'usufrutto e della comproprietà della quota.

L'art. 2352 c.c., comma 6, direttamente richiamato dall'art. 2471 *bis* c.c., stabilisce che «salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo, spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode».

Tale disposizione, modificata dall'intervento riformatore del 2003, pone fine ai contrasti presenti in dottrina e giurisprudenza, nella vigenza del vecchio art. 2489 c.c., in quanto la precedente formulazione dell'art. 2352 c.c. non disciplinava l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e di opzione¹⁹⁴.

Grazie alla nuova formulazione dell'art. 2352 c.c. è ora possibile affermare in maniera pacifica che in ipotesi di pegno e usufrutto, titolari del diritto di controllo sono sia il socio che il creditore pignoratizio o l'usufruttuario, mentre, in caso di sequestro, titolare del diritto in questione sarà esclusivamente il custode¹⁹⁵.

La *ratio* dell'attribuzione a soggetti diversi dal socio risiede nella circostanza di prevedere un controllo a favore di questi onde evitare che, a causa di un'eventuale *mala gestio*

¹⁹⁴ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 72-73; M.G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, Milano, 2010, p. 29 ss. Nella situazione *ante* riforma, si sosteneva che in caso di pegno e usufrutto il diritto di controllo spettasse esclusivamente al creditore pignoratizio e all'usufruttuario in quanto era ritenuto gravoso per la società l'esercizio di tale controllo da parte di due soggetti distinti (G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, II, Diritto delle società*, p. 237).

¹⁹⁵ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 73; N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 158; D. FICO, *Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l.*, cit., p. 170; G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, in P. Abbadessa, G.B. Portale (a cura di), *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, 2006, p. 598; R. AMBROSINI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata*, cit., p. 1545. A. SIRONI, *L'esercizio del controllo individuale dei soci nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 1114; F. MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 937; E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 794. Si veda anche: Trib. Roma, 18 febbraio 2015, in www.plurisdata.it.

da parte degli amministratori, possano vedersi la partecipazione sociale decurtata nella sua consistenza¹⁹⁶.

Inoltre, tali soggetti risultano titolari del diritto di controllo anche per la circostanza che il legislatore attribuisce loro il diritto di voto¹⁹⁷ e, come si sa, l'esercizio del diritto di controllo può essere funzionale anche ad altre iniziative proprie del socio come appunto il diritto di voto.

Consentire a soggetti estranei alla compagine sociale l'esercizio del diritto di controllo, espone la società al rischio di rendere particolarmente gravosa la tutela della riservatezza degli affari sociali. Ne consegue che in tali casi sarebbe auspicabile l'inserimento di una clausola all'interno dello statuto che impedisca l'esercizio disgiunto del diritto di controllo¹⁹⁸, fatto salvo il dovere di riservatezza verso l'esterno a cui è tenuto il socio e, dunque, anche tali soggetti che esercitano il diritto¹⁹⁹.

In caso di comunione della quota, l'art. 2468 c.c., comma 5, dispone che i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste per la comunione in generale ex artt. 1105 e 1106 c.c.²⁰⁰.

Altra delicata questione si pone per il socio che, pur avendo esercitato il diritto di recesso, ancora non ha ottenuto la liquidazione della quota; al riguardo ci si chiede, dunque, se

¹⁹⁶ G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 133; R. AMBROSINI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata*, in *Società*, 2005, p. 1544; R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 192; G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., p. 599; R. AMBROSINI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata*, cit., 1544.

¹⁹⁷ G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 134.

¹⁹⁸ G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., p. 600; M.G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, Milano, 2010, p. 30; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 134. In senso contrario: F. TORRONI, *Note in tema di poteri di controllo del socio nelle s.r.l.*, cit., p. 676.

¹⁹⁹ Per un esame dettagliato circa la riservatezza quale limite al diritto di controllo del socio si rinvia ai prossimi paragrafi.

²⁰⁰ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 192-193; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 73; E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 794; A. SIRONI, *L'esercizio del controllo individuale dei soci nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 1114; F. MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 937.

Art. 1105 c.c. «Amministrazione. Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore».

Art. 1106 c.c. «Regolamento della comunione e nomina di amministratore. Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune. Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore».

il socio recedente faccia ancora parte della compagine sociale, vedendosi così ancora attribuito il diritto di controllo, oppure se deve essere considerato già un soggetto estraneo ad essa.

A differenza di quanto accadeva prima della riforma²⁰¹, attualmente l'art. 2473 *bis* c.c. dispone che è privo di efficacia il recesso già manifestato dal socio nel caso in cui la società revochi la deliberazione che ha legittimato il recesso o deliberi lo scioglimento della società; l'art. 2473, comma 4, c.c. nel disciplinare il procedimento di liquidazione della quota, stabilisce inoltre che il rimborso possa avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci e, dunque, presuppone l'esistenza della quota e la persistenza della qualità di socio²⁰².

Dalla lettura di questi due articoli, si evince che il socio recedente conserva la qualifica di socio dopo aver esercitato tale diritto e la perde soltanto a seguito del rimborso della quota²⁰³.

Il socio recedente, quindi, potrà esercitare il diritto di controllo fin quando non otterrà il rimborso della quota, momento nel quale si ha lo scioglimento del vincolo sociale²⁰⁴.

Infatti, fino al momento della liquidazione il socio potrà avere interesse al controllo anche, e soprattutto, a tutela del valore della propria quota²⁰⁵.

Si può postulare - per tutelare le esigenze di riservatezza verso l'esterno della società - che al socio recedente sia consentito l'esercizio del diritto di controllo soltanto per ottenere informazioni che ineriscono alla determinazione del valore della quota²⁰⁶.

²⁰¹ Prima della Riforma, infatti, in dottrina erano presenti due diversi orientamenti: il primo riteneva che, già solo per effetto dell'esercizio del diritto di recesso, la qualifica si perdesse; l'altro, invece, riteneva che l'uscita dalla compagine sociale si ottenesse soltanto con la liquidazione della quota (G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 74). Si veda anche: F. TORRONI, *Note in tema di poteri di controllo del socio nelle s.r.l.*, cit., p. 675 ss.; E. LOCASCIO ALIBERTI, *La sopravvivenza dei diritti sociali dopo il recesso nella s.r.l.*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 3, 2015, p. 354.

²⁰² F. TORRONI, *Note in tema di poteri di controllo del socio nelle s.r.l.*, cit., p. 676.

²⁰³ G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., p. 596; L. SALVATORE, *Il «nuovo» diritto di recesso nelle società di capitali*, in *Contr. e impr.*, 2003, p. 637 ss. Inoltre, c'è da dire che «da legittimazione del socio receduto è pressoché unanimemente ammessa nelle società di persone sul presupposto che, in tali società, il socio è illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali fino allo scioglimento del rapporto sociale e, pertanto, deve avere piena cognizione delle operazioni in corso, anche al fine di una corretta determinazione della propria quota di liquidazione» (M.G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 31). In dottrina si è anche affermato – in linea con la natura di atto recettizio del recesso – che quest'ultimo ha effetto dal momento della comunicazione da parte del socio alla società del proprio intento di fuoriuscirne. Il vincolo con la società, dunque, si scioglie nel momento in cui essa ha conoscenza della volontà di recedere del socio, secondo il principio generale ex art. 1335 c.c. che vale per tutte le dichiarazioni unilaterali recettizie (G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 135 ss.).

²⁰⁴ M.G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 32; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 136; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 74; E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 795.

²⁰⁵ Sul punto si veda: Trib. Piacenza, 12 agosto 1994, in *Foro it.*, 1995, I, 3009. Tale conclusione trova conforto anche nel comma 3 dell'art. 2473 a norma del quale l'eventuale esperto nominato dal tribunale per dirimere un contrasto sulla valutazione della quota da liquidare al socio recedente, ha la possibilità di avere accesso soltanto alla documentazione sociale necessaria per poter valutare la quota (F. MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 937; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 136).

Quanto finora detto circa il diritto di controllo esercitato dal socio recedente, può essere esteso anche al socio del quale sia stata decisa l'esclusione dalla società : non a caso, l'art. 2473 bis c.c., dettato in tema di esclusione, rinvia alle disposizioni in tema di recesso²⁰⁷.

4. Modalità e tempistica dell' esercizio del diritto di controllo.

Passando all'analisi delle modalità e alla tempistica con cui viene esercitato il diritto di controllo, al riguardo l'art. 2476 c.c. è silente: esso non pone alcun limite alla frequenza del diritto in esame²⁰⁸ e, pertanto, si deve ritenere che «il socio possa richiedere notizie o consultare la documentazione sociale ogni qualvolta lo desidera, anche con cadenza giornaliera»²⁰⁹.

Il socio, dunque, ha totale libertà nell'esercizio di tale diritto: può esercitarlo in qualsiasi momento dell'esercizio sociale, nei giorni e negli orari lavorativi.²¹⁰

Esso, inoltre, può essere esercitato sia in assemblea sia al di fuori del contesto assembleare; in assemblea il socio ha la possibilità di chiedere informazioni, pertanto, risulta irragionevole la richiesta di informazioni – prima o dopo l'adunanza- che egli potrà ottenere in quella sede. È

²⁰⁶ E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 794-795; M.G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 32; N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 160; G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., p. 597; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 75. Si segnala per completezza che parte della giurisprudenza ritiene che il socio receduto non è legittimato ad esercitare il diritto di controllo a differenza di quanto accade per il socio receduto di società di persone il quale resta responsabile delle obbligazioni sociali sorte sino allo scioglimento del rapporto. In tal caso il socio ha interesse ad esercitare il controllo sulla gestione finalizzato alla corretta determinazione della propria quota di liquidazione, a differenza di quanto accade per il socio receduto del primo caso (Trib. Napoli, 22 luglio 2011, in *Giur. merito*, 2011, 11, p. 2692).

²⁰⁷ F. MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 938; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 75-76; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 139.

²⁰⁸ G. C. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, in A. Cicu, F. Messineo (a cura di), *Trattato di diritto civile e commerciale*, XXX, Milano, 1982, p. 340; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 76; E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 799 ss.; F. TORRONI, *Note in tema di poteri di controllo del socio nelle s.r.l.*, cit., p. 676.

²⁰⁹ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 76-77; M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, in *Le società*, 2005, VI, p. 762; F. MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 938; G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., p. 606; V. SANGIOVANNI, *Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all'amministrazione*, in *Giur. merito*, 2008, IX, p. 2283.

²¹⁰ ID., *o.l.n.c.*; E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 800.

da riconoscere tale facoltà, invece, nel caso in cui il socio non prenda parte all'assemblea²¹¹. Ovviamente, all'interno del contesto assembleare, il socio potrà richiedere soltanto informazioni necessarie, strumentali ed attinenti all'ordine del giorno dell'assemblea e non su altri argomenti estranei all'adunanza²¹².

Anche se il diritto di controllo, come già detto, può essere esercitato in qualsiasi momento, in ogni caso l'esercizio deve avvenire nelle modalità meno gravose per la società, non vessatorie e contenute nei limiti della ragionevolezza.

Quest'ultima può entrare in azione ogniqualvolta «l'ordinamento attribuisca ad un soggetto il potere di effettuare scelte, caratterizzate da un più o meno ampio margine di discrezionalità e destinate ad incidere su sfere giuridiche altrui. Il principio di ragionevolezza opera allora, tipicamente, come limite *ex ante* alla discrezionalità delle scelte [...] e, *ex post*, come criterio di controllo delle scelte effettuate»²¹³.

In ossequio al canone di buona fede nell'esecuzione del contratto, i tempi e i modi di esercizio del diritto di controllo dovranno sempre trovare un temperamento nell'interesse della società²¹⁴. Sono vietate le richieste che vanno a configurare un abuso dell'esercizio di tale diritto²¹⁵; per evitare ciò, sarebbe auspicabile inserire nello statuto delle clausole che vadano a disciplinare le modalità e la tempistica del diritto in esame²¹⁶.

²¹¹V. SANGIOVANNI, *Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all'amministrazione*, cit., p. 2285.

²¹²R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 121.

²¹³E. GIORGINI, *Ragionevolezza ed autonomia negoziale*, Napoli, 2010, p. 27 ss. Nonostante quanto appena affermato, si osserva che non è certamente agevole fornire una definizione univoca del criterio di ragionevolezza soprattutto per la circostanza che esso è dotato di una forte polivalenza funzionale: quale regola di condotta che un soggetto deve tenere nell'esercizio di un potere o nell'adempimento di un obbligo; quale presidio posto a garanzia dell'equilibrio contrattuale, rispondendo, in tal modo, ad un'esigenza di moderazione e di bilanciamento equilibrato di interessi contrapposti; quale criterio di interpretazione delle leggi ed, infine, quale criterio di imputazione della responsabilità per il mancato adempimento di un dovere o mancata osservanza di un onere (ID., o.c., p. 114 ss.). Sull'argomento si rimanda anche a: S. TROIANO, *La ragionevolezza nel diritto dei contratti*, Padova, 2005; S. PATTI, *La ragionevolezza nel diritto civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, p. 1; A. NIGRO, "Principio" di ragionevolezza e regime degli obblighi e della responsabilità degli amministratori di s.p.a, in *Giur. comm.*, 2013, 3, p. 457.

²¹⁴Al riguardo può essere ritenuta illegittima una richiesta di consultazione o di informazione di notte o durante il fine settimana; non possono in alcun modo essere accolti fenomeni di abuso (M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 763).

²¹⁵A. SIRONI, *L'esercizio del controllo individuale dei soci nella società a responsabilità limitata*, cit., p.1119 ; V. SANGIOVANNI, *Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all'amministrazione*, cit., p. 2283. Tale aspetto verrà analizzato in maniera approfondita in un successivo paragrafo dedicato ai limiti che vigono per il diritto di controllo.

²¹⁶Per tale aspetto si rinvia al capitolo IV.

In dottrina si ritiene che la richiesta possa essere formulata senza alcuna particolare formalità, salvo diversa clausola statutaria e che essa può anche essere formulata oralmente o per via telematica²¹⁷.

Tale tesi non convince. Anche nel silenzio della legge, chi scrive ritiene preferibile che per la richiesta debba essere utilizzata la forma scritta e che essa debba contenere la motivazione della richiesta di consultazione o di informazione.

La forma scritta, difatti, apparirebbe necessaria per tutelare esigenze di certezza e, dunque, per “lasciar traccia” dell’avvenuto esercizio del diritto di controllo da parte del socio. La necessità della motivazione all’interno della richiesta, invece, rappresenterebbe un valido argine contro eventuali abusi o azioni vessatorie posti in essere attraverso l’esercizio del diritto in questione.

La richiesta va formulata al presidente del consiglio d’amministrazione, nel caso di amministrazione organizzata in forma collegiale, mentre può essere indirizzata a qualsiasi amministratore nel caso di modello di amministrazione uguale a quello previsto per le società di persone, sia esso congiuntivo o disgiuntivo.

Nel caso in cui l’amministratore a cui è stata rivolta la richiesta non sia a conoscenza dei dati richiesti, rimetterà la richiesta a altro amministratore in grado di poter rispondere²¹⁸.

Sempre in ossequio al canone di buona fede, si ritiene, nel silenzio della legge, che gli amministratori debbano rispondere in tempi celeri alle richieste di informazione o consultazione da parte del socio²¹⁹.

Al riguardo, assume rilievo il rispetto del principio di proporzionalità: «se l’immediata esecuzione della richiesta d’informazione o di consultazione ostacola *considerevolmente* l’attività aziendale, gli amministratori sono legittimati a ritardarla per il tempo necessario. Non dovrebbe al contrario essere sufficiente, per opporsi a una tempestiva soddisfazione della domanda del socio, il fatto che ne derivino piccoli disagi»²²⁰. La proporzionalità, infatti,

²¹⁷ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 78; R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 200 ss.; F. S. MARTORANO, *Irregolarità di gestione e strumenti di tutela nella s.r.l.*, in *Riv. dir. impr.*, 2005, p. 374; M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, cit., p. 659; G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., p. 604; F. MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 938; N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 162 ss.; F. TORRONI, *Note in tema di poteri di controllo del socio nelle s.r.l.*, cit., p. 676.

²¹⁸ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 120.

²¹⁹ V. SANGIOVANNI, *Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all’amministrazione*, cit., p. 2283.

²²⁰ ID., *o.l.u.c.* In giurisprudenza si veda: Trib. Catania (ord.), 3 marzo 2006, in *Giur. comm.*, 2006, II, p. 920 che dispone che il diritto di controllo del socio incontra un limite nella necessità di evitare abusi.

«consiste nella giusta proporzione, quantificazione»²²¹ e conduce ad una comparazione e bilanciamento con altri interessi²²².

Va sottolineato, al riguardo, che il ritardo degli amministratori a fornire le informazioni richieste o un loro atteggiamento riluttante può assumere conseguenze rilevanti dal punto di vista del diritto penale ed amministrativo²²³.

Si ritiene che gli amministratori, in linea generale, debbano rispondere nella stessa forma con cui è stata fatta la richiesta da parte del socio, quindi con la forma scritta; tuttavia la forma con cui effettuare la risposta può dipendere anche dal tipo e dalla quantità di informazioni richieste onde evitare di creare situazioni di abuso²²⁴; necessita dunque, al riguardo, una valutazione in base alla richiesta effettuata dal socio.

Il diritto di consultazione che rappresenta la forma diretta del controllo da parte del socio, avviene consentendo a quest'ultimo l'accesso nei luoghi in cui il materiale si trova, di solito si tratta della sede della società²²⁵; inoltre, gli amministratori hanno il dovere di mettere a disposizione del socio del personale qualificato come ausilio nella consultazione e per la ricerca delle informazioni.

5. Definizioni e confini interpretativi della fattispecie. a) Definizione di "libri sociali e documenti relativi all'amministrazione"; b) possibilità per il socio di porre in essere atti di ispezione.

La lettera dell'art. 2476 c.c. pone dei problemi interpretativi riguardo a delle espressioni al suo interno utilizzate di cui, talvolta, i confini non sembrano chiari.

²²¹ P. PERLINGIERI, *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, in *Rass. dir. civ.*, II, 2001, p. 341.

²²² ID., *o.l.u.c.*

²²³ V. SANGIOVANNI, *Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all'amministrazione*, cit., p. 2283. Tale aspetto verrà analizzato in maniera dettagliata nei prossimi paragrafi.

²²⁴ In senso contrario: R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 119.

²²⁵ C. DI BITONTO, *In tema di modalità di esercizio del controllo individuale del socio di s.r.l. ex art. 2476 c.c.*, in *Società*, 2009, p. 209; V. SANGIOVANNI, *Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all'amministrazione*, cit., p. 2285. In ogni caso, «gli amministratori sono tenuti a mettere il socio nelle condizioni di soddisfare il suo legittimo bisogno informativo. Ciò può significare, ad esempio, mettere a disposizione degli spazi appositi in cui il quotista può esaminare, con la dovuta calma, la documentazione oppure effettuare una preventiva selezione del materiale da sottoporre all'attenzione del socio» (ID., *o.l.u.c.*).

Tale norma dispone che i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

L'espressione «notizie sullo svolgimento degli affari sociali» fa ritenere che al socio che non partecipa all'amministrazione della società è attribuito un penetrante diritto di chiedere agli amministratori informazioni relative all'andamento e al contenuto degli affari sociali e della gestione posta in essere. L'ampiezza di tale interpretazione è confortata anche dall'utilizzo dell'espressione «notizie *sullo* svolgimento degli affari sociali» e non più, come accadeva in precedenza, «*allo* svolgimento degli affari sociali», dizione questa dell'art.2476 c.c. che crea un sorta di parallelismo con l'art. 2403 *bis* c.c. in tema di poteri del collegio sindacale²²⁶.

Per ciò che concerne l'oggetto del diritto di consultazione attribuito al socio, con l'espressione «libri sociali» si fa riferimento a quelli elencati all'interno dell'art. 2478 c.c.²²⁷; non vi è, invece, unanimità di vedute per la definizione di «documenti relativi all'amministrazione». Una parte minoritaria della dottrina ritiene che il socio può consultare i libri sociali e la documentazione sulla base della quale vengono adottate le scelte gestionali, non estendendo dunque il diritto di consultazione anche ai documenti e alle scritture contabili²²⁸.

Tale orientamento non può essere condiviso e si ritiene valido, invece – in linea anche con la giurisprudenza²²⁹ - quanto sostenuto da altra dottrina secondo la quale il socio possa prendere

²²⁶ G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 114; M. MENICUCCI, *Il "contenuto" del controllo del socio nella società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2007, I, p. 159; R. GUIDOTTI, *Società a responsabilità limitata e controllo individuale del socio*, in *Le società*, 8, 2005, p. 966-967; R. AMBROSINI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata*, cit., p. 1545.

Art. 2403 *bis* c.c. «Poteri del collegio sindacale.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399.

L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate».

²²⁷ Al riguardo si veda: G. E. COLOMBO, *I libri sociali*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, VII, Torino, 1999.

²²⁸ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 134.

²²⁹ Su questa posizione, infatti, si attesta anche la giurisprudenza la quale ritiene che «il diritto di controllo appare riguardare non soltanto i libri sociali, ma tutti i documenti e le scritture contabili, i documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari [...], poiché il riferimento normativo ai "documenti relativi all'amministrazione" appare in sé idoneo a ricomprendere ogni documento concernente la gestione della società e non consente letture riduttive volte a distinguere, ad esempio, la documentazione amministrativo/contabile da quella più prettamente commerciale, per la quale anzi l'esigenza di controllo può essere talora anche maggiore, coinvolgendo oltre

visione di tutto ciò che può incidere sulle scelte gestionali e che possa rivelarsi utile ai fini dell'esercizio del diritto di controllo²³⁰.

Il socio, pertanto, potrà consultare i documenti contrattuali e contabili, le scritture contrabili, i registri tenuti ai fini i.v.a., gli altri registri fiscali o gli altri tipi tenuti in osservanza della legge (ad esempio, il registro degli infortuni o della produzione di energia elettrica), le fatture, gli stati di avanzamento dei lavori, tutti i documenti bancari, la corrispondenza, il libro dei soci, il libro giornale, il libro degli inventari, il libro delle decisioni degli amministratori, il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore unico e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, lì dove tale organo esista, ossia i libri sociali indicati dall'art. 2478 c.c.²³¹.

Si sottolinea che, nonostante l'ampiezza dell'alveo dei documenti consultabili dal socio, non sono consultabili le eventuali registrazioni delle riunioni tenute attraverso mezzi telecomunicativi: in primo luogo, esse non possono essere considerate dei documenti relativi all'amministrazione e, in secondo luogo, esse rappresentano un mezzo per «realizzare la presenza» di soggetti fisicamente distanti all'interno di una riunione²³².

all'interesse individuale all'informazione sugli affari sociali anche il controllo di regolarità e correttezza dell'amministrazione» (Trib. Milano (ord.), 30 novembre 2004, in *Giur. it.*, 2005, p. 1245 ss.).

²³⁰ A. SIRONI, *L'esercizio del controllo individuale dei soci nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 1116 ss.; R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 134 ss.; R. AMBROSINI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata*, cit., p. 1546. In giurisprudenza: Trib. Chieti, 13 maggio 2005, in *Giur. it.*, 2005, p. 1652. Ci si è chiesti in dottrina (R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 151) se il socio possa richiedere informazioni e consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione soltanto dell'esercizio in corso oppure anche relativamente ad esercizi precedenti o addirittura relativamente ad esercizi anteriori al suo ingresso in società. Al proposito si ritiene, in assenza di qualsiasi indicazione normativa, che non vi siano limiti per il socio all'esercizio del suo diritto tranne quelli pacifici esistenti per l'utilizzo patologico dello stesso (ID., *o.l.u.c.*).

²³¹ F. MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 938; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 114-115; D. FICO, *Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l.*, in *Le società*, 2006, II, p. 171; R. GUIDOTTI, *Società a responsabilità limitata e controllo individuale del socio*, cit., p. 964; M. MENICUCCI, *Il "contenuto" del controllo del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 159; R. AMBROSINI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata*, cit., p. 1546; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 118; M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 762; V. SANGIOVANNI, *Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all'amministrazione*, cit., p. 2281; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 64 ss.; R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 123 e 133 ss.; V. SANNA, *Art. 2476*, in G. Perlingieri (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, cit., p. 2183. Ovviamente nell'alveo del diritto di consultazione rientrano anche i libri sociali facoltativi che possono essere creati (R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 124). Prima della riforma in dottrina erano presenti tre diversi orientamenti circa il significato da attribuire all'espressione «libri sociali»: secondo alcuni l'espressione andava interpretata in maniera letterale e, dunque, si riteneva che il socio potesse consultare solo i libri sociali di cui all'art. 2490 c.c. (ossia l'attuale 2478 c.c.). secondo altri, invece, il diritto di consultazione andava esteso anche alle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. Secondo un terzo orientamento, infine, il socio poteva consultare, oltre ai libri sociali, anche i libri contabili obbligatori (ID., *o.c.*, p. 126).

²³² R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 132 ss.

Tale soluzione è supportata anche dal fatto che il legislatore della riforma non è intervenuto a modificare l'art. 2478 c.c. per prevedere la possibilità che i libri sociali possano essere sostituiti dalle registrazioni delle riunioni tenute attraverso mezzi telecomunicativi, nonostante ci sia, oltretutto, una norma che consente di tenere le assemblee dei soci attraverso tali mezzi (art. 2370 c.c.)²³³.

Far consultare al socio tutto ciò che può incidere sulle scelte gestionali sicuramente rientra nella *ratio* della norma, ossia quella di offrire al socio non amministratore una puntuale e penetrante informazione sulla gestione sociale e far in modo che la trasparenza diventi un valore preminente della *corporate governance*. Limitare la portata dell'oggetto della consultazione significherebbe andare contro lo spirito della riforma deputata ad attribuire al socio un diritto di controllo più ampio e penetrante²³⁴. In tal senso, inoltre, milita l'assoluta corrispondenza tra l'art. 2476 c.c. e l'art. 2261 c.c., in tema di società semplice, anch'esso interpretato nel senso di far consultare al socio ogni documento sociale²³⁵.

Ci si chiede se nel contenuto del diritto di controllo possano rientrare anche atti di ispezione e di vigilanza da parte del socio non amministratore, come ad esempio accedere ai locali dove si svolge l'attività d'impresa per monitorare le vendite o la produzione, fare riscontri di cassa o controlli sulla qualità della merce. Sicuramente nel totale silenzio della legge non è cosa agevole dare una risposta netta a tale interrogativo. Infatti, in dottrina²³⁶ è presente anche la tesi in base alla quale tale diritto viene vietato ai soci proprio perché non vi è menzione di tali atti nella lettera dell'art. 2476 c.c. Certamente, in talune situazioni, potrebbe

²³³ Id., o.c., p. 133. L'art. 2370 c.c. dispone che «Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine non può essere superiore a due giorni non festivi e, nei casi previsti dai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il deposito è sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti. Se le azioni sono nominative, la società provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito, ovvero che risultino dalla comunicazione dell'intermediario di cui al comma precedente. Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea».

²³⁴ O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 255; R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 135-136.

²³⁵ N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 159; M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, cit., p. 658; M. MENICUCCI, *Il "contenuto" del controllo del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 159; M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 762; E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 800; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 66 ss.; R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 135; R. AMBROSINI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata*, cit., p. 1546.

²³⁶ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 148.

risultare utile effettuare dei controlli più ampi e diffusi quindi ben potrebbe lo statuto prevedere che nel diritto di controllo possano rientrare anche tali tipi di atti²³⁷, come avviene d'altronde nella società in accomandita semplice per la quale l'art. 2320, comma 2, c.c. stabilisce che, se l'atto costitutivo lo consente, il socio accomandante può compiere atti di ispezione e di sorveglianza²³⁸.

5.1 segue. c) possibilità di estrarre copia della documentazione consultata; c) individuazione della nozione di “professionista di fiducia”.

Fermo restando che il socio non può asportare gli originali dei documenti consultati²³⁹, ci si chiede, sempre nel silenzio della legge, se il socio ha diritto di estrarre copia della documentazione consultata.

A differenza del passato, l'art. 2478 c.c. non prevede più uno specifico diritto dei soci di ottenere estratti dei libri sociali obbligatori a proprie spese²⁴⁰.

²³⁷ E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 800-801; R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 148-149. In senso contrario: G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 67-68; V. SANGIOVANNI, *Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all'amministrazione*, cit., p. 2280-2281. In senso contrario: N. ABRIANI, *Commento all'art. 2476*, in *Codice commentato delle s.r.l.*, a cura di Benazzo – Patriarca, Torino, p. 364 ss.

²³⁸ Gli atti di ispezione e di sorveglianza che gli accomandanti possono compiere sono qualcosa di diverso rispetto ai diritti di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e al diritto di consultare i documenti relativi all'amministrazione. Tali atti hanno una portata e un significato simile a quelli previsti dall'art. 2403 *bis* c.c. e comprendono «tutti gli atti necessari od opportuni, comunque strumentali, all'esercizio di un controllo di legalità e di merito sull'amministrazione sociale. Possono dunque essere previsti atti di consultazione di documenti sociali, atti di accertamento sulle consistenze di cassa, atti di ispezione in senso stretto (ad es. dei magazzini), atti rivolti ad ottenere informazioni sugli affari, atti di valutazione sulla gestione sociale» (P. MONTALENTI, *Il socio accomandante*, cit., p. 198; R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 43-44).

²³⁹ A. SIRONI, *L'esercizio del controllo individuale dei soci nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 1118-1119; R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 147; E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 800; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 82; V. SANGIOVANNI, *Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all'amministrazione*, cit., p. 2285; N. ABRIANI, *Commento all'art. 2476*, in *Codice commentato delle s.r.l.*, cit., p. 365.

²⁴⁰ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 143. Il vecchio art. 2490 c.c., dopo aver provveduto ad elencare le scritture obbligatorie per la s.r.l., prevedeva che ai soci spettasse il diritto di esaminare detti libri e di ottenere estratti a proprie spese. G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 147; M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 763; A. SIRONI, *L'esercizio del controllo individuale dei soci nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 1118-1119; M. MENICUCCI, *Il “contenuto” del controllo del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 159; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 80.

Si ipotizza, al riguardo, anche in giurisprudenza²⁴¹, che ciò è previsto per compensare l'ampio dettato legislativo dell'art. 2476 c.c. in tema di controllo dei soci cosicché si impone un'interpretazione letterale della norma per compensare lo "sbilanciamento" del diritto di controllo in favore del socio: il diritto di consultazione, dunque, non comprenderebbe il diritto di estrarre copia dei documenti consultati²⁴².

Inoltre, è stato anche sostenuto che la non previsione di un diritto di estrarre copie della documentazione consultata occorrerebbe anche a tutelare le esigenze di riservatezza della società²⁴³.

Tale tesi, ad avviso di chi scrive, non merita di essere condivisa; il diritto di consultazione senza la previsione di poter estrarre copia dei documenti consultati sarebbe certamente in parte svuotato di contenuti e significato.

Per sostenere il contrario non è da condividere nemmeno la tesi secondo la quale la previsione dell'esercizio del diritto di consultazione per il tramite del professionista di fiducia di per sé escluderebbe a priori un preteso diritto di estrarre copie da parte del socio²⁴⁴.

Si ritiene insito nel diritto di consultazione anche il diritto di ottenere le copie dei documenti per consentire al socio non soltanto una visione dei documenti ma anche una riflessione e valutazione critica²⁴⁵. E per affermare quanto appena detto non convince la tesi²⁴⁶ che postula un'interpretazione analogica dell'art. 2422, comma 1, c.c. che assegna ai soci di s.p.a. il diritto di esaminare certi libri sociali obbligatori e di ottenerne estratti e copie a proprie spese in quanto le configurazioni dei due modelli societari hanno caratteristiche e ragioni di fondo sostanzialmente diverse.

²⁴¹ Trib. Milano, 30 novembre 2004, in *Giur. comm.*, 2006, p. 482; Trib. Parma, 25 ottobre 2004 (decr.), in *Società*, 2005, p. 758.

²⁴² R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 143 ss.; R. GUIDOTTI, *Ancora sui limiti all'esercizio dei diritti di controllo nella s.r.l. e sul (preteso) diritto di ottenere copia dei documenti consultati*, cit., p. 225 ss.; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 148. M. MENICUCCI, *Il "contenuto" del controllo del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 159.

²⁴³ M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 764; M. MENICUCCI, *Il "contenuto" del controllo del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 159. In giurisprudenza: Trib. Verona, 29 agosto 2011, in www.dejure.giuffre.it.

²⁴⁴ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 145-146; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 147; R. AMBROSINI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata*, cit., p. 1546 ss.

²⁴⁵ V. SANGIOVANNI, *Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all'amministrazione*, cit., p. 2286; M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 764; A. SIRONI, *L'esercizio del controllo individuale dei soci nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 1118-1119; E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 800; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 80 ss.

²⁴⁶ ID., *o.l.u.c.*; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 149; V. SANGIOVANNI, *Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all'amministrazione*, cit., p. 2286.

Inoltre, ritenere che il diritto di estrarre copia della documentazione consultata non esiste significa attribuire all'art. 2476 c.c. una portata più ristretta rispetto al passato e ciò si rivelerebbe in totale contrasto con lo spirito della riforma e, allo stesso tempo, si vanificherebbe il diritto di controllo del socio²⁴⁷.

Fa militare verso un'esistenza del diritto di estrarre copie anche lo specularlo art. 2261 c.c. per il quale si è sostenuto che il diritto di ispezionare i documenti sociali comprende anche l'estrazione della copia²⁴⁸.

In definitiva, occorre dire che «la facoltà di estrarre copia costituisc[e] uno strumento indispensabile per l'efficace esercizio del diritto riconosciuto ex art. 2476 c.c., essendo necessaria la selezione e la valutazione critica dei documenti esaminati per poter validamente assumere le decisioni conseguenti ad un'informazione ed a un controllo esauriente dell'attività sociale»²⁴⁹.

Passando ad altra questione, l'art. 2476 dispone che il socio può esercitare il proprio diritto di controllo tramite un professionista di fiducia.

Anche al riguardo si pongono dei problemi interpretativi per ciò che concerne l'individuazione di tale figura.

²⁴⁷ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 144; V. SANGIOVANNI, *Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all'amministrazione*, cit., p. 2286. In tal senso anche: Trib. Pavia, 1 agosto 2007, in *Società*, 2009.

²⁴⁸ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 144; E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 800; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 81.

²⁴⁹ R. GUIDOTTI, *Ancora sui limiti all'esercizio dei diritti di controllo nella s.r.l. e sul (preteso) diritto di ottenere copia dei documenti consultati*, in *Giur. comm.*, 2008, I, p. 213; M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 763; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 81; V. SANGIOVANNI, *Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all'amministrazione*, cit., p. 2286; M. NARDELLI, *Il controllo del socio di s.r.l. sui libri sociali e sui documenti relativi all'amministrazione*, in *Giur. merito*, 2012, 3, p. 653. Sul punto, in giurisprudenza, si registra un orientamento maggioritario che ammette il diritto di estrarre copia dei documenti consultati (Trib. Biella, 18 maggio 2005, in *Società*, 2006, p. 50; Trib. Ivrea, 2 luglio 2005, in *Società*, 2005, p. 42; Trib. Pavia (ord.), 29 giugno 2007 e Trib. Pavia, 1 agosto 2007, in *Giur. it.*, 2008, p. 126; Trib. Bologna (ord.), 6 dicembre 2006, in *Giur. comm.*, 2007, II, p. 213; Trib. Nocera Inferiore (ord.), 13 ottobre 2005, in *Giur. comm.*, 2007, II, p. 159) nonostante alcune pronunce lo negano (Trib. Milano, 30 novembre 2004; Trib. Chieti, 31 maggio 2005; Trib. Parma, 25 ottobre 2004, in *Società*, 2005, p. 758). Da sottolineare è che il diritto di estrarre copia deve essere sempre esercitato nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza onde evitare esercizi strumentali tali da porre in essere abusi e per non pregiudicare il diritto alla riservatezza della società (D. FICO, *Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l.*, cit., p. 172). Parte della giurisprudenza ritiene che per tutelare le esigenze di riservatezza della società il socio può estrarre copia soltanto dei documenti che ha consultato e non di altri per i quali non è avvenuta la consultazione (Trib. Verona, 29 agosto 2011, cit.).

In primis, in dottrina ci si è chiesti se tale soggetto debba essere obbligatoriamente iscritto ad un albo oppure se il socio possa affidarsi anche ad altri soggetti non professionisti²⁵⁰. Sicuramente da respingere è la seconda ipotesi in quanto il socio dovrà sicuramente affidarsi ad un soggetto professionista e che sia tenuto al segreto professionale anche per tutelare le esigenze di riservatezza verso l'esterno della società²⁵¹. Inoltre, c'è da dire che sul punto la lettera della norma che parla di «professionista» spazza via ogni dubbio interpretativo riguardo alla possibilità che il socio possa farsi assistere da un soggetto terzo non professionista.

Per ciò che riguarda la nozione di professionista, si ritiene che la norma si riferisca ai soggetti la cui attività è disciplinata dagli artt. 2229 c.c. ss., non facendo espresso riferimento all'appartenenza di tale soggetto a particolari albi professionali. Da ciò si evince che il legislatore non ha voluto limitare l'assistenza al socio a determinate categorie di professionisti ma ha voluto lasciare libera scelta al socio per l'individuazione di tale soggetto che deve assisterlo²⁵².

Al riguardo, si ritiene in dottrina²⁵³ che sia il diritto di consultazione che il diritto di informazione del socio possono essere esercitati per il tramite del professionista; quindi, quest'ultimo non potrà soltanto coadiuvare il socio nella consultazione ma potrà anche richiedere informazioni agli amministratori per conto del socio.

Sicuramente da respingere è quella tesi che postula l'esercizio del diritto di informazione e di consultazione tramite mandatari del socio: secondo tale orientamento si ritiene che il diritto di controllo possa essere esercitato anche a mezzo di un mandatario – anch'egli socio della società - ed anche a mezzo di un mandatario non socio ma limitatamente

²⁵⁰ Orientamento quest'ultimo prevalente prima dell'intervento riformatore (G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 78-79). Sul punto si veda: R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 139 ss.; A. SIRONI, *L'esercizio del controllo individuale dei soci nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 1118 ss.

²⁵¹ Il profilo della riservatezza come limite al diritto di controllo verrà esaminato nello specifico nei prossimi paragrafi. A. SIRONI, *L'esercizio del controllo individuale dei soci nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 1118. Nel tentativo di ammettere soggetti terzi all'esercizio del diritto di controllo del socio, non è da ammettere nemmeno la tesi per la quale il soggetto terzo potrebbe sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna a non rivelare nulla di quanto verrà a conoscenza. G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 79; M. MENICUCCI, *Il «contenuto» del controllo del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 159.

²⁵² R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 138-139.

²⁵³ V. SANNA, *Art. 2476*, in G. Perlingieri (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, cit., p.2183; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 80. Si veda anche: G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 143 ss.

ai libri di cui all'art. 2422 c.c. ovvero al libro dei soci e al libro delle deliberazioni dell'assemblea²⁵⁴.

Non è postulabile, ad avviso di chi scrive, un esercizio del diritto di controllo tramite un mandatario: il diritto di controllo è un diritto soggettivo appartenente ad ogni singolo socio e, nel caso in cui tale soggetto sia impossibilitato ad esercitarlo autonomamente, la lettera dell'art. 2476 c.c. prevede anche la possibilità di farlo per il tramite di un professionista di fiducia.

Il caso inoltre in cui esso venga esercitato tramite un mandatario non socio, è da respingere anche per tutelare le esigenze di riservatezza della società verso l'esterno.

6. Rapporto tra controllo individuale del socio e collegio sindacale.

Occorre chiedersi, a tal punto dell'indagine, quale sia il rapporto che viene ad esistere tra il controllo esercitato sulla gestione dal collegio sindacale²⁵⁵ e il controllo individuale spettante ad ogni socio non amministratore.

²⁵⁴ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 139 ss. Tale tesi fonda le sue ragioni sul mancato divieto presente nell'art. 2476 c.c. di esercitare il diritto di controllo tramite mandatari e mettendo l'art. 2476 c.c. in relazione con l'art. 2422 c.c. e, in particolare, con le conclusioni a cui è giunta la dottrina per tale norma e con quanto sostenuto circa la possibilità di avvalersi di terzi per la richiesta di notizie relative all'amministrazione (ID., o.c., p. 140). Su tale ultimo aspetto si veda: ID., o.c., p. 54 ss. Sul punto si veda anche: G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 141 ss.

²⁵⁵ Sull'argomento si rimanda a: F. BONELLI, *I poteri individuali del sindaco*, in *Giur. comm.*, 1988, I, p. 521 ss.; O. CAGNASSO, *Il ruolo del collegio sindacale nelle s.r.l. e nelle s.p.a.: profili di un confronto*, in *Giur. comm.*, 2006, III, p. 346; G. SANTINI, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 998 ss.; G.C. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 341 ss.; S. MASTURZI, *Prime osservazioni sul controllo interno nelle s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 5, 2012, p. 766; L. PINTUS, art. 2477, in G. Perlingieri (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, cit., p. 2192; G. M. BUTA, *Tutela dell'istanza partecipativa del socio e controlli nella s.r.l. riformata*, Napoli, 2012, p. 143 ss.; G. LIACE, art. 2397, in G. Perlingieri (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, cit., p. 1578; A. IORIO, S. SERENI, *Il collegio sindacale*, Milano, 2011; G. SPALTRO, *Poteri, doveri, e responsabilità del collegio sindacale nelle S.r.l.*, in *Società*, 2007, p. 1372; G. CAVALLI, *I sindaci*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G. B. Portale e G. E. Colombo, Torino, 1988; AA. VV., *Il collegio sindacale. Legislazione, dottrina, giurisprudenza*, Milano, 1990; G. DOMENICHINI, *Il collegio sindacale nelle società per azioni*, in *Tratt. di dir. priv.* diretto da P. Rescigno, XVI, Torino, 1985; R. ALESSI, N. ABRIANI, U. MORERA (a cura di), *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, in B. Libonati, P. Ferro-Luzzi, *Quaderni romani di diritto commerciale*, Milano, 2007; G. GALGANO, *Il collegio sindacale. Il controllo giudiziario*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, vol. III, Padova, 1994; F. VASSALLI, voce *Sindaci (diritto commerciale)*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990, p. 736; N. ABRIANI, *Il collegio sindacale nella società a responsabilità limitata*, in *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, a cura di R. Alessi, N. Abriani e U. Morera, Milano, 2007, p. 206; S. AMBROSINI, *I poteri del collegio sindacale*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, III, Torino, 2007; S. FORTUNATO, *sub art. 2477*, in *La Riforma delle società*, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, Torino, 2003.

In particolare, ci si è chiesti in dottrina se i poteri e i doveri spettanti ai sindaci e previsti dall'art. 2397 c.c. ss. possano, sia pure eccezionalmente, essere attribuiti ai soci.

Tale interrogativo sorge in quanto in passato si riteneva che la *ratio* del vecchio art. 2489 c.c. fosse quella di consentire ai soci di esercitare la funzione riservata al collegio sindacale²⁵⁶. In tal caso, l'assenza del collegio sindacale veniva bilanciata dal diritto di controllo attribuito al socio ex art. 2489 c.c. che, in tale prospettiva, costituiva una sorta di garanzia contro eventuali disfunzioni o irregolarità nella gestione di fronte alla mancata presenza del collegio sindacale²⁵⁷. Oggi, però, all'esito della riforma il diritto di controllo del socio opera anche in presenza del collegio sindacale presentando un carattere generale e tendenzialmente incondizionato²⁵⁸.

Si può osservare come il diritto dei soci di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali sia molto simile, stando al dato letterale, al potere dei sindaci di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari: letteralmente, dunque, l'art. 2476 c.c. si presenta in maniera molto simile all'art. 2403 *bis* c.c.²⁵⁹

Nonostante la similarità del dato letterale, è da escludere certamente qualsiasi assimilazione di tipo sostanziale tra il controllo del socio e quello del collegio sindacale. Si è di fronte a due tipi di controllo sostanzialmente diversi e che sottendono *rationes* altrettanto diverse²⁶⁰.

²⁵⁶ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 169. Si veda anche: G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 91 ss. L'art. 2489 c.c. subordinava, infatti, il diritto di controllo del socio alla non presenza del collegio sindacale disponendo che «nelle società in cui non esiste il collegio sindacale, ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno, inoltre, diritto a far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione. È nullo ogni patto contrario» (ID., o.c., p. 91-92). Inoltre, nella relazione al codice civile, al n. 1017, si affermava che «per le società a responsabilità limitata in cui manca il collegio sindacale, è stato necessario precisare che il controllo sull'amministrazione può essere esercitato direttamente dal socio. Questo esercizio presuppone un diritto individuale ed inderogabile di ogni socio a chiedere ed ottenere notizie sullo svolgimento degli affari sociali» (ID., o.c., p. 95-96).

²⁵⁷ ID., o.c., p. 97-98. Dunque, «si affermava che nelle società il cui potere-dovere di controllo fosse attribuito al collegio sindacale (per libera volontà statutaria o in ottemperanza di un precetto legislativo, laddove il capitale sociale fosse superiore al limite stabilito dal legislatore in un milione di lire, poi innalzato a cento milioni di lire), l'esercizio del diritto all'informazione del socio si esauriva nella prerogativa di ottenere tutte le notizie che gli consentissero di essere sufficientemente informato sulle materie in merito alle quali egli era chiamato ad esprimere il proprio voto» (ID., o.c., p. 98).

²⁵⁸ D. SCARPA, *Rapporto fra sindaco e socio di s.r.l. nell'esercizio del controllo*, in *Riv. dott. commercialisti*, 2010, II, p. 339; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 100.

²⁵⁹ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 169-170. Le due norme differiscono per la circostanza che ai sindaci è espressamente riconosciuta la possibilità di chiedere notizie anche alle società controllate, aspetto sul quale l'art. 2476 c.c. è totalmente silente. Esse differiscono anche per un altro aspetto: i soci possono esercitare il diritto di controllo anche per il tramite di un professionista di fiducia ed è espressamente previsto che i sindaci, anche individualmente, possono compiere atti di ispezione e controllo, aspetto sul quale l'art. 2476 c.c. è silente (ID., o.l.u.c.).

²⁶⁰ ID., o.l.u.c. D. SCARPA, *Rapporto fra sindaco e socio di s.r.l. nell'esercizio del controllo*, cit. p. 339. G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 105.

Il diritto di controllo attribuito al socio è un diritto soggettivo attribuito dall'ordinamento a quest'ultimo mentre il controllo esercitato dal collegio sindacale è un potere proprio di quest'organo che gli è concesso per assolvere alle funzioni stabilite dalla legge.

Inoltre e per di più, il collegio sindacale opera in maniera collegiale, a differenza di quanto accade per il socio che esercita il diritto di controllo in maniera individuale; è vero sì che anche i sindaci hanno poteri individuali ma sono eccezionali rispetto a quelli collegiali. I poteri individuali, inoltre, hanno sempre carattere preparatorio e strumentale rispetto alle attività collegiali ed per di più i sindaci hanno il compito di effettuare dei controlli che esulano da quelli riconosciuti al socio²⁶¹.

Con il collegio sindacale «siamo in presenza di una vigilanza di sistema che si fonda più che sul controllo degli atti, essenzialmente sui metodi, procedure e strumenti adottati per lo svolgimento dell'attività amministrativa, tenendo conto ovviamente delle dimensioni dell'articolazione e della natura dell'impresa»²⁶².

Da ciò ne deriva che nelle società a responsabilità limitata senza collegio sindacale²⁶³, i poteri attribuibili ai sindaci non possono essere conferiti ai soci in quanto si è in presenza di due controlli sostanzialmente diversi e tale diversità respinge del tutto ogni forma di assimilazione tra questi due tipi di controllo.

²⁶¹ ID., p. 170-171 Essi vigilano sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo contabile adottato dalla società (ID., *o.l.u.c.*).

²⁶² D. SCARPA, *Rapporto fra sindaco e socio di s.r.l. nell'esercizio del controllo*, cit., p. 339.

²⁶³ Ai sensi dell'art. 2477 la nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni ed è altresì obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. Quest'ultima norma stabilisce che le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità .

7. Rapporto tra controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. e diritto di controllo del socio.

A tal punto dell'indagine ci si chiede se il legislatore, con l'ampliamento del diritto di controllo a favore del socio, abbia inteso conseguire attraverso l'art. 2476 c.c. la stessa tutela che offre l'art. 2409 c.c. con la denuncia al tribunale di gravi irregolarità²⁶⁴.

Prima dell'intervento riformatore del 2003, l'art. 2409 c.c., dedicato al controllo giudiziario sull'amministrazione delle società di capitali, in virtù dell'esplicito richiamo di cui all'art. 2488 c.c.²⁶⁵, era considerato applicabile alla società a responsabilità limitata anche in assenza del collegio sindacale.

Tale controllo rappresenta una forma di autotutela delle minoranze contro gli illeciti operati dagli amministratori che consente l'intervento dell'autorità giudiziaria ordinaria all'interno della vita della società per ripristinare la legalità dell'amministrazione stessa²⁶⁶.

La riforma da un lato ha eliminato il richiamo di cui all'art. 2488 c.c. relativo alla disciplina del controllo giudiziario dettata per la s.p.a. e, dall'altro, non ha disposto nulla circa l'applicabilità dell'art. 2409 c.c. alla s.r.l.²⁶⁷

Tale situazione ha costituito uno degli aspetti più controversi della nuova disciplina della s.r.l. ponendo l'interrogativo se l'art. 2409 c.c. può essere ancora applicato o meno alla s.r.l.

²⁶⁴ Sul punto si veda: M.G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 87 ss.

²⁶⁵ La dottrina sul punto era concorde nel ritenere esperibile il procedimento di controllo giudiziario a fronte delle irregolarità gestionali poste in essere dagli amministratori di s.r.l. in considerazione del richiamo operato dall'art. 2488, comma 4, c.c.: «anche quando manca il collegio sindacale si applica l'art. 2409 c.c.» (G. U. TEDESCHI, *Il controllo giudiziario sull'amministrazione delle società di capitali*, Padova, 1965, p. 558; V. VITRÒ, *Controllo giudiziario e provvedimenti cautelari nelle società di capitali*, Milano, 1992, p. 255).

²⁶⁶ N. SOLDATI, *La denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.*, in M. Bione, R. Guidotti, E. Pederzini (a cura di), *La nuova società a responsabilità limitata*, Padova, 2012, p. 371. In materia si veda: A. VALITUTTI, *Il controllo giudiziario sulle società di capitali*, Torino, 2013; R. TETI, *Il controllo giudiziario*, in A.A. V.V., *Amministrazione e controllo nel diritto delle società*, Torino, 2010; N. SOLDATI, *La denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.*, cit.; A. TINTISONA, *Controllo giudiziario e nuova s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2006, II, p. 821; N. ROCCO DI TORREPADULA, *Le società a responsabilità limitata ed il controllo giudiziario previsto dall'art. 2409 c.c.*, in A.A.V.V., *Scritti in onore di Vincenzo Buonocore*, vol. III, Milano, 2005; G. C. RIVOLTA, *Il controllo giudiziario sulla gestione nel nuovo diritto delle società*, in *Giur. comm.*, 2005, I, p. 750; V. SALAFIA, *Amministrazione e controllo nelle società di capitali nella recente riforma societaria*, in *Società*, 2002, p. 1475; D. CORAPI, *Il controllo interno delle s.r.l.*, in *Società*, 2003, p. 1574; V. SALAFIA, *La riforma del controllo giudiziario previsto dall'art. 2409 c.c.*, in *Società*, 2002, p. 1329; R. RORDOF, *I sistemi di amministrazione e controllo nelle nuove s.r.l.*, in *Società*, 2003, p. 627; L. NAZZICONE, *Il controllo giudiziario sulle irregolarità di gestione, fattispecie e rito dopo la riforma societaria*, Milano, 2005; L. NAZZICONE, *sub art. 2409*, in *La riforma del diritto societario. Società a responsabilità limitata*, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003, p. 305 ss.; F. MAINETTI, *Denuncia al tribunale*, in *Il nuovo diritto societario. Commentario*, diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Sub art. 2409 c.c., Bologna, 2004; G. E. COLOMBO, *Amministrazione e controllo*, in A.A. V.V., *Il nuovo ordinamento delle società*, Milano, 2003; C. MONTAGNANI, *Il controllo giudiziario: Ambito di applicazione e limiti dell'attuale tutela*, in *Riv. soc.*, 2004, p. 1131; A. DALMATARELLO, *L'art. 2409 e la nuova s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2005, II; E. DALMOTTO, *Il controllo giudiziario delle società (art. 2409 c.c. novellato dal d. lgs. n. 6 del 2003)*, in *Il nuovo processo societario*, a cura di S. Chiarloni, Bologna, 2004.

²⁶⁷ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 26.

Sicuramente c'è da dire che dai lavori preparatori alla Riforma emerge in maniera nitida la volontà del legislatore di eliminare la s.r.l. dal novero dei modelli societari assoggettabili al controllo giudiziario e ciò come chiara conseguenza degli ampi poteri di controllo attribuiti ad ogni socio che non partecipa alla gestione dall'art. 2476 c.c.²⁶⁸.

Si evince, infatti, dalla relazione al d.lgs. n. 6 del 2003, che l'attribuzione ai soci di chiedere informazioni sullo svolgimento degli affari sociali e la possibilità di consultare i documenti sociali ed anche il potere di promuovere l'azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la revoca giudiziale dell'amministratore rendono «sostanzialmente superflua e in buona parte contraddittoria con il sistema la previsione di forme di intervento del giudice quali quelle ora previste dall'art. 2409»²⁶⁹.

Il diritto di controllo attribuito al socio nella sua configurazione attuale consente difatti «di conseguire per altra via la medesima intensità di tutela garantita dall'art. 2409 c.c.»²⁷⁰. La riforma, difatti, prevede «da un lato, l'aumento del grado di libertà dell'autonomia negoziale e, dall'altro lato, la riduzione degli intereventi giudiziari in genere e del controllo giudiziario in particolare»²⁷¹.

Da ciò si evince che, nell'intenzione di privatizzare il controllo, il legislatore ha voluto eliminare qualsiasi tipo di intrusione esterna nella s.r.l. a favore di ciascun socio e l'elisione di qualsiasi ingerenza o controllo di stampo giudiziario²⁷².

A sostegno di tale tesi è possibile richiamare ancora l'abrogazione del disposto di cui all'art.2488 c.c. dove veniva espressamente prevista l'applicabilità dell'art. 2409 c.c. alla s.r.l. ; l'art. 92 delle disp. att. c.c. - laddove prevede che il decreto di nomina dell'amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c. priva l'imprenditore dell'amministrazione della società - stabilisce che esso si riferisce alle società di cui ai capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile e, dunque, alla società per azioni e alla società in accomandita per azioni (e non quindi alla s.r.l.).

²⁶⁸ ID., p. 26-27.

²⁶⁹ Relazione al d.lgs. n 6 del 2003, p. 35-67. G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 27; A. TINTISONA, *Controllo giudiziario e nuova s.r.l.*, cit., p. 826.

²⁷⁰ E. RIMINI, *L'art. 2409 c.c. e le s.r.l., dopo l'intervento della Consulta*, in *Giur. comm.*, 2006, II, p. 810; A. TINTISONA, *Controllo giudiziario e nuova s.r.l.*, cit., p. 825. Al riguardo anche la Relazione al d. lgs.n. 6 del 2003 precisa che l'intenzione del legislatore è stata «in sostanza quella di fornire ai soci uno strumento in grado di consentire ad essi di risolvere i conflitti interni alla società».

²⁷¹ N. ROCCO DI TORREPADULA, *Le società a responsabilità limitata ed il controllo giudiziario previsto dall'art. 2409 c.c.*, cit., p. 3646.

²⁷² A. PATELLI, A. MARCINKIEWICZ, *Il nuovo controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. sulle s.r.l., commento ad App. Trieste, 5 novembre 2004, trib. Bologna, 21 ottobre 2004, Trib. Lecce, 16 luglio 2004, Trib. Roma, 6 luglio 2004 e Trib. Udine, 1 luglio 2004*, in *Giur. comm.*, 2005, II, p. 435; E. RIMINI, *L'art. 2409 c.c. e le s.r.l., dopo l'intervento della Consulta*, cit., p. 811; A. TINTISONA, *Controllo giudiziario e nuova s.r.l.*, cit., p. 825.

L'ultimo richiamo va fatto al d. lgs. n. 37 del 2004 che ritiene applicabile l'art. 2409 c.c. alle società sportive comprese quelle aventi la forma di s.r.l.: specificazione quest'ultima del tutto inutile e superflua se il legislatore avesse ritenuto applicabile l'art. 2409 c.c. alla s.r.l.²⁷³

Nonostante ciò, però, parte della dottrina²⁷⁴ e della giurisprudenza²⁷⁵ ritiene che il controllo giudiziario possa trovare ancora applicazione nelle s.r.l. in cui risulta obbligatoria la nomina del collegio sindacale in quanto a causa delle dimensioni della società occorre garantire tale strumento di tutela.

Tale orientamento si fonda sul rinvio operato dal comma 4 dell'art. 2477 c.c. : quest'ultimo prevede che, quando la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 2477 c.c., si applicano le disposizioni in tema di società per azioni. L'organo di controllo è disciplinato dagli artt. 2397 c.c. ss. tra cui è inserito anche l'art. 2409 c.c.

Tale ricostruzione appare una vera e propria forzatura interpretativa e, pertanto, non appare condivisibile. In realtà, il rinvio alle disposizioni in tema di s.p.a. opera soltanto per le disposizioni che regolano il collegio sindacale, cioè dall'art. 2398 c.c. all'art. 2408 c.c., e non anche per l'art. 2409 c.c. che, dopo l'intervento riformatore, risulta totalmente incompatibile con il modello della s.r.l. ispirato ad una totale privatizzazione dei controlli²⁷⁶.

Difatti, la dottrina e la giurisprudenza prevalente hanno ritenuto che le norme sul controllo giudiziario non possono essere applicate alla s.r.l.²⁷⁷

²⁷³ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 179-180.

²⁷⁴ L. NAZZICONE, *Il controllo giudiziario sulle irregolarità di gestione, fattispecie e rito dopo la riforma societaria*, cit., p. 35 ss.; G. C. RIVOLTA, *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in Banca, borsa, tit. cred., 2003, p. 692; F. MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 943; G. C. RIVOLTA, *Il controllo giudiziario sulla gestione nel nuovo diritto delle società*, in Giur. comm., 2005, I, p. 749.

²⁷⁵ Trib. Udine, 1 luglio 2004, in *Le società*, 2005, p. 367; Trib. Roma, 6 luglio 2004, in *Giur. merito*, 2005, II, p. 312; Trib. Roma, 1 dicembre 2004, in *Giur. comm.*, 2006, II, p. 81; Trib. Treviso, 28 settembre 2004, in *Dir. e prat. soc.*, 2005, XX, p. 72; Trib. Milano (decr.), 8 luglio 2005, in *Foro it.*, 2006, p. 1240; Trib. Napoli, 14 maggio 2008, in *Giur. merito*, 2009, X, p. 2492; Trib. Trieste, 21 gennaio 2011, in *www.dejure.giuffre.it*; Trib. Milano, 26 marzo 2010, in *Giur. merito*, 2010, XII, p. 3025.

²⁷⁶ M.G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 94.

²⁷⁷ S. AMBROSINI, *Il problema del controllo giudiziario nella s.r.l., tra tentazioni correttive degli interpreti e dubbi di costituzionalità*, in *Giur. comm.*, 2006, p. 375; C. ANGELICI, *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*, Padova, 2003, p. 133 ss.; L. DE ANGELIS, *Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003, p. 488; N. ROCCO DI TORREPADULA, *La società a responsabilità limitata ed il controllo giudiziario previsto dall'art. 2409 c.c.*, cit., p. 3646 ss.; M. BUSSOLETTI, *Il procedimento ex art. 2409 cod. civ.*, in *Riv. soc.*, 2003, p. 1228; C. DOMENICHINI, *sub art. 2409*, in *Società di capitali. Commentario.*, cit., vol. II, p. 725; L. NAZZICONE, *sub art. 2409*, cit., p. 305 ss. F. PARRELLA, *sub art. 2476*, cit., p. 131 ss.; V. SALAFIA, *La riforma del controllo giudiziario previsto dall'art. 2409*, cit., p. 1329; E. SENINI, *Inammissibile il controllo ex art. 2409 c.c. nelle s.r.l.*, in *Società*, 2006, p. 451. In giurisprudenza: Trib. Lecce, 16 luglio 2004 e Trib. Bologna, 21 ottobre 2004 in *Società*, 2005, p. 358; Trib. Bari, 27 settembre 2004, in *www.giurisprudenzabarese.it*; App. Trieste, 5 novembre 2004, in *Giur. comm.*, IV, 2005, p. 435; Trib. Palermo, 16 aprile 2004 e Trib. Napoli, 4 giugno 2004 in *Società*, 2005, p. 70; Trib. Isernia, 7 aprile 2004, in *Dir. fall.*, 2004, II, p. 822; App. Roma, 7 aprile 2005, in *Giur. comm.*, I, 2006, p. 81.

Sul punto, oltre a parte della giurisprudenza²⁷⁸, si è pronunciata anche la Corte Costituzionale²⁷⁹ che, rilevando l'infondatezza della questione di legittimità degli artt. 2409, 2476, comma 3 e 2477, comma 4, c.c. in riferimento agli artt. 3 e 76 cost.²⁸⁰, ha fornito delle inequivocabili indicazioni sul controllo giudiziario all'interno della s.r.l. Essa ha precisato che l'ampio diritto di controllo attribuito al socio non fa altro che potenziare l'azione di responsabilità, esperibile ormai anche individualmente insieme alla possibilità di una revoca degli amministratori in caso di gravi irregolarità, richiamando il presupposto applicativo dell'art. 2409 c.c.²⁸¹

La nuova disciplina prevista per la s.r.l. risulta totalmente divergente da quella *ante* riforma che considerava la s.r.l. come una "piccola società per azioni"²⁸².

La Corte, dunque, ha ritenuto legittima la scelta del legislatore di escludere l'applicabilità dell'art. 2409 c.c. alla s.r.l.

Anche la Corte di Cassazione²⁸³ è intervenuta precisando che l'art. 2409 c.c. non può trovare applicazione all'interno della s.r.l., in particolare la disciplina prevista per la s.p.a. non può essere estesa ad una s.r.l. obbligata alla nomina del collegio sindacale.

La Suprema corte ha specificato che un'interpretazione estensiva dell'art. 2409 c.c. non è ammissibile sia per la genericità del richiamo contenuto nell'art. 2477 c.c. sia per un chiaro contrasto che verrebbe a crearsi tra un eventuale potere riconosciuto al collegio sindacale di

²⁷⁸ App. Trieste, 5 novembre 2004, in *Giur. comm.*, 2005, II, p. 435; App., Roma, 13 aprile 2005, in *Giur. it.*, 2006, I, p. 75; Trib. Cagliari, 4 febbraio 2005, in *Giur. comm.*, 2007, IV, p. 75; Trib. Terni, 9 aprile 2004, in *Foro it.*, 2005, I, p. 868; Trib. Isernia, 7 maggio 2004, in *Dir. fall.*, 2004, II, p. 822 ss.; Trib. Palermo, 16 aprile 2004, in *Società*, 2005, p. 70 ss.; Trib. Lecce, 16 luglio 2004, in *Dir. fall.*, 2005, II, p. 276 ss.; Trib. Napoli, 4 giugno 2004, in *Società*, 2005, p. 69 ss.; Trib. Macerata (ord.), 27 febbraio 2006, in *Società*, 2007, I, p. 58.

²⁷⁹ Corte cost., 14 dicembre 2005, n. 481, in *Giur. comm.*, 2006, II, p. 798.

²⁸⁰ Secondo la Corte Costituzionale «è infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2409 e 2476, comma 3, c.c. sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui non prevedono l'applicabilità dell'istituto del controllo giudiziario alla s.r.l. E' parimenti infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2409, 2476, comma 3, e dell'art. 2477, comma 4, c.c. in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non riconoscono al socio di s.r.l., bensì esclusivamente ai sindaci di s.r.l. e ai soci di s.p.a., il diritto di effettuare la denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione» (Corte cost., 14 dicembre 2005, cit., p. 798). Si precisa, inoltre, che la questione è infondata in relazione all'art. 3 cost. in quanto non è possibile configurare una disparità di trattamento tra i soci di una s.r.l. e i soci di una s.p.a. perché diverse sono le situazioni soggettive in cui essi si trovano. Risulta mancante anche la violazione dell'art. 76 cost. in base alla quale il legislatore con l'ampliamento del diritto di controllo avrebbe inteso perseguire la stessa tutela prevista dall'art. 2409 (ID., *o.l.u.c.*, p. 805 ss.).

²⁸¹ N. SOLDATI, *La denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.*, cit., p. 396.

²⁸² E. RIMINI, *L'art. 2409 c.c. e le s.r.l., dopo l'intervento della Consulta*, cit., p. 809; A. TINTISONA, *Controllo giudiziario e nuova s.r.l.*, cit., p. 826.

²⁸³ Cass., 13 gennaio 2010, n. 403, in *Giur. comm.*, 2011, II, p. 500.

sollecitare l'intervento giudiziario e la nuova connotazione della s.r.l. che cessa di essere una "piccola" società per azioni²⁸⁴.

Alla luce di quanto finora esposto, si può concludere sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 2409 c.c. alla s.r.l. in quanto «quella dei controlli nella s.r.l. è una struttura chiusa la quale, avendo il suo perno nella figura del socio, configura un sistema a teleologia squisitamente privatistica la quale non tollera innesti di carattere pubblicistico come sarebbero quelli derivanti dall'ammissibilità del controllo giudiziario, sia esso su istanza dei soci ovvero su istanza dei sindaci»²⁸⁵.

8. Violazione del diritto di informazione e di consultazione: strumenti di tutela.

8.1 a) La tutela ex art. 700 c.p.c.

Nel caso in cui gli amministratori si rifiutino di fornire ai soci le informazioni richieste o di esibire la documentazione sociale oppure ostacolano l'esercizio del diritto di controllo, esistono degli strumenti di tutela di varia natura, «su piani eterogenei tra loro»²⁸⁶, per tutelare il socio di fronte ad ipotesi di violazione del proprio diritto di controllo.

In tali ipotesi, *in primis*, si ritiene applicabile lo strumento cautelare atipico ex art. 700 c.p.c. al fine di acquisire le informazioni necessarie per la valutazione della gestione sociale²⁸⁷.

²⁸⁴ N. SOLDATI, *La denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.*, cit., p. 402. Secondo la Suprema Corte «il procedimento previsto dall'art. 2409 c.c. per il controllo giudiziario della società per azioni non è applicabile alla società a responsabilità limitata, in tal senso deponendo, oltre alla diversità dei connotati attribuiti a tale tipo di società dalla riforma organica di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, la formulazione letterale dell'art. 2488 c.c. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 6 cit.) e dell'art. 92 disp. att. c.c., nonché, per le ipotesi in cui sia obbligatoria la costituzione del collegio sindacale, la genericità del rinvio alla disciplina delle società per azioni contenuto nell'art. 2477 c.c., il quale va pertanto riferito ai soli requisiti professionali ed alle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei sindaci previste dagli art. 2397 e ss. c.c., conformemente all'intento manifestato dal legislatore di privatizzare il controllo societario in favore dei singoli soci» (Cass., 13 gennaio 2010, n. 403, cit., p. 500).

²⁸⁵ A. GARGARELLA MARTELLI, *Sull'applicabilità dell'art. 2409 c.c. alla s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2011, 3, p. 510.

²⁸⁶ E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 804.

²⁸⁷ ID., *o.l.u.c.*, G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 92; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 181 ss.; M. MENICUCCI, *Il "contenuto" del controllo del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 159; M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 764; R. AMBROSINI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata*, in *Società*, 2005, p. 1544; F. MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 938; D. FICO, *Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l.*, cit., p. 172.

Parte della dottrina²⁸⁸, ha sostenuto che non possa essere utilizzata, in tali casi, la tutela atipica ex art. 700 c.p.c. in quanto si ritiene possibile conseguire l'esibizione dei documenti con una misura cautelare tipica quale il sequestro probatorio ex art. 670 c.p.c. Per il noto principio della residualità della tutela cautelare atipica, si ritiene, dunque, inapplicabile l'art. 700 c.p.c.

Tale tesi è certamente da respingere in quanto il sequestro probatorio può essere richiesto solo nel caso in cui occorra al socio una documentazione ai fini probatori, ossia quale mezzo di prova per sostenere un'iniziativa giudiziale.

Si può, invece, utilizzare la tutela atipica dell'art. 700 c.p.c. «quando la richiesta cautelare non è strumentalmente legata ad una specifica azione da intraprendere, ma è volta solo ad acquisire le informazioni necessarie per valutare l'attività sociale, cosicchè ulteriori iniziative giudiziali del socio si presentino come meramente eventuali»²⁸⁹.

Si è ritenuto, difatti, che «tale autonomo diritto di controllo, se ostacolato²⁹⁰, legittima l'esercizio dello strumento cautelare atipico di cui all'art. 700 c.p.c., non essendovi alcun altro provvedimento tipico che può essere azionato»²⁹¹.

In ossequio alla disciplina generale, il socio che intenda agire ex art. 700 c.p.c. dovrà dimostrare l'esistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ossia l'esistenza del pregiudizio imminente e irreparabile²⁹².

In tali casi, legittimata passiva del ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. è la società attraverso il suo legale rappresentante e non gli amministratori; rilevante da precisare è anche la circostanza che - ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 octies, comma 4, e 669 novies, comma 1, c.p.c., come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella l. 14 maggio 2005, n. 80 - il provvedimento cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. che sia idoneo ad anticipare gli effetti

²⁸⁸ ID., *o.l.u.c.*; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 92; Trib. Catania, 3 marzo 2006 (ordinanza), cit., p. 920.

²⁸⁹ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 93.

²⁹⁰ Si veda la riguardo: Trib. Napoli, 9 novembre 2005, in *Società*, 2006, XI, p. 1406 secondo la quale la tutela ex art. 700 c.p.c. può essere esperita dal socio quando gli amministratori della società, con il proprio comportamento, abbiano impedito di fatto all'altro socio l'esercizio del controllo sull'operato dell'amministratore impedendogli di accedere alla documentazione relativa all'amministrazione.

²⁹¹ E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 804. In giurisprudenza: Trib. Taranto, 13 luglio 2007, in *Giur. it.*, 2008, 1, p. 122; Trib. Nocera Inferiore (ord.), 13 ottobre 2005, in *Giur. comm.*, 2007, II, p. 159; Trib. Bari (ord.), 10 maggio 2004, in *Giur. it.*, 2005, p. 309.

²⁹² ID., *o.l.u.c.*; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 182. In particolare, in giurisprudenza si ritiene che l'ingiustificato procrastinarsi della possibilità di esercizio del diritto di controllo da parte del socio integra il *periculum in mora* che giustifica l'emissione del provvedimento cautelare. In tal caso, il ritardo lede il diritto di controllo producendo un danno non soltanto patrimoniale in quanto, una volta verificatosi, esso risulta irreparabile (Trib. S. Maria Capua Vetere, 10 giugno 2011, in www.dejure-giuffre.it).

della sentenza di merito, non perde efficacia nel caso in cui non venga istaurato il giudizio di merito²⁹³.

Dunque, il provvedimento emanato dal giudice cautelare che condanna gli amministratori a consentire l'esercizio del diritto di controllo al socio, realizza di per sè l'obiettivo di quest'ultimo. Esso non perde efficacia anche se viene istaurato il giudizio di merito proprio perché, nella maggioranza dei casi, il provvedimento cautelare soddisfa pienamente l'interesse della parte che lo ha promosso²⁹⁴.

8.2 *segue*. b) La tutela di tipo penale ex art. 2625 c.c.

La violazione dei diritti di informazione e di consultazione integra anche la fattispecie penale di cui all'art. 2625 c.c. ai sensi del quale: « gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa»²⁹⁵.

Rispetto alla normativa precedente, tale disposizione si caratterizza per la circostanza che la tutela penale venga esercitata soltanto nel caso in cui, dalla condotta degli amministratori che

²⁹³ ID., o.c., p. 185; Trib. Ivrea (ord.), 4 luglio 2005, cit.

²⁹⁴ E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 788.

²⁹⁵ In origine, il legislatore del 1942 aveva racchiuso tale forma di tutela nell'art. 2623 c.c., rubricato «Violazione di obblighi incombenti sugli amministratori» e che stabiliva che erano «puniti con la reclusione da tre mesi a tre anni e con multa da £ 400.000 a £ 2.000.000 gli amministratori che [...] impediscono il controllo della gestione sociale da parte del collegio sindacale o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci». Tale norma era destinata a svolgere un ruolo importante nel panorama dei reati societari ma venuto poi meno a causa della crescita di importanza di altre forme di controllo esterno. Con il d.lgs. n. 61/2002 la tutela di tipo penale è stata affidata all'art. 2625 c.c. rubricato «Impedito controllo» (G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 186). Si veda al riguardo: A. DI AMATO, *art. 2625*, in G. Perlingieri (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, cit., p. 2891; C. BERNASCONI, *sub 2625*, in *I nuovi illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali. Commentario del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61*, a cura di F. Giunta, Torino, 2002; L. FOFFANI, *sub 2625*, in *Commentario breve alle leggi penali complementari*, a cura di F. C. Palazzo e C. E. Paliero, Padova, 2003; A. LA MANNA, *Commento all'art. 2625 c.c.*, in *Il nuovo diritto societario. Commentario*, diretto da G. Cottino e altri, Bologna, 2004; G. LOVECCHIO MUSTI, *Impedito controllo (art. 2625)*, in *Reati societari*, a cura di A. Rossi, Torino, 2005.

hanno impedito o ostacolato l'esercizio del diritto di controllo da parte del socio, derivi un danno ai soci, facendo rientrare tutti gli altri casi nell'alveo degli illeciti amministrativi²⁹⁶.

Per ciò che riguarda i soggetti attivi, l'illecito deve essere commesso esclusivamente dagli amministratori e, a norma dell'art. 2639, comma 1, tale qualifica si estende anche agli amministratori di fatto²⁹⁷.

La fattispecie tipica, rispetto al passato, appare circoscritta a una tipizzazione vincolata a due modalità di condotta: l'occultamento dei documenti o l'uso di altri idonei artifici²⁹⁸. Per l'individuazione di questi ultimi – espressione che viene utilizzata quasi come formula di chiusura – basta rifarsi alla consolidata nozione sorta relativamente alla fattispecie di truffa²⁹⁹.

A differenza della tutela di tipo civilistico, questo tipo di tutela ha per di più un carattere puramente sanzionatorio e non soddisfa, dunque, l'interesse precipuo del socio³⁰⁰.

Il merito di tale disposizione consiste, però, nella circostanza che essa rappresenta un'importante forma di tutela del diritto di controllo del socio: il rifiuto da parte degli amministratori di fornire notizie sulla gestione o di esibire la documentazione sociale da consultare, integra il reato di impedito controllo, senza che il socio debba provare l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile, come nel caso dell'art. 700 c.p.c.³⁰¹

La circostanza che il legislatore abbia voluto affidare tale ipotesi ad una norma penale ci fa comprendere ancora una volta l'importanza e la rilevanza di tale diritto attribuito al socio³⁰².

²⁹⁶ G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 187; D. FICO, *Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l.*, in *Le società*, 2006, II, p. 172; F. MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 938; M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 764; M. MENICUCCI, *Il "contenuto" del controllo del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 159; E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 788. C'è da dire che la frammentazione avvenuta con il d.lgs. n. 61/2002 tra illecito amministrativo e delitto è stata criticata dalla dottrina la quale ha ritenuto che il regolare funzionamento della società è finalizzata non solo alla salvaguardia degli interessi dei soci ma anche dei creditori sociali, esclusi dalla sfera della protezione penale (G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 187).

²⁹⁷ ID., o.c., p. 188; F. FOSSATI, *Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.)*, in A.A. V.V., *Diritto penale delle società*, a cura di G. Schiano Pepe, Milano, 2003, p. 183; E. MUSCO, *I nuovi reati societari*, Milano, 2007, p. 225; A. DI AMATO, *art. 2639*, in G. Perlingieri (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, cit., p. 2909. In giurisprudenza si veda: Cass. pen., 11 gennaio 2008, n. 7203, in *Cass. pen.*, 2008, p. 4323 e App. Milano, 25 settembre 2008, in *Foro ambrosiano*, 2008, p. 321.

²⁹⁸ G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 188. La fattispecie tipica previgente era a schema libero, ossia «l'impedimento poteva, infatti, essere configurato in qualsiasi comportamento, commissivo od omissivo, che avesse avuto come risultato l'impossibilità di procedere al controllo della gestione sociale» (ID., *o.l.u.c.*). Si veda anche: Cass. pen., 27 febbraio 2015, n. 15641, in www.dejure.giuffre.it.

²⁹⁹ G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 189.

³⁰⁰ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 93.

³⁰¹ G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 190.

³⁰² E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 788.

8.3 *segue*. c) La tutela ex art. 2476, commi 3 e 6, c.c.

Nel caso di rifiuto o di ostacolo da parte degli amministratori per la consultazione dei documenti sociali o per le informazioni da fornire, il socio potrà esercitare l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori ex art. 2476, comma 3, c.c.³⁰³ e, in caso di danno al proprio patrimonio personale, può ottenere il relativo risarcimento ai sensi del comma 6 dell'art. 2476 c.c.³⁰⁴

In tal modo si consente al socio di chiedere e di ottenere il risarcimento del danno arrecato al proprio patrimonio senza che sia necessario un danno procurato anche al patrimonio sociale³⁰⁵. Rilevante da sottolineare è il fatto che per potersi realizzare la fattispecie appena delineata, occorre che il danno subito dal socio si sia prodotto per una lesione della propria sfera giuridica e non come riflesso della lesione alla sfera giuridica della società e che l'amministratore abbia compiuto l'atto illecito nell'esercizio del suo ufficio³⁰⁶.

L'azione di responsabilità³⁰⁷ esercitata individualmente dal socio, invece, costituisce lo strumento idoneo di reazione contro le irregolarità gestorie degli amministratori.

Sempre ai sensi del comma 3, dell'art. 2476 c.c., oltre all'esperimento dell'azione di responsabilità, il socio potrà chiedere che sia adottato un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori.

Tenendo conto dell'orientamento dottrinario maggioritario³⁰⁸, secondo il quale la revoca cautelare possa essere richiesta anche *ante causam*, deve ritenersi che la revoca cautelare costituisca un provvedimento autonomo e non strumentale rispetto all'azione di responsabilità.

³⁰³ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 95; M. MENICUCCI, *Il "contenuto" del controllo del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 159; M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 764; D. FICO, *Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l.*, cit., p. 172. Si veda: V. SANNA, *art. 2476*, in G. Perlingieri (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, cit., p. 2184 ss.

³⁰⁴ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 95-96. Si veda: V. SANNA, *art. 2476*, in G. Perlingieri (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, cit., p. 2189 ss.

³⁰⁵ G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 204.

³⁰⁶ ID., o.c., p. 205. Il socio, inoltre, dovrà sempre dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità diretto fra il danno subito e l'illecito degli amministratori e il dolo o la colpa degli amministratori (ID., o.l.u.c.). La responsabilità che deriva dal comma 6 dell'art. 2476 c.c. è di tipo extracontrattuale e, pertanto, spetterà al socio provare il dolo o la colpa degli amministratori. Il termine di prescrizione dell'azione è di cinque anni, ossia quello previsto dall'art. 2947 c.c. (ID., o.l.u.c.).

³⁰⁷ Al riguardo si rimanda a: S. DI AMATO, *Le azioni di responsabilità nella nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2003, I, p. 286; D. LATELLA, *L'azione di responsabilità esercitata dalla minoranza*, Torino, 2005; V. SANNA, *art. 2476*, in G. PERLINGIERI (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, cit., p. 2179; F. PARRELLA, *sub. art. 2476*, in M. Sandulli-V. Santoro (a cura di), *La riforma delle società*, cit., p. 125; C. PROTO, *Le azioni di responsabilità contro gli amministratori nella società a responsabilità limitata*, in *Fallimento*, 2003, p. 1133; V. SALAFIA, *L'azione di responsabilità contro gli amministratori delle società di capitali*, in *Società*, 2008, p. 162.

Infatti deve «riconoscersi che la revoca sia una misura cautelare conservativa, nella quale la funzione cautelare di garantire l'effettività della decisione di merito viene soddisfatta da una misura idonea ad assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione di merito, permettendo al socio attore di conseguire in modo più agevole il risultato pratico della decisione di accertamento della fondatezza nell'azione di responsabilità»³⁰⁹.

Inoltre, ritenendo che la revoca degli amministratori può essere disposta sulla base delle sole irregolarità poste in essere da tali soggetti, è possibile ritenere che la violazione del diritto di controllo del socio può essere sufficiente di per sè - a prescindere dalla sussistenza di un danno già verificatosi nel patrimonio sociale - a far disporre la revoca di uno o più amministratori³¹⁰.

8.4 segue. d) La tutela derivante dall'autonomia statutaria.

Nella prospettiva dell'ampliata autonomia statutaria della "nuova" s.r.l. e della "privatizzazione" del controllo in tale modello societario, la previsione di strumenti di tutela a favore del socio contro la violazione del diritto di controllo da parte degli amministratori può essere affidata anche allo statuto³¹¹.

All'interno dello statuto, infatti, potrebbero essere inserite delle clausole che in qualche modo riescano a tutelare il socio che non partecipa alla gestione contro la violazione del diritto di controllo da parte degli amministratori.

Tali clausole, infatti, oltre a disciplinare eventualmente anche modalità e tempistica dell'esercizio del diritto di controllo, potranno prevedere anche tali meccanismi sanzionatori.

³⁰⁸ O. CAGNASSO, *sub art. 2476*, cit., p. 1887; M. SANDULLI, *Azione di responsabilità e di revoca verso gli amministratori di s.r.l.*, in *Società*, 2005, p. 485; R. TETI, *La responsabilità degli amministratori di s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, 3, Torino, 2007, p. 653 ss.; M. PRESTIPINO, *La tutela cautelare ex art. 2476, 3° comma, c.c. e il diritto del socio di chiedere la revoca giudiziale dell'amministratore di s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2009, II, p. 225; D. FICO, *La revoca degli amministratori nella s.r.l.*, in *Società*, 2007, p. 1098 ss.

³⁰⁹ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 99.

³¹⁰ ID., p. 101; D'AMBROSIO, *La denuncia al tribunale per gravi irregolarità dopo la riforma*, in *Società*, 2004, p. 445; R. CARMINE, *La revoca dell'amministratore nella s.r.l. secondo il novellato art. 2476 c.c. (I parte)*, in *Società*, 2008, p. 215.

³¹¹ G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 181; N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 166; E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 788.

Ad esempio, potrebbe essere previsto il diritto di recedere dalla società a favore del socio o dei sistemi di riscatto obbligatorio della quota del socio per reagire a condotte commissive o omissive degli amministratori attraverso le quali viene pregiudicato l'esercizio del diritto di controllo del socio³¹².

La previsione di tali clausole all'interno dello statuto potrebbe rivelarsi molto utile ed importante perché consentirebbe di risolvere tali questioni che si pongono in essere all'interno della società senza dover ricorrere all'autorità giudiziaria³¹³.

9. Limiti al diritto di controllo. Riservatezza aziendale: limite al diritto di controllo operante verso l'esterno.

La disciplina in analisi, non ponendo espressamente limiti al diritto di controllo, rischia di rendere lo stesso uno strumento potenzialmente dirompente e destabilizzante per l'equilibrio societario e, pertanto, deve ritenersi che la riservatezza aziendale ed il rispetto della *privacy* dei terzi devono considerarsi dei limiti al diritto in questione³¹⁴. Questi ultimi, infatti, secondo quanto stabilisce parte della giurisprudenza³¹⁵, costituiscono dei limiti concreti ed estrinseci: concreti «nel senso di una effettiva congruenza dell'esercizio del diritto di controllo rispetto alla specifica situazione»³¹⁶ ed estrinseci perché operano nei confronti del socio verso l'esterno, «avente il diritto di acquisire conoscenza di documentazione riservata ma di non divulgarla»³¹⁷.

Al riguardo, non è condivisibile la tesi di chi³¹⁸ ritiene - in virtù degli artt. 1, 2, 98 e 99 del codice della proprietà industriale (d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)³¹⁹ e dell'art. 623 c.p.³²⁰-

³¹² G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 181; N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 164.

³¹³ ID., *o.l.u.c.*; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 181.

³¹⁴ Difatti «la mancanza di limiti preventivi, e la massima estensione del diritto di consultazione, non vogliono significare tuttavia arbitraria possibilità di esercizio delle relative facoltà» (M. NARDELLI, *Il controllo del socio di s.r.l. sui libri sociali e sui documenti relativi all'amministrazione*, in *Giur. merito*, 2013, 3, p. 653).

³¹⁵ Trib. Milano (ordinanza), 30 novembre 2004, cit., p. 684.

³¹⁶ ID., *o.l.u.c.*

³¹⁷ ID., *o.l.u.c.*

³¹⁸ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 152 ss.

che gli amministratori debbano segretare nei confronti dei soci le informazioni riservate protette dalle norme pocanzi richiamate.

Queste ultime costituiscono un baluardo a difesa della riservatezza e del segreto di determinate informazioni; tali norme, però, non devono operare nei confronti del socio che esercita il controllo ma devono costituire per il socio stesso un limite soltanto verso l'esterno, dato l'utilizzo meramente endosocietario delle informazioni ricevute³²¹.

Tale considerazione, nello specifico, trova conforto anche in parte della giurisprudenza³²² laddove si ritiene che dalle esigenze di riservatezza aziendale e tutela della concorrenza non possa derivare nessuna limitazione al diritto di controllo. Difatti, «obblighi e divieti correlati a condotte anticoncorrenziali si fondano sulla posizione in concreto assunta nell'organizzazione aziendale ma non sono ricollegabili *ex se* alla condizione di socio»³²³.

³¹⁹ «Art.1. Diritti di proprietà industriale: ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali».

«Art. 2. Costituzione ed acquisto dei diritti: 1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. 2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali. 3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori. 4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine. 5. L'attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice».

«Art. 98. Oggetto della tutela: 1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche».

«Art. 99. Tutela: 1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, e' vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'articolo 98».

³²⁰«Art. 623. Rivelazione di segreti scientifici o industriali. Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa».

³²¹ Si precisa che il segreto aziendale è limite per «quelle notizie la cui comunicazione è in grado di recare alla società un pregiudizio di carattere economico» (G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 71).

³²² Trib. Bologna (ordinanza), 6 dicembre 2006, in *Giur. comm.*, 2008, I, p. 213.

³²³ ID., p. 215-216; «Il diritto di accedere alle informazioni relative alla gestione sociale deve essere riconosciuto in modo pieno. Il contemperamento con le esigenze sociali riguarda esclusivamente le modalità di attuazione che devono essere concordate tra le parti e indicate dal giudice in modo da non intralciare la regolarità e continuità dell'attività sociale ma possono riguardare oltre che le fonti documentali anche informazioni direttamente

E' chiara intenzione del legislatore, pertanto, postergare le esigenze di riservatezza della società rispetto al diritto di controllo che ha il socio e, al riguardo, l'autorità giudiziaria non può ridisegnare l'assetto normativo ponendo limiti all'esercizio che non emergono dalla norma³²⁴.

Il socio, infatti, può adoperare la documentazione sociale soltanto per un «utilizzo meramente endosocietario»³²⁵, confermando la valenza della riservatezza come limite operante per il socio soltanto verso l'esterno. Dunque, sarebbe lecita «un'utilizzazione dei dati di cui si viene a conoscenza solo per fini legati al controllo sulla gestione»³²⁶.

È da segnalare, in aggiunta, che l'ampio diritto di controllo attribuito al socio di s.r.l. risponde all'esigenza di valorizzazione del socio nella *governance* della società nell'ottica della riforma del 2003³²⁷.

Tale esigenza certamente apparirebbe mortificata nel caso in cui gli amministratori potrebbero rifiutarsi di dare le informazioni richieste al socio giustificandosi con esigenze di segretezza³²⁸. Inoltre, il socio ha diritto ad essere informato su ogni circostanza riguardante la gestione sociale «in ragione del rapporto giuridico peculiare derivante dal contratto sociale che lega il singolo socio e la società, autonomo soggetto di diritto venuto ad esistenza in forza della spiegata autonomia negoziale dei soci»³²⁹.

Nella s.r.l., benché manchino delle norme esplicite che obbligano al segreto sociale i soci controllori, non può comunque essere posto in dubbio tale limite; del resto, neppure nelle società di persone si è mai dubitato sulla vigenza della riservatezza e del segreto sociale³³⁰.

richieste agli amministratori e ai dipendenti della società» (ID., p. 216). Si veda anche: Trib. Cagliari, 10 luglio 2013, in www.plurisdata.it.

³²⁴ Trib. Milano (ordinanza), 30 novembre 2004, cit. p. 684. Quanto detto è valido anche per ciò che concerne i dati personali dei lavoratori della società. E' stato sostenuto in giurisprudenza che «tra il diritto del socio ad ottenere le informazioni in funzione di controllo e il diritto del lavoratore alla protezione dei dati personali rispetto a cui il datore di lavoro ha assunto una posizione di garanzia, in qualità di titolare del trattamento, nel caso specifico, prevale il primo». In particolare, è stato inoltre specificato che «si può prescindere dal consenso dell'interessato se il trattamento del dato sensibile sia indispensabile per far valere o difendere un diritto anche di un terzo». È, tuttavia, necessario però che il socio che venga in possesso di tali dati li utilizzi nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 196/2003 e degli atti, deliberi, pareri e linee guida del Garante (Trib.Napoli (ord.), 30 giugno 2015, in www.plurisdat.it)

³²⁵ Trib. Milano (ordinanza), 24 dicembre 2013, in www.dejure.giuffrè.it

³²⁶ ID., o.l.u.c.

³²⁷ Trib. Bologna (ordinanza), 6 dicembre 2006, cit., p. 215.

³²⁸ G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 81; M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 763. Al riguardo si veda anche G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit. p. 87 ss.

³²⁹ M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, Milano, 1959, p. 196.

³³⁰ E. CODAZZI, *Il controllo dei soci di s.r.l.: considerazioni sulla derogabilità dell'art. 2476, 2° comma*, in *Giur. comm.*, 2006, 2, p. 688-689.

Nella s.r.l. per colmare tale lacuna si potrebbe ricorrere per analogia ai doveri previsti per i sindaci dall'art. 2407 c.c.³³¹ oppure a quelli imposti ai soci di s.n.c. dall'art. 2301 c.c.³³².

A tutela della riservatezza dei dati appresi dal socio, a quest'ultimo – come già detto - si può applicare il disposto dell'art. 2407 c.c. che impone ai componenti del collegio sindacale il segreto sui fatti e i documenti di cui hanno conoscenza.

Inoltre, il diritto di controllo attribuito dall'art. 2476 c.c. presenta una fisionomia pressochè identica a quello attribuito ai soci non amministratori di s.n.c. dall'art. 2261 c.c. e ai soci accomandatari non amministratori di s.a.s. dagli artt. 2315 e 1318 c.c. Nelle società di persone, però, è espressamente previsto il divieto di concorrenza ex art. 2301 c.c., previsione assente nell'assetto normativo della s.r.l.

All'interno di quest'ultima tale divieto può ritenersi operante in virtù della già richiamata applicazione analogica dell'art. 2301 c.c. Non a caso, il diritto di controllo nella s.r.l ha una forte connotazione personalistica e, dunque, eventuali lacune devono essere colmate ricorrendo alle norme del tipo societario con cui sono presenti maggiori affinità³³³.

Per di più, la Suprema Corte ritiene, in via generale, che «il socio è pur sempre tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali e dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario»³³⁴.

«La tutela del diritto alla riservatezza della società si realizza, dunque, non già attraverso un'interpretazione inammissibilmente restrittiva del dovere di *disclosure*, bensì sul piano della responsabilizzazione del socio per l'ipotetica violazione del segreto»³³⁵.

³³¹ «Art. 2407. Responsabilità: I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395».

³³² E. CODAZZI, *Il controllo dei soci di s.r.l.: considerazioni sulla derogabilità dell'art. 2476, 2° comma*, cit., p. 689. Secondo altra parte della dottrina il dovere di riservatezza imposto ai soci troverebbe il proprio fondamento direttamente nel contratto sociale (G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit. p.89).

«Art. 2301. Divieto di concorrenza: 1. Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente. 2. Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza. 3. In caso di inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'articolo 2286».

³³³ M. G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 23-24.

³³⁴ Cass. civ., sez. I, 10 settembre 2004, n. 18243, in www.dejure-giuffre.it.

³³⁵ G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 83.

Il socio non può essere considerato un terzo verso il quale far valere la riservatezza e il segreto aziendale; egli è un «soggetto intraneo» che ha l'obbligo di non divulgare all'esterno le notizie ricevute dagli amministratori. In tal modo, «l'interesse della società al segreto rimane postergato all'interesse del socio all'informazione»³³⁶.

Ciò posto però non deve escludersi che, nel caso in cui il socio eserciti il diritto di controllo per fini esclusivamente concorrenziali, pone in essere un esercizio abusivo di quel diritto. Al riguardo, infatti, anche in giurisprudenza è stato affermato, con una recente pronuncia, che si ha «abuso del diritto in quanto l'iniziativa è sì secondo forma di legge, ma funzionale a scopi diversi da quelli suoi propri: segnatamente non allo scopo di garantire la posizione del socio, ma per servire la diversa veste di concorrente»³³⁷.

9.1 *segue*. Buona fede: limite a tutela dell'interesse della società.

Il diritto di controllo, essendo espressione dell'andamento fisiologico della gestione, non deve essere utilizzato in maniera patologica tale da creare un abuso³³⁸: vi è la necessità che esso venga esercitato, anche secondo consolidata e unanime giurisprudenza³³⁹, in modo conforme all'interesse sociale e agli obblighi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.³⁴⁰

³³⁶ ID., *o.l.u.c.*

³³⁷ Trib. Bologna, 12 dicembre 2012, in *www.plurisdata.it*.

³³⁸ «L'abuso è l'esercizio contrario o comunque estraneo alla funzione della situazione soggettiva. Se il comportamento concreto non è giustificato dall'interesse che permea la funzione del rapporto giuridico del quale fa parte la situazione, si configura un abuso della stessa. L'abuso è nozione che non si esaurisce nella configurazione dei limiti del singolo potere, ma si collega alla più ampia funzione della complessiva situazione della quale il potere è espressione. Pertanto, è possibile prospettare una varietà di atteggiamenti dell'abuso in relazione alle singole situazioni e alle loro concrete funzioni. La sua valutazione è complessa perché postula l'accertamento di contro interessi giuridicamente rilevanti da considerarsi secondo un equo temperamento, cioè secondo criteri di proporzionalità individuale e sociale. In definitiva, si ha abuso ogni volta che un comportamento, pur coincidendo con il contenuto del diritto considerato dal punto di vista formale, in sostanza ne costituisce una deviazione» (P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 643 ss.). Al riguardo, si veda anche M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, cit., p. 218 ss.

³³⁹ Trib. Bologna (ordinanza), 6 dicembre 2006, cit., p. 215; Trib. Pavia, 1 agosto 2007, in *Giur. merito*, 9/2008; Trib. Taranto, 13 luglio 2007, cit., p. 122; Trib. Bologna (ordinanza), 4 febbraio 2013, in *www.plurisdata.it*; Trib. Bologna, 12 dicembre 2012, cit.; Trib. Ivrea (ordinanza), 4 luglio 2005, in *www.plurisdata.it*.

³⁴⁰ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 153. Non sarà possibile, pertanto, formulare richieste da parte del socio che abbiano carattere vessatorio, ostruzionistico, emulativo o carattere ingiustificatamente

Questi ultimi rappresentano una medesima entità concettuale, sono espressione dei doveri di solidarietà di cui all' art. 2 Cost. ed impongono a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in maniera da preservare gli interessi dell'altra³⁴¹.

La buona fede, in particolare, «svolge la funzione di adeguare la disciplina negoziale alla specificità delle situazioni concrete emergenti nella esecuzione del rapporto; [...] essa identifica i contegni dovuti da ciascun contraente affinché conseguano, con l'esecuzione del contratto, le utilità che l'operazione è diretta a realizzare, nel rispetto dello "spirito" del regolamento contrattuale e in conformità con il sistema»³⁴². Tale contegno, improntato alla cooperazione, riveste maggiore intensità nei rapporti associativi il cui scopo è rappresentato dallo svolgimento di un'attività economica col fine di dividerne gli utili³⁴³.

In tale prospettiva, la buona fede si sostanzia in un dovere di fedeltà che non può mancare tra socio e società, stante il comune scopo di lucro³⁴⁴.

Inoltre, «la clausola della buona fede deve "misurarsi" più che con il "sentimento etico dell'onestà sociale condiviso dai componenti della società", con il valore della solidarietà umana e sociale che connota l'ordinamento. Sì che la buona fede esprime l'esigenza di valutare e ponderare la pluralità di interessi coinvolti nell'esecuzione del contratto e identifica nei

ripetitivo (M. G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 19 ss.). Inoltre, i principi di buona fede e correttezza, validi per ogni tipo di contratto, possono essere applicati infatti anche nei contratti con comunione di scopo, come il contratto di società (G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 75).

³⁴¹ L. FERRONI, *Art. 1175*, in G. PERLINGIERI (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli, 2010, p. 6. Si precisa che correttezza e buona fede sono da considerarsi come «sinonimi» e non hanno ragione di esservi le distinzioni che tra le due vengono operate basandosi sul contenuto e sull'ambito di applicazione (ID., *o.l.u.c.*). Si sottolinea, inoltre, che «la buona fede si riporta all'idea di fondo della solidarietà che, con riferimento alle parti del rapporto contrattuale, si esprime come solidarietà contrattuale», (F. RIZZO, *Art. 1375*, in G. PERLINGIERI (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli, 2010, p. 804). «La giurisprudenza ha individuato molteplici espressioni del principio di correttezza e buona fede, la cui violazione si realizza ogniqualvolta il comportamento di una parte non sia improntato a lealtà, schiettezza e solidarietà sociale, accogliendosene in tal modo un'accezione positiva» (P. PERLINGIERI, L. FERRONI, in P. PERLINGIERI, *Istituzioni di diritto civile*, Napoli, 2012, p. 144). In conclusione, i principi di buona fede e correttezza «sono ormai precetti cogenti, diffusamente presenti nel sistema ed informano di loro ogni rapporto intersoggettivo, anche non rientrante negli schemi del rapporto obbligatorio, che si traduca nel sacrificio della volontà e della libertà dell'uno per la soddisfazione dell'altro soggetto» (F. DI GIROLAMO, *Regole di validità e regole di condotta: la valorizzazione dei principi di buona fede e correttezza*, in AA.VV., *Contributi alla riforma delle società di capitali*, suppl. a *Giur. comm.*, I, 2004, p. 582). Al riguardo, si veda anche M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, cit., p. 222 ss. Si veda anche Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2009, n. 1618, secondo la quale «il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 della Costituzione, secondo cui si impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e che costituisce un dovere giuridico autonomo a carico di entrambe, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito a norma di legge».

³⁴² P. PERLINGIERI, V. RIZZO, in P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2005, p. 460-461.

³⁴³ G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 75. Si ritiene anche che la buona fede risponda ad un'esigenza di cooperazione, nel senso del pieno adempimento e realizzazione dell'aspettativa dell'altra parte» (F. RIZZO, *Art. 1375*, in G. PERLINGIERI, *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, cit., p. 803).

³⁴⁴ M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, cit., p. 222.

principi fondamentali dell'ordinamento i criteri di formulazione di tale giudizio. Essa «concorre a creare la *regula iuris* del caso concreto»³⁴⁵.

Il diritto in esame, difatti, deve essere esercitato «in conformità alla funzione che ne ha giustificato l'adozione, ossia per consentire al socio di ottenere informazioni utili per vigilare efficacemente sull'andamento della società»³⁴⁶.

E' essenziale che esso non venga esercitato in maniera da costituire una mera turbativa all'attività sociale³⁴⁷, per meri fini emulativi³⁴⁸, dunque al sol fine di intralciare l'attività sociale³⁴⁹. In tali casi, l'esigenza della società di non subire danni dal comportamento dei soci diviene prevalente rispetto all'interesse del socio alla *disclosure*³⁵⁰.

Al riguardo, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario che rifiuta di qualificare come limiti al diritto di controllo le esigenze di riservatezza aziendale e la tutela della concorrenza, ritiene che la buona fede sia l'unico limite che l'esercizio di tale diritto incontra³⁵¹. Pertanto, nel caso in cui il socio intenda esercitare il controllo con fini chiaramente ostruzionistici o che possano rendere più gravosa la gestione sociale, gli amministratori potranno rifiutarsi in maniera legittima di fornire le informazioni al socio o di impedirgli la consultazione dei documenti sociali³⁵².

E' ipotizzabile, in tali casi, anche la condanna del socio che ha perseguito fini illeciti attraverso un mezzo lecito, con conseguente risarcimento alla società degli eventuali danni subiti.

Tale soluzione, però, è di difficile attuazione in quanto nel codice civile non vi è una norma che regola l'abuso di diritto né una norma che disciplina la fase patologica del diritto di controllo. Si potrebbe, al riguardo, optare per l'impiego di clausole statutarie che sanzionino le situazioni di abuso o per l'applicazione dell'art. 2473 *bis* c.c. ai sensi del quale l'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio³⁵³.

³⁴⁵ P. PERLINGIERI, V. RIZZO, in P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, cit., p. 461.

³⁴⁶ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 85.

³⁴⁷ Trib. Civitavecchia, 21 aprile 2004, in *www.dircomm.it*, 2004, n. 5.

³⁴⁸ Al riguardo si veda: R. VITOLO, *Atti emulativi e solidarietà costituzionale*, Napoli, 2006.

³⁴⁹ Trib. Catania, 3 marzo 2006, in *Giur. comm.*, 2007, 4, p. 920; Trib. Roma (ordinanza), 4 dicembre 2007, in *Riv. not.*, 2009, 2, p. 668.

³⁵⁰ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 86; M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 763.

³⁵¹ Trib. Bologna (ordinanza), 6 dicembre 2006, cit., p. 215; Trib. Ivrea (ordinanza), 4 luglio 2005, in *Giur. it.*, 2006, p. 306; Trib. Napoli, 9 novembre 2005, in *Le società*, 2006, 11, 1406; Trib. Taranto, 13 luglio 2007, cit., p. 122. In tal senso anche: A. SIRONI, *L'esercizio del controllo individuale dei soci nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 1119.

³⁵² G. M. BUTA, *Tutela dell'istanza partecipativa del socio e controlli nella s.r.l. riformata*, cit., p. 128 ss.; M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, cit., p. 227.

³⁵³ E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 6, 2005, p. 806.

È da segnalare che il già richiamato dovere di riservatezza imposto ai soci verso l'esterno circa le informazioni sociali possa rientrare nel più ampio alveo del dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza al fine di proteggere l'interesse della società.³⁵⁴ Pertanto, anche in mancanza nella s.r.l. di rimedi analoghi a quelli previsti per le società di persone, si potrà sicuramente invocare la buona fede e la correttezza per far sì che il socio si astenga dal divulgare le notizie riguardanti la gestione sociale apprese attraverso l'esercizio del diritto di controllo, soprattutto quando il socio si trovi in una situazione di concorrenza³⁵⁵. Difatti di fronte al rifiuto del socio di sottoscrivere una dichiarazione di impegno a mantenere la riservatezza sui dati cui verrà in possesso, data la sua situazione di concorrenza nei confronti della società, in applicazione del canone di buona fede, la richiesta di consultazione priva di ogni restrizione legata alla riservatezza verso l'esterno non può essere accolta³⁵⁶. Contrariamente si è ritenuto che il sol fatto di rivestire la qualità di concorrente non basta, di per sé, a far presumere un esercizio abusivo del diritto di controllo da parte del socio in quanto «la valutazione di abusività si compie non *ex ante* e in astratto, bensì a posteriori, allorquando in concreto risulti ingiustificata la lesione dell'altrui interesse a favore dell'esercizio del diritto, e per il modo del suo esercizio, ovvero in difformità dalla clausola di buona fede»³⁵⁷. Inoltre, considerando che il diritto di controllo ha portata ampia e incondizionata, si è ritenuto di non poter subordinare il suo esercizio alla previa sottoscrizione di un patto di riservatezza da parte del socio istante in quanto ciò significherebbe «introdurre nel dettato legislativo qualcosa che non c'è»³⁵⁸.

Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che «l'assunzione della qualità di socio e l'obbligo di buona fede nell'adempimento delle obbligazioni, che discendono dal contratto di società, non comportano la preventiva rinuncia del socio ad avvalersi dei suoi diritti e facoltà, anche derivanti da rapporti estranei al contratto sociale, ogni qual volta essi possano in ipotesi rivelarsi lesivi dell'interesse della società»³⁵⁹, occorrendo invece che l'abuso sia provato³⁶⁰.

³⁵⁴ M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 763; G. M. BUTA, *Tutela dell'istanza partecipativa del socio e controlli nella s.r.l. riformata*, cit., p. 128 ss. Infatti, «è senz'altro contrario a buona fede l'esercizio del diritto all'informazione per lo scopo antisociale di comunicare quanto si è appreso a terzi interessati» (ID., o.c., p. 131).

³⁵⁵ ID., o.c., p. 132.

³⁵⁶ Trib. Milano (ordinanza), 24 dicembre 2013, cit.

³⁵⁷ Trib. Bologna, 12 dicembre 2012, cit.; Trib. Roma (ordinanza), 4 dicembre 2007, cit., p. 668.

³⁵⁸ Trib. Bologna (ordinanza), 4 febbraio 2013, cit.

³⁵⁹ Cass. civ., 19 dicembre 2008, n. 29776.

³⁶⁰ ID., *o.l.u.c.*

A parere di chi scrive, però, nel caso in cui il socio si trovi in una situazione di concorrenza rispetto alla società, appare opportuno che tale soggetto debba obbligarsi, già *ex ante*, a mantenere l'obbligo di riservatezza verso l'esterno per i documenti cui è in possesso. In tal modo, non viene di certo ristretta la portata del diritto di controllo spettante al socio ma tale iniziativa può apparire più come un'adeguata forma di tutela verso l'esterno da apprestare a garanzia del buon andamento e funzionamento della società.

Per esigenze di completezza, occorre segnalare che il diritto di controllo, attribuito a ciascun socio non solo nel proprio interesse ma anche in quello di buon funzionamento della società, non può essere esercitato «contro quell'interesse sociale che costituisce un presupposto fondamentale della sua attribuzione»³⁶¹.

In tale prospettiva, l'interesse sociale può assurgere a limite vigente per l'esercizio del diritto di controllo che, pur essendo finalizzato al perseguimento di interessi dei singoli soci, non può essere esercitato in contrasto al precipuo interesse della società³⁶².

10. Brevi riflessioni su un'analisi economica del diritto di controllo del socio³⁶³.

Negli ultimi anni si è assistito a livello europeo ad un movimento di riscoperta della rilevanza della persona del socio. Tale tendenza è ben riassunta in un'espressione rintracciabile nel progetto di Riforma del diritto societario britannico³⁶⁴ - "*think small first*"- e in un passo della Relazione di accompagnamento alla nostra riforma del diritto societario di cui al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 – ossia «offrire agli operatori economici uno strumento caratterizzato da una significativa ed accentuata elasticità e che, imperniato fondamentalmente su una considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali, si volge a soddisfare esigenze particolarmente presenti nell'ambito del settore delle piccole e medie imprese»³⁶⁵.

³⁶¹ M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, cit., p. 194.

³⁶² G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 70.

³⁶³ In argomento, per tutti, si veda: F. DENOZZA, *Norme efficienti. L'analisi economica delle regole giuridiche*, Milano, 2000.

³⁶⁴ *Final Report of the English Company Law Review Steering Group*, URN 01/943.

³⁶⁵ R. MANGANO, *Il potere di informazione e d'ispezione del socio di s.r.l. Spunti per un'analisi economica del diritto*, in www.origzontideldirittocommerciale.it, p. 2.

Per poter raggiungere gli obiettivi summenzionati, i vari legislatori nazionali procedono secondo un'unica tendenza che è rivolta, *in primis*, a ridurre o ad eliminare la soglia del capitale minimo obbligatorio, a semplificare le regole di *governance* e ad impiegare un numero sempre crescente di norme dispositive ed, infine, a dotare il socio di specifiche prerogative che può esercitare individualmente e a prescindere dalla partecipazione al capitale sociale³⁶⁶.

L'art. 2476 c.c. rientra appunto in quest'ultima categoria di norme e a, tal punto, occorre indagare su quale sia il fondamento del diritto di controllo.

Secondo l'approccio in termini di *market failure*, il socio ha diritto a conoscere tutto quanto accade all'interno della società e ciò deriva dal contratto sociale e dalla sua esecuzione³⁶⁷; nel caso in cui la fisiologia di tali meccanismi fallisca, il socio dovrebbe comunque esercitare il proprio diritto di controllo perché quest'ultimo rappresenterebbe un rimedio contro un caso di *market failure*³⁶⁸.

Tale interpretazione, però, non è stata condivisa in quanto i fautori della tesi del *market failure* vanno ad esaltare eccessivamente la figura del socio nella sua individualità non tenendo presente che esso agisce all'interno di un'attività organizzata³⁶⁹.

Un'altra chiave di lettura del fondamento del diritto di controllo consiste nel cd. approccio contrattualista, in particolare la tesi del cd. *nexus of contract theory*³⁷⁰: in base a quest'ultima, la società si comporterebbe come se fosse un intreccio di relazioni contrattuali esistenti tra i protagonisti dell'impresa, soci e non, mentre il singolo socio rintraccerebbe la sua dignità nel ruolo di soggetto sul quale ricadono le conseguenze finali della gestione. Ovviamente leggendo il diritto di controllo alla luce della *nexus of contracts theory*, dovrebbe ritenersi che le parti possano escludere l'esercizio del diritto di controllo.

Anche tale tesi non convince perché ritenere che l'art. 2476 c.c. sia una norma dispositiva potrebbe causare delle esternalità negative in capo a chi ha finanziato l'impresa³⁷¹ e non sarebbe nemmeno compatibile con l'idea di responsabilizzare il socio della propria condotta³⁷².

³⁶⁶ ID., *o.l.m.c.*

³⁶⁷ Al riguardo si veda: M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, cit.

³⁶⁸ R. MANGANO, *Il potere di informazione e d'ispezione del socio di s.r.l. Spunti per un'analisi economica del diritto*, cit., p. 6-7.

³⁶⁹ ID., p. 7.

³⁷⁰ Al riguardo si veda: C. MARCETTI, *La «Nexus of Contracts»*, Milano, 2003.

³⁷¹ ID., p. 8.

³⁷² EISENBERG, MELVIN A., *Conception That the Corporation Is a Nexus of Contracts, and the Dual Nature of the Firm*, 24 *J. Corp. L.* 819 (1998-1999).

Viene suggerito di prendere in considerazione anche un approccio di tipo proprietario secondo il quale l'analisi verrebbe svolta in funzione del diritto di proprietà che il socio ha sul patrimonio sociale.

Il limite di tale teoria è, però, il fatto che essa non può essere applicata a quelle prerogative, come il diritto di controllo, che spettano al socio indipendentemente dalla quota di capitale sociale sottoscritta.

Si nota, poi, che il legislatore della riforma, da un verso, ha attribuito il potere di gestione agli amministratori e, dall'altro, ha suddiviso il controllo tra un organo facoltativo, ossia il collegio sindacale – cioè un ufficio facoltativo che svolge l'attività di controllo in maniera istituzionale - ed un *networking* di soci che espletano il controllo attraverso un'attività spontanea che, seppur per un proprio interesse, costituisce comunque una supervisione.

Detto questo, respingendo sia la teoria del *nexus of contracts theory* sia quella dell'approccio proprietario, l'art. 2476 c.c. va letto in base alla cd. economia del benessere.

Viene affermato in dottrina³⁷³ che «una società (nel senso sociologico del termine) avrebbe raggiunto una situazione di ottimalità quando non sarebbe possibile migliorare la posizione di un individuo senza peggiorare quella di un altro, con la conseguenza che – applicando la teoria in esame al caso in questione – si concluderebbe che «ciascun socio potrebbe far valere il suo diritto di informazione e di ispezione, danneggiare gli altri consoci, salvo poi adoperarsi per ristabilire l'equilibrio; con il rischio che, qualora ciò non accada, altri potrebbero avanzare delle recriminazioni»³⁷⁴.

Al riguardo, sarebbe certamente preferibile aderire alla prospettiva dell'ottimo paretiano ammettendo che l'esercizio del diritto di controllo può creare sia vantaggi che svantaggi e ritenere che il socio sarà legittimato ad agire ex art. 2476 c.c. solo e nella misura in cui «un terzo osservatore possa ragionevolmente prevedere che un'eventuale ottemperanza dell'amministratore (alla richiesta medesima) possa produrre, alla società nel suo complesso, più vantaggi che svantaggi»³⁷⁵, ossia scongiurare che venga danneggiato il benessere collettivo o che vengano create esternalità negative.

Si evince da questa breve analisi che l'interprete, per comprendere l'art. 2476 c.c., deve riflettere sulla natura socio-relazionale della norma e concludere sostenendo che la «s.r.l. asseconderebbe un sistema spontaneo di *governance* fondato sulla coppia ordo-liberale potere-

³⁷³ Si veda: V. PARETO, *Manuale di economia politica*, a cura di Montesano A., Zanni A., Bruni L., Milano, 2006.

³⁷⁴ R. MANGANO, *Il potere di informazione e d'ispezione del socio di s.r.l. Spunti per un'analisi economica del diritto*, cit., p. 14-15.

³⁷⁵ ID., p. 15.

responsabilità (*networking*), in forza del quale ciascun socio sarebbe, in pari tempo, misura e limite di ogni iniziativa sociale»³⁷⁶.

La funzione della norma in analisi è «ad un tempo anticipatrice della presumibile volontà delle parti, con conseguente risparmio dei cd. “costi di negoziazione”, e di indirizzo dell’azione dei privati, condotta alla stregua di valori propri dell’ordinamento giuridico, la cui pretermissione, pur essendo consentita alle parti, richiede la manifestazione di una loro precisa volontà derogatoria»³⁷⁷.

³⁷⁶ ID., p. 17.

³⁷⁷ N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 168; E. CODAZZI, *Il controllo dei soci di s.r.l.: considerazioni sulla derogabilità dell’art. 2476, 2° comma*, cit., p. 697-698.

CAPITOLO TERZO

UN RAFFRONTO TRA ORDINAMENTI: IL DIRITTO DI CONTROLLO DEL SOCIO NELL'ORDINAMENTO SPAGNOLO.

SOMMARIO: 1. Introduzione. La *sociedad de responsabilidad limitada* in Spagna. 2. Il diritto di controllo del socio nell'ordinamento spagnolo. 3. Il diritto di informazione in senso stretto. 3.1 *segue*. Modalità di esercizio. 4. Diritto di esaminare la contabilità. 5. Considerazioni finali sulla soluzione spagnola.

1. Introduzione. La *sociedad de responsabilidad limitada* in Spagna.

Nell'intento di effettuare un'analisi di tipo comparatistico risulta interessante porre come termine di confronto con il nostro ordinamento quello spagnolo per la configurazione e la portata assolutamente diverse del diritto in questione che esso presenta.

La fisionomia del diritto di controllo, così come delineata nell'ordinamento spagnolo, discosta difatti nettamente quest'ultimo dalla tendenza propria degli altri ordinamenti europei tesi a prevedere ampi diritti di controllo per i soci della società a responsabilità limitata³⁷⁸.

Partendo da una breve analisi di quest'ultima, occorre dire che la *Sociedad de responsabilidad limitada* è disciplinata dal *texto refundido* della *Ley de Sociedades de Capital* del luglio 2010, n. 1 (LSC); quest'ultima ha modificato la precedente legge del 23 marzo 1995, n. 2³⁷⁹ ed ha apportato una sostanziale modifica al modello societario in esame³⁸⁰.

³⁷⁸ FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, *La ley de sociedades de responsabilidad limitada: acto final*, in *RdS*, 5, p. 31 ss. PULIDO BEGINES, *El derecho de información del socio en la sociedad de responsabilidad limitada (Arts. 51 y 86 LSRL)*, cit., p. 101 ss.

³⁷⁹ Si rimanda a: CABANAS TREJO, CALAVIA MOLINERO, *Ley de sociedades de responsabilidad limitada. Comentarios de urgencia a la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de sociedades de responsabilidad limitada*, Barcellona, p. 271 ss. NEILA NEILA, *La ley de sociedades de responsabilidad limitada de 1995*, Tomo I, Madrid, p. 809 ss. DE EIZAGUIRRE, *La condición de socio de la SRL*, in AA. VV., *Derecho de sociedades de responsabilidad limitada. Estudio sistemático de la ley 2/1995*, Alicante, 1995, p. 305 ss. FERNÁNDEZ DE LA GANDARA, *La sociedad de responsabilidad limitada en el sistema español de sociedades de capital*, in AA. VV., *Derecho de sociedades de responsabilidad limitada. Estudio sistemático de la ley 2/1995*, cit., p. 5 ss. VELASCO SAN PEDRO, *Concepto y caracteres de la sociedad de responsabilidad limitada*, in AA. VV., *Derecho de sociedades de responsabilidad limitada. Estudio sistemático de la ley 2/1995*, cit., p. 39 ss.

³⁸⁰ Si veda al riguardo: LEDESMA, UREBA, VELASCO, *La modernización del derecho de sociedades de capital en España. Cuestiones pendientes de reforma*, Navarra, 2011, p. 413 ss. VAQUERIZO, *Disposiciones generales. Las sociedades de capital*, in Rojo, Beltrán, *Comentario de la ley de sociedades de capital, Tomo I*, Madrid, 2011, p. 181 ss. VÁZQUEZ IRUZUBIETA, *Ley*

La *Sociedad de responsabilidad limitada* presenta numerose similitudini con la s.r.l. presente nell'ordinamento italiano: essa si caratterizza attualmente per una disciplina molto duttile e flessibile e con un'ampia autonomia da parte dei soci³⁸¹, presentando dei tratti tipici delle società di capitali ma anche dei tratti propri delle società di persone³⁸².

La presenza di tale flessibilità e di autonomia in favore dei soci consente a questi ultimi di adottare regole che si adattano alle loro esigenze e, pertanto, è riscontrabile - all'interno della disciplina spagnola della s.r.l. - un ampio numero di norme dispositive e suppletive, accanto alle norme imperative³⁸³.

La *sociedad de responsabilidad limitada* non rappresenta un modello societario del tutto autonomo in quanto essa riproduce sostanzialmente il modello della *sociedad anónima*, pur presentando molti tratti di differenziazione con questo. Proprio quest'ultimo rappresenta anche un limite per la suddetta autonomia dei soci in quanto il potere dispositivo non può alterare le caratteristiche tipologiche della s.r.l. sconfinando nel modello della *sociedad anónima*³⁸⁴.

Il modello societario in analisi, dopo la riforma, è divenuto il più utilizzato in Spagna in quanto presenta una disciplina più elastica e duttile e meno onerosa rispetto alla *sociedad anónima* per la quale è richiesta una capitalizzazione più ingente. Tuttavia, per esigenze di tutela

de sociedades de capital, Madrid, 2010, p. 81 ss. CABALLERO GEA, *Ley de sociedades de capital*, Madrid, 2011, p. 41 ss. *Reforma de la Ley de sociedades de capital*, in *Diario La Ley*, N° 7685, Sección Actualidad Legislativa Comentada, 1 Sep. 2011.

³⁸¹ J. BOQUERA MATARREDONA, *Simplificación y facilitación del funcionamiento de la junta general de las sociedades pequeñas y medianas españolas*, in N. Abriani, J. M. Embid Irujo (a cura di), *La società a responsabilità limitata in Italia e in Spagna. Due ordinamenti a confronto*, Milano, 2008, p. 379 ss.

³⁸² V. M. GARRIDO DE PALMA, *La sociedad de responsabilidad limitada en sus principios configuradores*, in A.A. V.V., *Derecho de sociedades, Libro homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero*, III, Madrid, 2002, p. 3123 ss. J. M. EMBID IRUJO, *A vueltas con el perfil tipológico de la sociedad de responsabilidad limitada*, in N. Abriani, J. M. Embid Irujo (a cura di), *La società a responsabilità limitata in Italia e in Spagna. Due ordinamenti a confronto*, cit., p. 3 ss. RODRÍGUEZ-CANO, BARBA DE VEGA, BERCOVITZ ALVAREZ, *La sociedad de responsabilidad limitada*, Navarra, 2006, p. 41 ss. RODRÍGUEZ-CANO, BARBA DE VEGA, BERCOVITZ ALVAREZ, *Sociedades mercantiles*, Navarra, 2013, p. 303 ss. La *sociedad de responsabilidad limitada* si presenta infatti come un modello societario in cui i soci non rispondono personalmente delle obbligazioni sociali e in cui le partecipazioni sociali non possono essere incorporate in titoli o con tecniche di dematerializzazione. Essa, inoltre, può essere definita come una società "chiusa" nella quale il trasferimento delle partecipazioni sociali è fortemente limitato (A.L. RODRÍGUEZ, *En torno a la transmisión de las participaciones en la Ley 2/1995, de 23 de marzo de sociedad de responsabilidad limitada*, in A.A. V.V., *Derecho de sociedades, Libro homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero*, cit., p. 3365 ss).

³⁸³ I. ARROYO MARTÍNEZ, *Ad art. 1*, in I. Arroyo, J. M. Embid, C. Górriz (a cura di), *Commentarios a la ley de sociedades de responsabilidad limitada*, Madrid, 2009, p. 33 ss.

³⁸⁴ J. M. EMBID IRUJO, *Cuestiones tipológico de la sociedad de responsabilidad limitada*, in R. Bonardell Lenzano, J. Mejías Gómez, U. Nieto Carol, *La reforma de la sociedad de responsabilidad limitada*, Madrid, 1994, p. 109 ss. I. ARROYO MARTÍNEZ, *Ad art. 1*, in I. Arroyo, J. M. Embid, C. Górriz (a cura di), *Commentarios a la ley de sociedades de responsabilidad limitada*, cit., p. 26 ss.

dei soci e dei terzi, vi è la presenza di una disciplina più rigorosa a garanzia del capitale sociale³⁸⁵.

Uno dei principi ispiratori del modello societario in questione è rappresentato dalla tutela del socio e della minoranza che si rende ancora più necessaria per il carattere “chiuso” della società che non consente il libero trasferimento delle partecipazioni sociali³⁸⁶.

2. Il diritto di controllo del socio nell'ordinamento spagnolo.

Come già detto, nell'ordinamento spagnolo è previsto un diritto di informazione del socio³⁸⁷ dalla portata molto ristretta rispetto a quello configurato nell'ordinamento italiano. Esso presenta una connotazione molto simile al diritto di controllo previsto all'interno della *sociedad anónima*³⁸⁸ e profonde differenze dunque rispetto all'omologa disciplina italiana.

³⁸⁵ N. LATORRE CHINER, *Las aportaciones de capital en la sociedad de responsabilidad limitada*, in N. Abriani, J. M. Embid Irujo (a cura di), *La società a responsabilità limitata in Italia e in Spagna. Due ordinamenti a confronto*, cit., p. 125 ss.

³⁸⁶ M. A. CUENCA GARCÍA, *Participaciones sociales y derechos del socio en la sociedad de responsabilidad limitada*, in N. Abriani, J. M. Embid Irujo (a cura di), *La società a responsabilità limitata in Italia e in Spagna. Due ordinamenti a confronto*, cit., p. 177 ss.

³⁸⁷ Al riguardo si veda: DÍAZ ECHEGARAY, *El derecho de información*, in *Partida Doble*, N° 160, Sección Artículos, Noviembre 2004, Editorial Especial Directivos. LLOBET ANGLI, *Administradores sociales y colisión de deberes: información a los socios vs. secreto empresarial*, in *Diario La Ley*, N° 7409, Sección Doctrina, 25 May. 2010, Año XXXI, Ref. D-173. DE CARLOS BERTRÁN, *Análisis jurisprudencial sobre el derecho de información del socio en relación a la aprobación de cuentas*, in *Diario La Ley*, N° 7781, Sección Tribuna, 23 Ene. 2012, Año XXXIII, Ref. D-28. PETT LAVALL, *Los límites al derecho de información y la reducción del número de consejeros en la sociedad anónima. A propósito de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Bilbao de 10 de enero de 2012 (Residencial Monte Carmelo, S.A., c. IBERDROLA, S.A.)*, in *Diario La Ley*, N° 7882, Sección Doctrina, 18 Jun. 2012, Año XXXIII, Ref. D-247. GARCÍA ÁLVAREZ, *El deber de secreto de los administradores y el derecho de información del socio: Un conflicto abierto*, in *Derecho de los Negocios*, N° 254, Sección Artículos, Noviembre 2011. SÁNCHEZ LÓPEZ-CHICHERI, *¿Tiene el socio derecho a solicitar la expedición de certificación de los acuerdos del Consejo de Administración? Algunas reflexiones sobre el derecho de información del socio*, in *Diario La Ley*, N° 6736, Sección Tribuna, 15 Jun. 2007, Año XXVIII, Ref. D-141. DE CARLOS BERTRÁN, *Análisis jurisprudencial sobre el derecho de información del socio en relación a la aprobación de cuentas*, in *Diario La Ley*, N° 7781, Sección Tribuna, 23 Ene. 2012, Año XXXIII, Ref. D-28. PÉREZ MORIONES, *Ejercicio del derecho de información y sociedades cerradas (en torno a las SSTs de 30 de noviembre de 2011 y de 16 de enero de 2012)*, in *Actualidad Civil*, N° 17/18, Sección A Fondo, Octubre 2012, pág. 1757, tomo 2.

³⁸⁸ RODRÍGUES ARTIGAS, *La Junta General de socios*, in A.A. V.V., *Derecho de Sociedades de responsabilidad limitada*, I, Madrid, 1996, p. 587 ss. A causa delle molte similitudini presenti si ritiene che al diritto di informazione della *sociedad de responsabilidad limitada* sia possibile applicare i criteri dottrinali e le decisioni giurisprudenziali propri del diritto di informazione della *sociedad anónima*. Tuttavia, non si deve dimenticare che tali criteri e tali decisioni devono comunque sempre essere interpretati alla luce dei principi ispiratori propri della *sociedad de responsabilidad limitada* (ID., *o.l.u.c.*).

Il legislatore spagnolo nella disciplina della *sociedad de responsabilidad limitada* ha previsto una serie di diritti del socio che si configurano come inderogabili, intangibili ed irrinunciabili: tra questi vi rientra il diritto di informazione del socio³⁸⁹.

Quest'ultimo, analogamente al diritto di controllo presente nel nostro ordinamento, si compone sostanzialmente di due diversi diritti tra loro del tutto complementari e diretti alla stessa funzione: il diritto all'informazione in senso stretto e il diritto di consultare la contabilità³⁹⁰.

Il primo riconosce al socio il diritto di poter chiedere – per iscritto prima della riunione dell'assemblea o in maniera verbale durante la stessa – le informazioni ritenute utili e necessarie in merito alle questioni poste all'ordine del giorno.

È, inoltre, previsto che gli amministratori siano tenuti a fornire le informazioni in forma scritta o orale salvo che gli stessi non ritengano che la diffusione dell'informazione richiesta possa pregiudicare gli interessi sociali. Viene disposto, altresì, che gli amministratori non possono negare l'informazione nel caso in cui la richiesta provenga da soci che rappresentano almeno il 25 % del capitale sociale.

Tale diritto è inquadrabile nell'ambito delle relazioni socio-società in quanto esso si pone come mezzo di tutela degli interessi del socio stesso che può esercitarlo quando ritiene più opportuno e, attraverso esso, può ottenere informazioni sulla gestione sociale³⁹¹.

Il diritto di consultare la contabilità, invece, concede a ciascun socio il diritto di ottenere, a partire dalla convocazione dell'assemblea – in maniera immediata e gratuita - la documentazione che deve essere sottoposta all'approvazione assembleare, la relazione sulla gestione ed eventualmente la relazione dei revisori e prevede, inoltre, che tale diritto debba essere menzionato nell'avviso di convocazione.

Viene disposto che fra la convocazione dell'assemblea e la riunione della stessa, il socio o i soci che rappresentano almeno il 5 % del capitale sociale, salvo diversa previsione statutaria, hanno il diritto di esaminare, presso la sede della società, da soli o con il supporto di un esperto contabile, i documenti di appoggio o propedeutici ai rendiconti annuali.

Infine, viene specificato che non è pregiudicato, da quanto detto prima, il diritto della minoranza di nominare un revisore dei conti con spese a carico della società.

³⁸⁹ ALONSO ESPINOSA, *La posición jurídica del socio en la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de sociedades de responsabilidad limitada (aspectos generales)*, in *RdS*, IV, 1995, p. 15 ss. PULIDO BEGINES, *El derecho de información del socio en la sociedad de responsabilidad limitada (Arts. 51 y 86 LSRL)*, Madrid, 1997, p. 16.

³⁹⁰ ID., o.c., p. 17.

³⁹¹ RUEDA MARTÍNEZ, *El derecho de información en la sociedad de responsabilidad limitada*, in *RDM*, 1987, p. 303 ss.

Tale diritto può essere inquadrato sostanzialmente nel principio proprio del diritto societario in base al quale la società deve garantire la pubblicità rispetto a determinati aspetti, in particolare per ciò che concerne la veridicità e l'esattezza delle informazioni contabili rispetto alla realtà economica della società³⁹².

Nel sistema previgente il diritto di informazione in senso stretto e il diritto di consultare la contabilità erano previsti e disciplinati rispettivamente dagli artt. 51 e 86 della *Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de responsabilidad limitada*. Più di recente quest'ultima è stata modificata dal *texto refundido* della *Ley de Sociedades de Capital* del luglio 2010, n. 1 (LSC) che attualmente prevede ai suoi artt. 196 e 272 i due diritti innanzi detti³⁹³.

3. Il diritto di informazione in senso stretto.

Si è appena visto che il diritto di informazione in senso stretto rappresenta la possibilità che ha il socio di richiedere all'organo amministrativo le informazioni relative alle questioni poste all'ordine del giorno dell'assemblea.

Tale diritto rappresenta un diritto soggettivo proprio del socio in quanto riunisce in sé le tre caratteristiche che, secondo la dottrina spagnola, contraddistinguono tale categoria di diritti: è un diritto che si acquisisce con la qualifica di socio, è indisponibile per la società ed irrinunciabile per il socio³⁹⁴.

La società in nessun caso, dunque, potrà privare il socio di tale diritto ed, infatti, è disposta la nullità di ogni patto che lo escluda o che renda più difficili le condizioni per l'esercizio o, ancora, che restringa i requisiti posti dal legislatore per ciò che concerne luogo, tempo e modo di formulazione delle richieste di informazioni³⁹⁵.

³⁹² NARVÁEZ BERMEJO, IRANZO SIMO, *El derecho de información del socio frente al secreto de contabilidad del comerciante: aspectos procesales y sustantivos*, in *Derecho de los negocios*, 40, 1994, p. 1 ss. BLANCO CAMPAÑA, *El derecho contable en España*, Madrid, 1983, p. 67.

³⁹³ GÓMEZ TRINIDAD, *Revisión del derecho de información en las sociedades de capital: derecho del socio versus deber social*, in *RDM*, 2011, p. 230 ss.

³⁹⁴ PULIDO BEGINES, *El derecho de información del socio en la sociedad de responsabilidad limitada (Arts. 51 y 86 LSRL)*, cit., p. 27. In giurisprudenza si veda: STS, 22 septiembre de 1992 (Ar. 7016).

³⁹⁵ NEILA NEILA, *La ley de sociedades de responsabilidad limitada de 1995*, p. 809. DUQUE DOMÍNGUEZ, *Introducción a la protección de los derechos del accionista frente a los acuerdos de la mayoría*, in *RdS*, I, 1993, p. 78.

Nonostante il diritto di informazione in senso stretto è funzionale all'esercizio del diritto di voto che viene espresso dopo un'accurata informazione sulle questioni da trattare in assemblea, esso costituisce un diritto autonomo, e non semplicemente strumentale al voto³⁹⁶, con due funzioni principali: la prima che consente al socio di ottenere un controllo sull'amministrazione e la seconda per far sì che le informazioni ricevute possano essere strumentali anche all'esercizio di altri diritti³⁹⁷.

In tale prospettiva, il diritto di informazione in senso stretto viene attribuito al socio per la tutela di tutti i suoi interessi individuali e non solo per quelli che attengono alla sua condizione di membro dell'assemblea³⁹⁸.

Titolare del diritto è, dunque, semplicemente il socio senza che egli debba ricoprire ulteriori requisiti soggettivi o oggettivi per l'esercizio di esso³⁹⁹.

Tuttavia, come accade anche nel nostro ordinamento, ci sono delle situazioni in cui si assiste alla separazione tra titolarità della partecipazione sociale e legittimazione all'esercizio del diritto di informazione: è il caso della comunione, dell'usufrutto, del pegno e del sequestro della quota.

Le informazioni che il socio può richiedere potranno concernere soltanto le questioni all'ordine del giorno dell'assemblea dovendo includere anche tutte quelle questioni sulle quali l'assemblea può deliberare senza l'inclusione nell'ordine del giorno come, ad esempio, l'azione di responsabilità contro gli amministratori⁴⁰⁰. Inoltre, sembra ammissibile che il socio possa richiedere informazioni sulle questioni che, sebbene non siano incluse nell'ordine del giorno, abbiano una relazione con le questioni in esso trattate⁴⁰¹.

Pertanto, la convocazione dell'assemblea nella quale sono indicate anche le questioni all'ordine del giorno delimita l'ambito oggettivo del diritto di informazione in senso stretto dei

³⁹⁶ URÍA, MENÉNDEZ, MUÑOZ PLANAS, *La Junta General de accionistas*, in *Comentario al regime legal de las sociedades mercantiles*, tomo V, Madrid, 1991, p. 253. ESTEBAN VELASCO, *Derecho de información del accionista*, in AA. VV., *Derecho de sociedades anónimas*, II, *Capital y acciones*, I, Madrid, 1994, p. 194. VALENZUELA GARACH, *La información en la sociedad anónima y en el mercado de valores*, Madrid, 1993, p. 759 ss. In giurisprudenza: SSTS de 3 de mayo de 1956 (Ar. 1958), de 8 de octubre de 1975 (Ar. 3582), de 23 de junio de 1995 (Ar. 4981).

³⁹⁷ PULIDO BEGINES, *El derecho de information del socio en la sociedad de responsabilidad limitada (Arts. 51 y 86 LSRL)*, cit., p. 25.

³⁹⁸ ESTEBAN VELASCO, *Derecho de información del accionista*, cit., p. 199 ss.

³⁹⁹ URÍA, MENÉNDEZ, MUÑOZ PLANAS, *La Junta General de accionistas*, cit., p. 263.

⁴⁰⁰ ESTEBAN VELASCO, *Derecho de información del accionista*, cit., p. 219. URÍA, MENÉNDEZ, MUÑOZ PLANAS, *La Junta General de accionistas*, cit., p. 256.

⁴⁰¹ PULIDO BEGINES, *El derecho de information del socio en la sociedad de responsabilidad limitada (Arts. 51 y 86 LSRL)*, cit., p. 28.

soci⁴⁰². Per tale motivo è necessario che gli avvisi delle convocazioni debbano essere completi e chiari: devono indicare tutte le questioni sulle quali l'assemblea delibererà e devono consentire una conoscenza completa e chiara delle materie sulle quali si pronuncerà la volontà sociale.

Difatti, come ritiene anche la giurisprudenza della Corte suprema, l'incompletezza e la mancanza di chiarezza dell'ordine del giorno ne possono determinare la nullità⁴⁰³.

La giurisprudenza ha chiarito, inoltre, che il diritto di informazione in senso stretto non si estende all'esame dei libri sociali e delle scritture contabili, oggetto del complementare diritto di consultare la contabilità⁴⁰⁴.

Di fronte alla richiesta di informazioni da parte dei soci gli amministratori sono tenuti a rispondere⁴⁰⁵ tranne nel caso in cui le domande possano apparire prive di senso, possano configurare un abuso di diritto oppure di fronte a domande eccessivamente generiche saranno giustificate risposte altrettanto generiche e ampie⁴⁰⁶. Tuttavia è previsto che gli amministratori possono rifiutarsi di rispondere nel caso in cui ritengano che la diffusione dell'informazione richiesta possa danneggiare gli interessi sociali; tale possibilità non è ammessa nel caso in cui la richiesta provenga da soci che rappresentano almeno il 25 % del capitale sociale, fatto salvo il limite dell'abuso di diritto che comunque potrà essere fatto valere dagli amministratori⁴⁰⁷.

Il legislatore spagnolo, dunque, concede una portata più ampia al diritto in questione in funzione del soggetto richiedente che, in tal caso, è il socio o i soci che rappresentano la quota del capitale sociale suddetta.

C'è da dire che la disciplina della s.r.l. non specifica dettagliatamente cosa può intendersi per "danno agli interessi sociali" creando numerose incertezze per l'individuazione e la presenza di tale circostanza⁴⁰⁸. Né viene indicato se tale danno - per ottenere un rifiuto da

⁴⁰² ID., o.c., p. 29. URÍA, MENÉNDEZ, MUÑOZ PLANAS, *La Junta General de accionistas*, cit., p. 255.

⁴⁰³ SSTs dev 21 de mayo de 1965 (Ar. 2603) e de 15 de noviembre de 1994 (Ar. 8774).

⁴⁰⁴ SSTs de 29 de marzo de 1960 (Ar. 1254), de 1 de febrero de 1967 (Ar. 947), de 7 de octubre de 1985 (Ar. 4625) e de 9 de febrero de 1989 (Ar. 823).

⁴⁰⁵ Nel caso di più domande uguali da parte di diversi soci, questi ultimi non potranno esigere risposte individuali degli amministratori.

⁴⁰⁶ PULIDO BEGINES, *El derecho de información del socio en la sociedad de responsabilidad limitada (Arts. 51 y 86 LSRL)*, cit., p. 31.

⁴⁰⁷ Gli amministratori potranno negare le informazioni richieste - anche nel caso in cui la domanda provenga da soci che rappresentano almeno il 25 % del capitale sociale - se ritengono che possa esservi un uso abusivo ai danni della società delle informazioni ricevute. GARRIGUES, *El derecho de información del accionista en la Ley de sociedades anónimas*, in *Homenaje a D. Nicolás Pérez Serrano*, Madrid, 1959, II, pag. 481 ss. URÍA, MENÉNDEZ, MUÑOZ PLANAS, *La Junta General de accionistas*, cit., p. 261-262. VELASCO ALONSO, *La ley de sociedades de responsabilidad limitada*, Madrid, 1981, p. 309. ESTEBAN VELASCO, *Derecho de información del accionista*, cit., p. 234 ss.

⁴⁰⁸ ID., o.c., p. 227. JUSTE MENCÍA, *Los derechos de minoría en la sociedad anónima*, Pamplona, 1995, p. 376.

parte degli amministratori - debba essere grave o anche solo lieve anche se si ritiene che il rifiuto è giustificato dalla presenza di perdite rilevanti per la società⁴⁰⁹.

In caso di rifiuto da parte degli amministratori di fornire le informazioni richieste, tale decisione dell'organo amministrativo può essere impugnata innanzi all'autorità giudiziaria per valutare se il rifiuto sia legittimo o meno⁴¹⁰.

3.1 *segue*. Modalità di esercizio.

Il diritto di informazione può essere esercitato prima dell'assemblea o durante la seduta della stessa; per consentire l'esercizio prima dell'adunanza, tra la convocazione e la seduta dell'assemblea devono trascorrere quindici giorni. Tale termine inizia a decorrere dal momento in cui viene notificato l'avviso di convocazione: se la convocazione è avvenuta tramite pubblicazioni, il termine inizierà a decorrere dal momento in cui l'avviso è pubblicato sul Bollettino ufficiale del registro delle imprese e in uno dei quotidiani di maggiore diffusione nel comune dove ha sede la società. Se, invece, la convocazione è avvenuta con avviso individuale ai soci, il termine inizierà a decorrere dal momento in cui questi ricevono la notifica.

La possibilità che il socio possa richiedere informazioni per iscritto termina, dunque, con l'apertura della seduta dell'assemblea, durante la quale il socio potrà richiedere le informazioni per via orale⁴¹¹.

La richiesta di informazioni per iscritto dovrà essere diretta al Presidente del consiglio di amministrazione o a qualsiasi amministratore nel caso in cui l'amministrazione non fosse organizzata in forma collegiale⁴¹².

⁴⁰⁹ FERNÁNDEZ RUIZ, *Análisis comparativo del derecho de información de los accionistas y de los trabajadores en los ordenamientos español y comunitario*, in *Derecho mercantil de la Comunidad Económica Europea. Estudios en homenaje a José Giron Tena*, Madrid, 1991, p. 406 ss. ESTEBAN VELASCO, *Derecho de información del accionista*, cit., p. 277 ss.

⁴¹⁰ JUSTE MENCIA, *Los derechos de minoría en la sociedad anónima*, cit., p. 376.

⁴¹¹ Si specifica, inoltre, che se la richiesta di informazioni per iscritto è stata prodotta da soci che rappresentano almeno il 25 % del capitale sociale, in assemblea può essere presente anche soltanto un socio, e non tutti, per ricevere la risposta dagli amministratori. Se, invece, la richiesta proviene da un solo socio, questi dovrà necessariamente assistere alla riunione dell'assemblea.

⁴¹² PULIDO BEGINES, *El derecho de información del socio en la sociedad de responsabilidad limitada (Arts. 51 y 86 LSRL)*, cit., p. 34. NEILA NEILA, *La ley de sociedades de responsabilidad limitada de 1995*, cit., p. 810.

All'interno della disciplina non sono presenti indicazioni sui requisiti che devono avere le risposte da parte degli amministratori; sicuramente esse non devono comportare una restrizione del diritto in esame e richiedono un comportamento diligente da parte di tali soggetti⁴¹³. Quest'ultimi sono tenuti a fornire le informazioni in assemblea tranne per quei casi che necessitano di analisi dettagliate che non è possibile condurre entro il momento in cui si terrà la seduta assembleare⁴¹⁴.

La richiesta scritta di informazioni può avvenire attraverso qualsiasi mezzo purchè abbia come supporto un documento: lettera, telegramma, telex, fax o mezzi telematici⁴¹⁵. Le informazioni richieste oralmente durante la seduta, invece, dovranno essere dirette agli amministratori presenti.

4. Diritto di esaminare la contabilità

Si è visto in precedenza che la prima parte dell'art. 272 del *texto refundido* della *Ley de Sociedades de Capital* del luglio 2010, n. 1 prevede che ciascun socio ha il diritto di ottenere, a partire dalla convocazione dell'assemblea – in maniera immediata e gratuita - la documentazione che deve essere sottoposta all'approvazione assembleare, la relazione sulla gestione ed eventualmente la relazione dei revisori e prevede, inoltre, che tale diritto debba essere menzionato nell'avviso di convocazione.

Tale disposizione è complementare a quella che prevede il diritto di informazione in senso stretto a favore del socio e ne va a rafforzare la portata in quanto consente al socio di esaminare la documentazione in una fase precedente alla seduta dell'assemblea mettendolo, dunque, in condizione di poter chiedere i chiarimenti che ritiene necessari prima o durante l'adunanza assembleare⁴¹⁶.

⁴¹³ PULIDO BEGINES, *El derecho de information del socio en la sociedad de responsabilidad limitada (Arts. 51 y 86 LSRL)*, cit., p. 35.

⁴¹⁴ NEILA NEILA, *La ley de sociedades de responsabilidad limitada de 1995*, cit., p. 815. RODRÍGUES ARTIGAS, *La Junta General de socios*, cit., p. 624.

⁴¹⁵ PULIDO BEGINES, *El derecho de information del socio en la sociedad de responsabilidad limitada (Arts. 51 y 86 LSRL)*, cit., p. 37.

⁴¹⁶ URÍA, MENÉNDEZ, MUÑOZ PLANAS, *La Junta General de accionistas*, cit., p. 252. In giurisprudenza: STS de 23 de junio de 1995 (Ar. 4981); STS de 1 de febrero de 1967 (Ar. 425).

Anche in tale ipotesi ci si trova di fronte ad un diritto soggettivo del socio inderogabile e - a differenza di quanto accade per il diritto di informazione in senso stretto - gli amministratori in tal caso non potranno rifiutarsi di far esaminare i documenti che dovranno essere sottoposti all'approvazione assembleare⁴¹⁷.

Tale diritto può essere esercitato a partire dal momento in cui è convocata l'assemblea fino al momento della sua celebrazione, ossia nei quindici giorni che intercorrono tra questi due momenti. La durata breve di tale periodo per consentire la consultazione della documentazione è stata compensata dal legislatore con la consegna dei documenti che deve essere immediata da parte degli amministratori⁴¹⁸.

Per ciò che concerne la documentazione da esaminare, il dettato normativo annovera non soltanto quella che deve essere sottoposta all'approvazione assembleare ma anche la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori⁴¹⁹: l'inclusione di questi due documenti consente ai soci un'informazione più approfondita sulla gestione, consente loro di orientare meglio il proprio voto in assemblea e di creare una maggiore complementarietà con il diritto di informazione in senso stretto.

Ci si è chiesti se tale diritto contempla anche la possibilità di estrarre copia della documentazione consultata: pacificamente si ritiene di dover interpretare in maniera estensiva la norma ritenendo che il socio potrà estrarre copia della documentazione anche perché ciò non comporterebbe un aggravio di spesa nelle società di piccole dimensioni mentre, in quelle di maggiori dimensioni, il problema potrebbe essere risolto inserendo una clausola nello statuto che prevede che il costo dell'estrazione delle copie sia a carico del socio che la richiede⁴²⁰.

Dall'interpretazione estensiva della norma che viene proposta ne deriva anche la possibilità di chiedere l'invio della documentazione al domicilio indicato dal socio in quanto il disposto normativo letteralmente stabilisce che il socio «potrà ottenere» e sembrerebbe che il verbo «ottenere» faccia presupporre anche il diritto di chiedere l'invio della documentazione⁴²¹.

⁴¹⁷ PULIDO BEGINES, *El derecho de information del socio en la sociedad de responsabilidad limitada (Arts. 51 y 86 LSRL)*, cit., p. 75. In giurisprudenza: SSTS de 15 de octubre de 1971 (Ar. 3956) e de 10 de mayo de 1986 (Ar.2676).

⁴¹⁸ PEÑAS MOYANO, *El derecho de información del accionista: cautelas exigidas para su efectividad*, in *RdS*, 6, 1996, p. 233 ss.

⁴¹⁹ PULIDO BEGINES, *El derecho de information del socio en la sociedad de responsabilidad limitada (Arts. 51 y 86 LSRL)*, cit., p. 76.

⁴²⁰ PEÑAS MOYANO, *El derecho de información del accionista: cautelas exigidas para su efectividad*, cit., p. 237.

⁴²¹ ID., o.c., p. 240. PULIDO BEGINES, *El derecho de information del socio en la sociedad de responsabilidad limitada (Arts. 51 y 86 LSRL)*, cit., p. 76.

La violazione da parte della società, per il tramite degli amministratori, dell'obbligo di far consultare la documentazione consente al socio di ricorrere all'autorità giudiziaria⁴²² e gli amministratori potranno incorrere nel reato che punisce l'ostacolo all'esercizio dei diritti sociali previsto dall'art. 293 del codice penale⁴²³.

La seconda parte dell'art. 272 del *texto refundido* della *Ley de Sociedades de Capital* del luglio 2010, n. 1 stabilisce che fra la convocazione dell'assemblea e la riunione della stessa, il socio o i soci che rappresentano almeno il 5 % del capitale sociale, salvo diversa previsione statutaria, hanno il diritto di esaminare - presso la sede della società, da soli o con il supporto di un esperto contabile - i documenti di appoggio o propedeutici ai rendiconti annuali. Tale diritto, come è facile notare, non è attribuito al singolo socio ma ad una minoranza qualificata del capitale sociale e, a differenza degli altri in precedenza esaminati, non ha carattere inderogabile, come si evince dallo stesso dato letterale della norma che fa salve le diverse previsioni statutarie al riguardo⁴²⁴. L'autonomia statutaria, dunque, potrà ampliare o restringere, in base alle esigenze della società, la portata di tale diritto⁴²⁵.

È espressamente previsto che la consultazione della documentazione deve avvenire presso la sede della società in quanto i documenti sociali non potranno essere esportati onde evitare un danno all'ordine dell'attività amministrativa o il pericolo di una diffusione di informazioni⁴²⁶.

La consultazione deve avvenire durante l'orario abituale di lavoro e la società deve fornire al socio degli addetti che gli consegnino la documentazione richiesta⁴²⁷.

A differenza di quanto detto per i documenti menzionati nella prima parte dell'art. 272, in tal caso non si ritiene che sia possibile estrarre copia della documentazione.

Tale dato lo si evince dal testo della norma che stabilisce che i soci «possono esaminare» e, dunque, non ottenere come nel caso precedente; viene, dunque, utilizzata un'espressione più restrittiva.

⁴²² Il socio potrà ricorrere all'autorità giudiziaria anche nel caso in cui il diritto non sia menzionato nell'avviso di convocazione come richiede la legge [STS de 15 de novembre de 1994 (Ar. 8774)].

⁴²³ PULIDO BEGINES, *El derecho de information del socio en la sociedad de responsabilidad limitada (Arts. 51 y 86 LSRL)*, cit., p. 79 ss.

⁴²⁴ NEILA NEILA, *La ley de sociedades de responsabilidad limitada de 1995*, cit., p. 1704.

⁴²⁵ PULIDO BEGINES, *El derecho de information del socio en la sociedad de responsabilidad limitada (Arts. 51 y 86 LSRL)*, cit., p. 81.

⁴²⁶ NEILA NEILA, *La nueva Ley de sociedades de responsabilidad limitada*, Madrid, 1990, p. 448.

⁴²⁷ PULIDO BEGINES, *El derecho de information del socio en la sociedad de responsabilidad limitada (Arts. 51 y 86 LSRL)*, cit., p. 82.

La norma, inoltre, specifica che la consultazione può avvenire con il supporto di un esperto contabile: parte della dottrina, al riguardo, ha ritenuto che, stando al dato letterale, non è possibile farsi affiancare da più di un esperto.

Tale restrizione sicuramente non convince e non appare giustificabile in quanto, se ne ricorre la necessità, il socio potrà farsi affiancare anche da più di un perito⁴²⁸.

Il controllo potrà essere esercitato sui documenti di appoggio o propedeutici ai rendiconti annuali: da ciò si evince che la consultazione potrà estendersi a tutta la documentazione che concorre a formare i rendiconti annuali e tutta la documentazione di supporto alla contabilità presente nella società⁴²⁹.

Gli amministratori devono consentire ai soci la consultazione, non potendosi rifiutare di concederla richiamando eventuali danni che potrebbero prodursi all'interesse sociale⁴³⁰. Anche in tal caso, però, è fatto salvo il limite dell'abuso di diritto⁴³¹.

Si sottolinea che anche in tale ipotesi la violazione da parte della società, per il tramite degli amministratori, dell'obbligo di far consultare i documenti contabili consente al socio di ricorrere all'autorità giudiziaria e gli amministratori potranno incorrere, come già detto in precedenza, nel reato di cui all'art. 293 del codice penale⁴³².

5. Considerazioni finali sulla soluzione spagnola.

L'ordinamento spagnolo riconosce al socio della *sociedad de responsabilidad limitada* un diritto di controllo dalla portata molto ristretta e limitato agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea e, dal punto di vista temporale, al periodo precedente a quest'ultima o alla sua durata.

⁴²⁸ Non deve ricorrere, però, un numero eccessivo o sproporzionato di esperti in relazione al volume della documentazione da consultare. PULIDO BEGINES, *El derecho de information del socio en la sociedad de responsabilidad limitada* (Arts. 51 y 86 LSRL), cit., p. 84.

⁴²⁹ ID., o.c., p. 84. NEILA NEILA, *La ley de sociedades de responsabilidad limitada de 1995*, cit., p. 1700.

⁴³⁰ JUSTE MENCÍA, *Tutela de minoría*, in *La reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada*, in RdS, 1994, p. 283.

⁴³¹ Si veda al riguardo: STS de 13 de abril de 1962 (Ar. 2025) e de 26 de diciembre de 1969 (Ar. 496).

⁴³² PULIDO BEGINES, *El derecho de information del socio en la sociedad de responsabilidad limitada* (Arts. 51 y 86 LSRL), cit., p. 86.

Tale restrizione potrebbe apparire giustificata per lo più nell'ambito delle società aperte per tutelare la riservatezza aziendale data l'intercambiabilità dei soci ma appare del tutto ingiustificata in un modello sociale con le caratteristiche proprie della s.r.l.⁴³³

Infatti, tale modello societario presenta un carattere essenzialmente chiuso e uno spiccato *intuitus personae* che rendono necessaria un'approfondita informazione da parte dei soci sulla gestione sociale⁴³⁴.

Inoltre, si deve tener presente che il socio della s.r.l. si presenta come un "socio imprenditore" e, pertanto, risulta molto interessato alla condotta degli affari sociali e alla gestione sociale da parte degli amministratori⁴³⁵.

Sicuramente il legislatore spagnolo ha mostrato un atteggiamento "sospettoso" nei confronti del socio preferendo limitare il diritto di controllo per tutelare in maniera eccessiva la riservatezza della società⁴³⁶.

In tale prospettiva, anche per ciò che concerne il diritto di consultare la contabilità, il legislatore ha trasformato in un diritto di una minoranza qualificata ciò che nella legislazione del 1953 era un diritto del socio individuale e ha previsto anche la possibilità di limitarlo ulteriormente attraverso clausole statutarie.

Ne risulta un diritto di controllo del socio caratterizzato da un'eccessiva restrizione non considerando il carattere personale del modello societario in questione che richiede un ruolo attivo del socio anche attraverso l'attribuzione di penetranti diritti di controllo⁴³⁷.

Da tale impostazione deriva una scarsissima e superficiale informazione sulla gestione per il socio, nessuna immistione di quest'ultimo nella gestione e, dunque, nessuna tutela in favore di tale soggetto. Difatti, alla luce di una portata tanto ristretta, il diritto di controllo presente nell'ordinamento spagnolo – a differenza di ciò che accade nell'ordinamento italiano – non è configurabile come una forma di autotutela in via preventiva dato il suo carattere, oggetto ed esercizio molto limitati. Tale configurazione del diritto in questione non rappresenta nell'ordinamento spagnolo un momento di azione del socio all'interno della società così come

⁴³³ ID., o.c., p. 56. ESTEBAN VELASCO, *Derecho de información del accionista*, cit., p. 194-195.

⁴³⁴ PULIDO BEGINES, *El derecho de información del socio en la sociedad de responsabilidad limitada (Arts. 51 y 86 LSRL)*, cit., p. 57.

⁴³⁵ ESTEBAN VELASCO, *Derecho de información del accionista*, cit., p. 183-184.

⁴³⁶ PULIDO BEGINES, *El derecho de información del socio en la sociedad de responsabilidad limitada (Arts. 51 y 86 LSRL)*, cit., p. 57.

⁴³⁷ GARRIDO DE PALMA, *La sociedad anónima, limitada familiar. La transmisión de acciones, de participaciones y el cambio de socios en la mismas*, in *Estudios de Derecho mercantil en homenaje a Manuel Broseta*, Tomo II, Madrid, 1995, p. 1578. PULIDO BEGINES, *El derecho de información del socio en la sociedad de responsabilidad limitada (Arts. 51 y 86 LSRL)*, cit., p. 97 ss.

accade, invece, nel nostro ordinamento anche per garantire una buona e corretta gestione da parte degli amministratori.

Si ritiene, pertanto, auspicabile l'ampliamento di tale diritto – in linea per giunta con la tendenza propria degli altri ordinamenti europei – che servirebbe, inoltre, ad adattare il modello societario della *sociedad de responsabilidad limitada* a quella che è la realtà imprenditoriale nella quale essa si configura. Non è possibile infatti richiamare la tutela dell'interesse sociale, per quanto legittima sia, per giustificare una limitazione tanto accentuata nei confronti del socio⁴³⁸.

⁴³⁸ ID., o.c., p. 100.

CAPITOLO QUARTO

DIRITTO DI CONTROLLO ED AUTONOMIA STATUTARIA.

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive ed impostazione del problema. 2. L'ampia autonomia statutaria quale tratto caratteristico della "nuova" s.r.l. 3. La tesi che postula la derogabilità dell'art. 2476, comma 2, c.c. 4. Analisi della prassi contrattuale in materia di diritto di controllo: clausole integrative della disciplina legale per regolare le modalità di esercizio del controllo e clausole statutarie derogatorie rispetto alla disciplina legale. 5. La tesi che postula l'inderogabilità dell'art. 2476, comma 2, c.c. 6. Critica alla tesi che postula la derogabilità dell'art. 2476, comma 2, c.c. 7. Considerazioni conclusive sull'inderogabilità dell'art. 2476, comma 2, c.c.

1. Considerazioni introduttive ed impostazione del problema

Aspetto centrale da analizzare in relazione al diritto di controllo riguarda la qualificazione dell'art. 2476, comma 2, c.c. come norma derogabile oppure come norma inderogabile.

L'interrogativo si pone dal confronto tra la norma appena menzionata e il vecchio art. 2489 c.c. che in maniera espressa sanciva la nullità di ogni patto contrario, previsione quest'ultima assente nell'art. 2476, comma 2, c.c.

Circa la derogabilità o inderogabilità della norma, infatti, l'art. 2476 c.c. non sancisce nulla al riguardo. Pertanto la questione che si pone è se la norma, considerato il silenzio della legge in merito, vada considerata imperativa perché non fa salva espressamente una diversa disposizione statutaria in merito oppure se essa vada considerata dispositiva proprio perché non esclude espressamente una diversa disposizione statutaria.

Tale questione riguarda, dunque, la problematica dell'individuazione delle norme inderogabili ed il rapporto tra le stesse e l'ampia autonomia statutaria propria della s.r.l. *post* riforma.

2. L'ampia autonomia statutaria quale tratto caratteristico della “nuova” s.r.l.

La legge delega n. 366/2001 prevedeva che la disciplina della s.r.l. venisse incentrata sulla “rilevanza centrale del socio” e sui “rapporti contrattuali tra i soci” che, a loro volta, rappresentano il riconoscimento del ruolo significativo che l'autonomia privata assume nell'organizzazione della s.r.l.⁴³⁹.

L'art. 3 della legge delega, pertanto, più volte fa riferimento all'autonomia contrattuale dei soci, dettando una regola generale alla lettera a) del primo comma: la legge delegata deve prevedere «un autonomo complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali fra i soci»⁴⁴⁰.

Sancire quanto appena detto come regola generale della legge delega significa evocare la necessità che la fonte contrattuale sia fortemente valorizzata rispetto a quella legale, sia in senso formale che in senso sostanziale.

La valorizzazione dal punto di vista formale significa che «sul piano dei rapporti tra i soci, l'autonomia privata non ha bisogno di esplicita autorizzazione né per regolare una materia non regolata dalla legge, né per regolarla in modo diverso dalla legge, incontrando l'unico limite dell'eventuale natura imperativa di quest'ultima, secondo la regola generale enunciata in materia negoziale dal primo comma dell'art. 1322 c.c.»⁴⁴¹.

Da un punto di vista sostanziale, invece, quando ci si riferisce alla centralità dei rapporti contrattuali tra i soci significa evocare l'esigenza che nei rapporti interni il legislatore non deve disciplinare la materia oppure può disciplinarla ma con norme prevalentemente dispositive⁴⁴².

Le lettere b) e c), del primo comma dell'art. 3 della legge delega, disponevano inoltre che la riforma societaria avrebbe previsto un'ampia autonomia statutaria e libertà delle forme organizzative, disponendo «un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive» con il compito di disciplinare determinati aspetti in mancanza di una diversa volontà delle parti dalle quali possono essere derogate⁴⁴³. Emerge in maniera chiara che l'ambito dell'autonomia statutaria nella s.r.l. *post* riforma risulta notevolmente ampliato per consentire di modellare la

⁴³⁹ M. PERRINO, *La nuova s.r.l. nella riforma delle società di capitali*, cit., p. 1118 ss.

⁴⁴⁰ Legge delega sulla riforma del diritto societario del 3 ottobre 2001, n. 366, in www.parlamento.it

⁴⁴¹ G. ZANARONE, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, cit., p. 84.

⁴⁴² ID., o.c., p. 85.

⁴⁴³ ID., o.c., p. 70. La dottrina, italiana e non, per lungo tempo si è soffermata sull'importanza del diritto suppletivo esaltando soprattutto la sua «funzione anticipatrice della volontà delle parti» e, dunque, il risparmio dei cd. costi di transazione. Inoltre, veniva sottolineata la funzione delle norme suppletive di «orientare l'azione dei privati alla stregua dei valori propri dell'ordinamento giuridico, sia pure di valori ritenuti non tali da dover essere imposti alle parti ma sicuramente tali da richiedere un'azione positiva» (ID., *o.l.u.c.*).

struttura organizzativa, patrimoniale e finanziaria della società sulla scorta delle esigenze di coloro che ne sono i proprietari⁴⁴⁴.

Con la riforma, l'intenzione è quella di ricercare per la s.r.l. una disciplina "elastica", che lascia ai soci il più ampio spazio per autoregolarsi; in tal modo, centralità assume l'atto costitutivo e indispensabile appare una puntuale regolamentazione dell'attività sociale adatta ed idonea all'impresa da regolare⁴⁴⁵.

L'accentuata estensione dell'autonomia statutaria, ad opera dell'intervento riformatore, è ispirata non tanto al principio dell'autonomia negoziale quanto ad un progetto di politica legislativa «che riguarda il ruolo dell'ordinamento nel sistema produttivo, interno e internazionale»⁴⁴⁶ al fine di migliorare la produttività del sistema economico favorendo la crescita e la competitività delle imprese⁴⁴⁷.

In tale prospettiva, un rilevante fattore di crescita è costituito dalla capacità di innovazione legata alle scelte poste in essere dall'imprenditore; l'ordinamento, pertanto, deve consentire che queste ultime «si esplicino con il minimo possibile di limitazioni» ossia soltanto con quelle funzionali alla tutela degli interessi coinvolti⁴⁴⁸.

⁴⁴⁴ P. P. FERRARO, *Le situazioni soggettive del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 8. In tal modo, l'organizzazione della società può essere modellata derogando al sistema corporativo proprio delle società di capitali e prevedere elementi di ingerenza diretta del socio nella gestione come accade nelle società di persone (ID., *o.l.u.c.*).

⁴⁴⁵ ID., *o.l.u.c.*; M. PERRINO, *La nuova s.r.l. nella riforma delle società di capitali*, cit., p. 1123-24. «[...] il vantaggio competitivo della rinnovata s.r.l. dovrà essere quello della sua massima elasticità: della sua capacità cioè di adattarsi quale veste organizzativa multiforme e versatile all'impresa economicamente piccola, assecondandone e favorendone le potenzialità di sviluppo, e rivestendone le forme fino al traguardo del salto alla forma azionaria, e perciò ad un nuovo e superiore livello di crescita, con sbocco più o meno immediato, ma comunque agevole, al mercato dei capitali di rischio e del pubblico risparmio» (ID., *o.c.*, p. 1137-1138). La legge delega, in definitiva, enfatizza e valorizza la connotazione personalistica della s.r.l. e la disponibilità negoziale del modello; ne risulta una s.r.l. "nuova" collocata eloquentemente al primo posto della lista delle società di capitali con inversione della sequenza tipologica del codice, a dimostrazione dell'investimento di fiducia del legislatore sulle virtù funzionali del rinnovato tipo societario, quale schema elettivo d'organizzazione della piccola e media impresa – ma soprattutto della piccola iniziativa imprenditoriale – cui sollecitamente si rivolge in tal modo l'attenzione legislativa» (ID., *o.c.*, p. 1123).

⁴⁴⁶ G. ZANARONE, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, cit., p. 67.

⁴⁴⁷ ID., *o.l.u.c.* Si vuole ricordare anche «che l'ampiezza degli spazi riconosciuti all'autonomia privata prevista per la s.r.l. è strettamente correlata al carattere tendenzialmente chiuso di tale società (art. 2468, comma 1, c.c.), secondo un'impostazione di fondo recepita dal sistema positivo, che, in un'ideale graduazione fra i modelli societari, vede il grado di disponibilità di ciascuno di essi inversamente proporzionato al livello di apertura della società al mercato. In questa prospettiva, la s.r.l. presenta un grado di flessibilità che la colloca subito dopo le società di persone e prima delle società azionarie "chiuse"» (P. P. FERRARO, *Le situazioni soggettive del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 66).

⁴⁴⁸ ID., *o.l.u.c.* «Nella s.r.l., ancora, diversamente dalla s.p.a., gli interessi meritevoli di etero tutela sono pressoché solamente quelli dei terzi, per essere la compagine della medesima costituita da soggetti tendenzialmente estranei alla tipologia dei meri investitori ma rientranti invece in quella dei "soci imprenditori", come tali perfettamente in grado di autotutelarsi [...], occorre espungere dal regime giuridico del nostro tipo societario tutti quei vincoli per l'autonomia statutaria che non siano strettamente finalizzati alla tutela dei terzi, e dei creditori sociali in particolare» (ID., *o.l.u.c.*). Inoltre, occorre sottolineare che «bisognerà naturalmente curare con estremo rigore che

Ovviamente accanto agli ampi spazi riconosciuti all'autonomia statutaria continuano a sussistere nella disciplina della s.r.l. norme inderogabili poste a tutela di esigenze tipologiche, degli interessi dei soci o dei terzi che entrano a contatto con la società⁴⁴⁹.

Occorre dire che la prevalenza dell'autonomia statutaria assume sia un connotato quantitativo ma anche un connotato qualitativo a seconda se, nel tipo sociale, siano coinvolti soltanto gli interessi dei soci o anche gli interessi di terzi⁴⁵⁰.

Ne risulta una regolamentazione formata in minima parte da norme imperative, per lo più a tutela dei terzi, e in prevalenza da norme dispositive, ispirate all'autonomia statutaria⁴⁵¹.

Da ciò deriva l'esigenza di indagare sui confini di detta autonomia e verificare quali norme possono essere considerate imperative e quali meramente dispositive⁴⁵². Tale problema è di non facile soluzione in quanto il legislatore non ha utilizzato una tecnica redazionale univoca e, in alcuni casi, il silenzio della legge al riguardo crea numerose difficoltà per l'interprete⁴⁵³. Inoltre, diventa complicato talvolta individuare i confini di detta autonomia in quanto nella disciplina della s.r.l. sono presenti comunque delle rigidità poste a garanzia dell'«individualità del tipo»⁴⁵⁴.

Al riguardo, in dottrina si sono creati vari orientamenti: secondo alcuni autori, dovrebbero essere considerate inderogabili tutte quelle norme in tema di s.r.l. che non sono espressamente dichiarate derogabili⁴⁵⁵.

il tipo s.r.l., a cui si riconosce la suddetta larghissima autonomia statutaria, venga effettivamente utilizzato solo in quelle situazioni che simile autonomia giustificano, cioè in presenza di una compagine formata esclusivamente da soci imprenditori, capaci come tali di autotutelarsi in quanto in grado di cogliere tutte le conseguenze delle clausole che sottoscrivono» (ID., *o.l.u.c.*).

⁴⁴⁹ G.A. RESCIO, *La nuova disciplina della s.r.l.: l'autonomia statutaria e la decisione dei soci*, in N. Di Cagno (a cura di), *Atti delle giornate di studio su: La riforma del diritto societario (10-31 maggio 2003)*, Bari, 2004, p. 166.

⁴⁵⁰ R. GUGLIELMO, *Atto costitutivo e statuto di s.r.l. dopo la riforma del diritto societario*, in *Riv. notariato*, 2004, IV, p. 975.

⁴⁵¹ G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 9.

⁴⁵² G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 116. «Spesso provvede la legge delega a statuire nell'uno o nell'altro senso con formule esplicite (le formule “in ogni caso o “in nessun caso” evidenziano l'inderogabilità; più frequente e variamente formulata è la previsione della derogabilità, con o senza indicazione della direzione e dei limiti della stessa). Ma, nel silenzio legislativo, rimangono ampi spazi di incertezza» (G.C. RIVOLTA, *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, VI, 2003, p. 687).

⁴⁵³ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 116. C'è da dire che prima della riforma la tendenza che si registrava era orientata ad affermare l'inderogabilità delle norme in tema di organizzazione della società di capitali mentre oggi si assiste ad una spiccata elasticità organizzativa e funzionale (G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 16).

⁴⁵⁴ ID., *o.l.u.c.*

⁴⁵⁵ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 117; A. NIGRO, *La società a responsabilità limitata nel nuovo diritto societario: profili generali*, in V. Santoro (a cura di), *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, Milano, 2003, p. 9; C. MONTAGNANI, *Informazione e controlli nelle nuove società a responsabilità limitata*, Padova, 2007, p. 215, nota 115.

Secondo un'altra tesi, viceversa, le disposizioni in tema di s.r.l. possono essere considerate inderogabili solo quando vi è una precisa indicazione normativa in tal senso⁴⁵⁶. Sicuramente milita a favore dell'inderogabilità la *ratio* presente nella norma di tutela degli interessi generali ed esterni alla compagine sociale⁴⁵⁷.

Si ritiene, al riguardo, che la valutazione circa la derogabilità o l'inderogabilità debba essere compiuta caso per caso, individualmente per ogni norma, e valutare alla luce dell'intera disciplina della s.r.l. e, in generale, dell'ordinamento giuridico, se la norma in questione possa essere qualificata come dispositiva o imperativa⁴⁵⁸.

Tale interrogativo dobbiamo porlo anche in relazione all'art. 2476 c.c. ed in particolare, ai fini di tale indagine, in relazione al suo secondo comma.

Occorre analizzare se la norma che attribuisce il diritto di controllo al socio che non partecipa alla gestione sia, all'interno dell'assetto normativo della s.r.l., una norma derogabile oppure inderogabile.

3. La tesi che postula la derogabilità dell'art. 2476, comma 2, c.c.

Parte della dottrina ritiene l'art. 2476, comma 2, c.c. sia una norma derogabile dai soci con consenso unanime⁴⁵⁹.

La prima argomentazione che depone verso tale tesi è la già richiamata soppressione dalla norma, rispetto al vecchio art. 2489 c.c., della nullità di ogni patto contrario all'esercizio del

⁴⁵⁶ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 117; C. IBBA, *I limiti dell'autonomia statutaria (note preliminari)*, in F. Farina, C. Ibba, G. Racugno, A. Serra (a cura di), *La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative*, Milano, 2004, p. 46; N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 168.

⁴⁵⁷ G.C. RIVOLTA, *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, cit., p. 687.

⁴⁵⁸ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 117; C. MONTAGNANI, *Informazione e controlli nelle nuove società a responsabilità limitata*, cit., p. 215.

⁴⁵⁹ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 120 ss.; N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 161 ss.; C. D'AMBROSIO, *Le funzioni di amministrazione e controllo nella nuova s.r.l.*, in *Dir. fall.*, 2003, I, p. 1790; E. CODAZZI, *Il controllo dei soci di s.r.l.: considerazioni sulla derogabilità dell'art. 2476, 2° comma*, cit., p. 693; R. GUIDOTTI, *Sulla derogabilità della norma relativa ai diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 3, 2010, p. 422 ss.; P. BENAZZO, *I controlli nelle società a responsabilità limitata: singolarità del tipo od omogeneità della funzione?*, in *Riv. Società*, 2010, p. 25; G.A. RESCIO, *La nuova disciplina della s.r.l.: l'autonomia statutaria e la decisione dei soci*, cit., p. 166.

diritto di controllo che sanciva, in tal modo, l'imperatività della disciplina legale. Si è sostenuto, dunque, che tale soppressione paleserebbe l'intenzione del legislatore di rendere l'art. 2476, comma 2, c.c. una norma dispositiva⁴⁶⁰.

Inoltre, sempre l'art. 2489 c.c. prevedeva che i soci che rappresentavano almeno un terzo del capitale sociale avevano diritto di fare eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione.

Tale disposizione aveva certamente l'intenzione di eliminare i rischi connessi ad un esercizio individuale del diritto di controllo da parte dei soci⁴⁶¹. Tale meccanismo non è stato riproposto nell'art. 2476 c.c. che ha ampliato, dunque, il contenuto del diritto di informazione e non ha introdotto alcun limite espresso.

Leggendo congiuntamente questi due dati sembra che si possa propendere per la derogabilità dell'art. 2476, comma 2, c.c. in quanto è ragionevole ipotizzare che il legislatore abbia voluto lasciare libere le parti di autodeterminarsi su tale punto oppure consentire che il diritto in questione venga eliminato⁴⁶².

Un'altra ragione che milita in tal senso è il riconoscimento dell'ampia autonomia statutaria riconosciuta al nuovo modello di s.r.l.

Come già detto in precedenza, i principi ordinatori della legge delega sono la rilevanza centrale del socio, la necessità di riconoscere un'ampia autonomia statutaria riguardo agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità, e l'accresciuta importanza attribuita ai rapporti contrattuali tra i soci.

Inoltre tenendo in considerazione il fatto che la s.r.l. sia costituita esclusivamente da "soci imprenditori", si deve ritenere che essi siano capaci di autotutelarsi e di subire le varie conseguenze delle clausole che sottoscrivono. Deve ritenersi, pertanto, che ad essi non sia

⁴⁶⁰ L. DE ANGELIS, *Amministrazione e controllo nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 486; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 155; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 121; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 155; M. G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 33; D. FICO, *Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l.*, cit., p. 172. Al riguardo si veda anche: R. GUIDOTTI, *Sulla derogabilità della norma relativa ai diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 422. E. CODAZZI, *Il controllo dei soci di s.r.l.: considerazioni sulla derogabilità dell'art. 2476, 2° comma*, cit., p. 686 ss.

⁴⁶¹ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 104; G. C. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 339.

⁴⁶² R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 104 ss.; F. TORRONI, *Note in tema di poteri di controllo del socio nelle s.r.l.*, cit., p. 677; A. SIRONI, *L'esercizio del controllo individuale dei soci nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 1120 ss.

preclusa la possibilità di disporre dei propri interessi nel modo in cui essi ritengono giusto ed opportuno farlo⁴⁶³.

Si ritiene anche di dover contemperare le esigenze delle imprese alle loro dimensioni e composizione sociale e, così, si è notato come «le imprese che non necessitano di fonti di finanziamento esterno (e con compagine sociale relativamente ristretta) non devono sopportare gli stessi vincoli imposti alle società aperte»⁴⁶⁴.

Pertanto secondo tale orientamento, e sulla base di tali considerazioni, deve concludersi che l'atto costitutivo possa escludere o limitare il diritto di controllo del socio. Inoltre, deve notarsi, al riguardo che non tutte le disposizioni statutarie che derogano alla disciplina legale debbano per forza costituire una disciplina meno penetrante di quella legale⁴⁶⁵. Si deve precisare però che, essendo il diritto di controllo un diritto soggettivo attribuito ad ogni socio, esso può essere eliminato tramite l'autonomia statutaria soltanto con il consenso unanime di tutti i soci⁴⁶⁶.

⁴⁶³ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 121; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 155; N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 166. «Tale impostazione viene così a riproporre nel nuovo scenario normativo il tradizionale ostacolo rappresentato dall'impossibilità da parte della persona giuridica di modificare con un suo atto di volontà quei caratteri essenziali che individuano e contraddistinguono la comunione di interessi creata con il contratto e di conseguenza di eliminare quei riflessi che tali caratteri essenziali determinano sulla posizione di socio...[Infatti] una delle linee portanti della riforma è indubbiamente rappresentata dall'attribuzione di un fascio di diritti corporativi idoneo a preservare il potere negoziale di soci che, ancorché di minoranza, si assumono essere comunque "imprenditori" o, quanto meno, non meri investitori. Più dubbio è tuttavia se l'immanenza sulla gestione, prefigurata in quest'ottica dalla novella, debba configurarsi come elemento essenziale o semplicemente naturale della partecipazione sociale. È infatti proprio la configurazione "imprenditoriale" dei soci che hanno indotto il legislatore della riforma a presupporre che questi ultimi siano in grado di "predisporre i mezzi di tutela ritenuti più opportuni", senza bisogno di interventi imperativi dell'ordinamento» (ID., o.c., p. 172).

⁴⁶⁴ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 108; G. E. COLOMBO, *Amministrazione e controllo*, in www.notarlex.it, p. 379.

⁴⁶⁵ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 109. In dottrina si è sostenuto, infatti, che «l'atto costitutivo (e/o lo statuto) può nella s.r.l. escludere (o ovviamente limitare) i diritti d'informazione e di ispezione dei soci non amministratori o, all'evidenza, anche solo gli uni o gli altri. È quindi auspicabile che nella materia in esame non prevalga il principio dello *stare decisis* su quello della soggezione alla legge; che i giudici non riproducano soluzioni che si erano consolidate prima della riforma facendo sopravvivere al cambiamento del dato normativo soluzioni adottate in passato garantendo così alla legge abrogata una sorta di ultrattività più o meno occulta. Già nel sistema precedente la riforma una parte della dottrina aveva criticato la tendenza giurisprudenziale a far "pullulare norme inderogabili e tutela dei più evanescenti e fantasiosi interessi generali, nell'inerzia di talune vecchie soluzioni nonostante il mutamento del quadro normativo". Se è vero che i diritti attribuiti ai soci nel modello legale sono particolarmente penetranti, è altresì vero che la determinazione degli stessi è rimessa all'autonomia dei contraenti, che sono liberi di modificarli come meglio credono nel momento della costituzione dell'ente» (R. GUIDOTTI, *Sulla derogabilità della norma relativa ai diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 441 ss.).

⁴⁶⁶ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 110; N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 179.

4. Analisi della prassi contrattuale in materia di diritto di controllo: clausole integrative della disciplina legale e clausole derogatorie rispetto alla disciplina legale.

Nell'alveo dell'ampia autonomia statutaria, è possibile inserire all'interno dello statuto della s.r.l. delle clausole integrative della disciplina legale, volte a regolare le modalità di esercizio del diritto di controllo, e clausole statutarie propriamente derogatorie rispetto alla disciplina legale, dirette ad incidere sul contenuto del diritto di controllo o sulla legittimazione al suo esercizio⁴⁶⁷.

Nella prospettiva della derogabilità dell'art. 2476, comma 2, c.c., per clausole derogatorie rispetto alla disciplina legale devono intendersi quelle dirette a restringere la legittimazione all'esercizio del diritto di controllo, a delimitarne l'ambito o, ancora, a circoscriverne i presupposti⁴⁶⁸.

Come è stato già accennato in precedenza, occorre precisare, al riguardo, che il riconoscimento di un'eventuale derogabilità dell'art. 2476, comma 2, c.c. non si traduce affatto in una totale disponibilità del diritto di controllo da parte della maggioranza posto che «tali posizioni attive, indipendentemente dalla loro riconduzione nell'ambito dei diritti individuali o delle posizioni organizzative, rimarrebbero comunque incompressibili senza il consenso dei loro titolari»⁴⁶⁹.

Ad ogni modo, come già detto in precedenza, le clausole dirette a limitare o addirittura ad escludere il diritto di controllo devono, a pena di nullità, essere approvate con il consenso unanime di tutti i soci in quanto il diritto in questione risulta disponibile per i soci ma non per la società⁴⁷⁰.

⁴⁶⁷ID., o.c., p. 162 ss.; M MENICUCCI, *Il "contenuto" del controllo del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 169-170; A. SIRONI, *L'esercizio del controllo individuale dei soci nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 1120; M. G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 36; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 172. In giurisprudenza si veda: Trib. Bologna (ord.), 6 dicembre 2006, cit.

⁴⁶⁸G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 172 ss. Per fare degli esempi: restringere la legittimazione all'esercizio del diritto riservandola ai soli soci titolari di una percentuale qualificata; delimitare l'ambito contemplando soltanto un controllo sulla gestione o permettendo l'accesso ai soli libri sociali obbligatori oppure consentendo soltanto una revisione annuale; circoscriverne i presupposti subordinando l'esercizio del diritto all'assenza del collegio sindacale.

⁴⁶⁹N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 179-180; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 173.

⁴⁷⁰N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 162; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 173. Non si giunge alle stesse conclusioni nel caso in cui la deroga alla disciplina legale avviene attraverso la stipula di patti parasociali. Questi ultimi, infatti, hanno una fonte che è esterna al contratto sociale e un'efficacia meramente obbligatoria che li rendono del tutto diversi dalle clausole statutarie (ID., o.l.u.c.).

Inoltre, essendo il diritto di controllo un diritto soggettivo proprio del socio, il potere dispositivo della maggioranza non può alterare le posizioni individuali dei soci così come fissate dal contratto⁴⁷¹.

Diversamente dalle clausole derogatorie della disciplina legale, come si diceva innanzi, è possibile inserire nello statuto anche clausole integrative della disciplina legale attraverso le quali è possibile ottenere una disciplina più articolata e dettagliata per ciò che concerne le modalità di esercizio⁴⁷².

Si tratta di clausole dirette a «procedimentalizzare il diritto di controllo del socio»⁴⁷³ e che, pertanto – a differenza delle clausole derogatorie di cui si è detto - appaiono oltre che legittime, anche opportune perché mirano ad evitare e prevenire utilizzi emulativi ed abusivi del diritto in questione, in ossequio ai criteri generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto⁴⁷⁴.

Sotto tale profilo, lo statuto potrebbe, ad esempio, determinare i periodi di tempo nei quali poter esercitare il diritto di controllo oppure i giorni della settimana in cui gli amministratori sono obbligati a mettere a disposizione le informazioni richieste e, in particolare, a garantire l'accesso alla sede della società⁴⁷⁵. Ancora, a titolo esemplificativo, lo statuto potrà indicare le modalità attraverso le quali i soci sono tenuti a formulare le richieste di informazioni e di consultazione; determinare un termine minimo di preavviso per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione; vietare ai soci e ai loro consulenti di intralciare il regolare svolgimento dell'attività sociale; inserire apposite clausole che

⁴⁷¹ ID., *o.l.u.c.*; G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*, cit., p. 52 ss.; R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, cit., p. 76.

⁴⁷² G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 132; D. FICO, *Il diritto di informazione del socio non amministratore di s.r.l.*, cit., p. 172; G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., p. 138; N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 162; R. GUIDOTTI, *Società a responsabilità limitata e controllo individuale del socio*, cit., p. 968; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 174; C. MONTAGNANI, *Informazione e controlli nelle nuove società a responsabilità limitata*, cit., p. 247.

⁴⁷³ G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 176.

⁴⁷⁴ N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 162 ss.; A. SIRONI, *L'esercizio del controllo individuale dei soci nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 1120; G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., p. 138; R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, cit., p. 74; A. ANGELILLIS, G. SANDRELLI, *I diritti di controllo del socio non amministratore*, in P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari (a cura di), *Commentario alla riforma delle società*, Milano, 2008, p. 716; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 174; R. GUIDOTTI, *Il diritto di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p.149 ss.; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 132. Tali clausole risultano «opportune, da una parte, per disinnescare il rischio di un'incontrollata esplosione del contenzioso endo-societario e, dall'altra parte, per evitare che i soci, esercitando i predetti diritti in maniera abusiva o con intenti emulativi, possano impedire un'efficiente gestione della società o addirittura arrecarle gravi danni » (ID., *o.l.u.c.*).

⁴⁷⁵ V. SANGIOVANNI, *Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all'amministrazione*, cit., p. 2283.

regolamentino o escludano la facoltà di estrarre copia della documentazione sociale; definire il numero massimo di consulenti di cui il socio può avvalersi ed eventualmente le loro qualifiche soggettive⁴⁷⁶.

Pacifica risulta anche la possibilità di introdurre nello statuto clausole specifiche di esclusione ai sensi dell'art. 2473 bis c.c. quale sanzione per la violazione dei moduli procedurali previsti per l'esercizio del diritto di controllo o nel caso in cui quest'ultimo sia abusivo⁴⁷⁷.

In tale prospettiva, possono essere previste anche clausole che offrano dei rimedi di carattere interno contro condotte ostruzionistiche od omissive degli amministratori. Ciò apparirebbe un utile rimedio contro le violazioni del diritto di controllo del socio in quanto per quest'ultimo spesso si presenta ardua la prova del danno diretto alla propria sfera patrimoniale per l'esperimento dell'azione di responsabilità⁴⁷⁸.

A fronte delle clausole volte a limitare o a escludere il diritto di controllo, in dottrina⁴⁷⁹ si è ritenuto, in maniera condivisibile, che esso possa ricevere una maggiore ampiezza dall'autonomia statutaria.

Nonostante l'ampia formulazione dell'art. 2476, comma 2, c.c. non sembra lasciare spazio ad un ulteriore rafforzamento del diritto in questione, si ritiene che permangano alcuni margini di attuazione dell'autonomia statutaria per estendere il diritto di controllo⁴⁸⁰.

In tale prospettiva, ad esempio, potrebbe essere consentito al socio di procedere ad atti di accertamento delle consistenze di cassa e ad atti di ispezione dei locali in cui si svolge l'attività imprenditoriale della società⁴⁸¹. La società, inoltre, potrebbe strutturare dei canali di informazione preventiva nei confronti di tutti i soci⁴⁸². Lo statuto, ancora a titolo

⁴⁷⁶ M.G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 36; N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 162 ss.; G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., p. 138; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 176.

⁴⁷⁷ N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 164; E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 806-807; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 175; M.G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 36. In particolare, l'art. 2473 bis c.c. dispone: «L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale».

⁴⁷⁸ G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 175; N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 164. Come è stato detto già in precedenza, ad esempio, l'atto costitutivo potrebbe prevedere dei meccanismi di riscatto obbligatorio delle quote contro le condotte omissive o ostruzionistiche degli amministratori (ID., *o.l.u.c.*)

⁴⁷⁹ G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 175.

⁴⁸⁰ ID., *o.l.u.c.*; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 132.

⁴⁸¹ ID., *o.l.u.c.*; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 175.

⁴⁸² N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 162 ss.

esemplificativo, potrebbe prevedere per gli amministratori l'obbligo di inviare ai soci una relazione periodica sull'andamento della società⁴⁸³ oppure si potrebbe prevedere che le informazioni richieste da un socio siano comunicate a tutti gli altri, con il vantaggio, in tal caso, di evitare che siano reiterate istanze di altri soci inerenti le medesime informazioni⁴⁸⁴.

5. La tesi che postula l'inderogabilità dell'art. 2476, comma 2, c.c.

Altra parte della dottrina ritiene che l'art. 2476, comma 2, c.c. sia una norma che i soci non possono derogare *in peius*, nemmeno con consenso unanime, né in sede di costituzione della società né durante la vita della stessa⁴⁸⁵.

In tal senso si era orientata anche la prima giurisprudenza sull'argomento ritenendo, dunque, che il diritto di controllo fosse inderogabile e indisponibile⁴⁸⁶.

⁴⁸³ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 132.

⁴⁸⁴ M.G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 38.

⁴⁸⁵ Affermano l'inderogabilità dell'art. 2476, comma 2, c.c.: G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 118; G. E. COLOMBO, *Amministrazione e controllo*, cit., p. 211; M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, cit., p. 662; R. AMBROSINI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata*, cit., p. 1547; R. AMBROSINI, sub art. 2476, cit., p. 1588; F. MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, p. 88; M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 761; V. SANGIOVANNI, *Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all'amministrazione*, cit., p. 2275 ss.; D. FICO, *Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l.*, cit., p. 172; M. BOIDI, *La disciplina dei controlli nella società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2005, p. 35; M. RESCIGNO, *Le regole organizzative della gestione della s.r.l.*, in G. Cian (a cura di), *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario*, Padova, 2004, p. 328; P. BENAZZO, *L'organizzazione della nuova s.r.l. fra modelli legali e statutari*, in *Società*, 2003, p. 1062; S. PATTI, *I diritti dei soci e l'assemblea nella nuova disciplina della s.r.l.*, in *Società*, 2005, p. 440; G. ZANARONE, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, cit., p. 10; G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., p. 133; M. ARATO, *Il controllo individuale dei soci e il controllo legale dei conti nella s.r.l.*, in *Società*, 2004, p. 1195; O. CAGNASSO, sub art. 2476, cit., p. 1883; V. SALAFIA, sub art. 2476, cit., p. 1064; F. PARRELLA, sub art. 2476, cit., p. 124; G. CAVALLI, *Il controllo legale dei conti*, in *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, a cura di V. Santoro, Milano, 2003, p. 217; G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, in *Commentario s.r.l.*, Milano, 2011, p. 661; M. ARATO, *Il controllo individuale dei soci ed il controllo legale dei conti nella s.r.l.*, in *Società*, 2004, X, p. 1195; D. U. SANTOSUOSSO, *La riforma del diritto societario. Autonomia privata e norme imperative nei dd. lgs. nn. 5 e 6/2002*, Milano, 2003, p. 220.

⁴⁸⁶ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 91-92. Ciò veniva argomentato *in primis* ritenendo che di fronte all'eventuale assenza nella s.r.l. del collegio sindacale e dell'assemblea, quale luogo nel quale gli amministratori riferiscono sul loro operato, il diritto di controllo del socio rappresenta «l'unico argine nei confronti del potere gestorio» degli amministratori. In secondo luogo si è sostenuto che l'art. 2476 comma 2, c.c. sarebbe soprattutto attinente «all'organizzazione ed al funzionamento dell'ente, ed al modo in cui l'elemento personale e quello patrimoniale si rapportano reciprocamente» e da ciò, dunque, discenderebbe l'inderogabilità (ID., *o.l.u.c.*).

La prima argomentazione che viene addotta a favore dell'inderogabilità della norma in questione è il rilievo della strumentalità dei diritti di informazione e di consultazione rispetto alla proposizione dell'azione di responsabilità⁴⁸⁷.

Inoltre, posta la citata strumentalità, l'inderogabilità dell'art. 2476, comma 2, c.c. viene fondata a sua volta sull'inderogabilità della disciplina dell'azione di responsabilità⁴⁸⁸.

La stessa collocazione del diritto di informazione nel sistema dei poteri individuali di controllo porta, altresì, a ritenere tale prerogativa quale strumento istruttorio per poter azionare, nelle ipotesi di *mala gestio* da parte degli amministratori, i rimedi sanzionatori nei confronti di questi ultimi, la cui previsione è sancita dal legislatore della riforma con norma inderogabile⁴⁸⁹.

Ne risulta che i diritti di informazione e di consultazione devono ritenersi indisponibili dai soci e non derogabili dall'atto costitutivo in quanto «una loro limitazione o esclusione, renderebbe del tutto impraticabile l'esercizio dell'azione di responsabilità⁴⁹⁰.

C'è da sottolineare che il diritto di controllo, in quanto diritto soggettivo proprio di ogni socio, rappresenta uno dei «caratteri tipologicamente essenziali affinché la partecipazione del socio presenti le connotazioni tipiche della s.r.l. che, secondo quanto previsto dalla legge delega [...], deve essere caratterizzata dalla rilevanza centrale del socio»⁴⁹¹. Proprio quest'ultima apparirebbe mortificata a seguito di un'eventuale restrizione del diritto di controllo

⁴⁸⁷ PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, cit., p. 663; G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., p. 614 ss.; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 118; G. C. RIVOLTA, *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, cit., p. 699; R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., 90; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 157; R. GUIDOTTI, *Sulla derogabilità della norma relativa ai diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 431 ss.; R. GUIDOTTI, *Società a responsabilità limitata e controllo individuale del socio*, cit., p. 967; E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 802; M. MENICUCCI, *Il "contenuto" del controllo del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 168; R. AMBROSINI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata*, cit., p. 1547.

⁴⁸⁸ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 118-119.

⁴⁸⁹ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 90; R. GUIDOTTI, *Sulla derogabilità della norma relativa ai diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 427; R. GUIDOTTI, *Società a responsabilità limitata e controllo individuale del socio*, cit., p. 967; M.G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 35; E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 801 ss.

⁴⁹⁰ G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 157. Si ritiene, infatti, che «sembra sussistere una stretta correlazione con la presenza di strumenti processuali di tutela offerti ai singoli soci (azione di responsabilità e revoca degli amministratori), posti non solo nel loro interesse, ma anche e soprattutto nell'interesse generale ad una corretta gestione, rispetto ai quali i poteri di informazione e di consultazione sembrano costituire un necessario presupposto» (O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 253).

⁴⁹¹ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 119; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 157; M.G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 35; E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 801.

vanificando, per di più, il tentativo di adeguare il sistema societario al resto dei modelli europei attraverso la previsione di penetranti strumenti di tutela del socio⁴⁹².

E' stato sostenuto, al riguardo, che «non può essere messo in discussione il valore cogente, quindi l'inderogabilità, in sede negoziale, delle norme alle quali può attribuirsi un ruolo di identificazione dei tipi nominati di società»⁴⁹³. Il diritto di controllo, infatti, rappresenta uno strumento di difesa del singolo socio contro condotte abusive degli amministratori e tale diritto è strettamente connesso alla partecipazione del socio stesso⁴⁹⁴.

A sostegno dell'inderogabilità del secondo comma dell'art. 2476 c.c., è stato anche sostenuto che nelle s.r.l. senza collegio sindacale e a seguito della soppressione del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., il diritto di informazione e di consultazione del socio sarebbe l'unico strumento di controllo sulla gestione degli amministratori, assumendo, pertanto, una valenza metaindividuale⁴⁹⁵.

La pretesa inderogabilità dell'art. 2476, comma 2, c.c. viene argomentata anche sulla base del disposto dell'art. 2625 c.c. che stabilisce una sanzione amministrativa o penale, nel caso in cui gli amministratori - con artifici o con l'occultamento della documentazione - impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci e nel caso in cui questi ultimi subiscano un danno derivante dalla condotta degli amministratori. La richiamata norma in tema di impedito controllo, nel prevedere una sanzione amministrativa o penale, sarebbe indicativa della natura di ordine pubblico degli interessi tutelati dall'art. 2476, comma 2, c.c. alla quale, dunque, è possibile collegare l'inderogabilità della norma⁴⁹⁶.

⁴⁹² M.G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 35.

⁴⁹³ P. SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 1974, p. 5 ss.

⁴⁹⁴ M. MENICUCCI, *Il "contenuto" del controllo del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 161; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 109-110. Si ritiene, inoltre, che consentire alla maggioranza di limitare il diritto di controllo del socio significherebbe autorizzare «un'intrusione nella sfera individuale» di quest'ultimo. La nostra dottrina, difatti, ha riconosciuto l'esistenza di una categoria di diritti individuali considerati quali «veri e propri diritti soggettivi del socio di fronte ai quali la persona giuridica-società è carente di legittimazione a disporre» (ID., o.c., p. 110 ss.).

⁴⁹⁵ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 120; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 157; R. AMBROSINI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata*, cit., p. 1547; N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 168; F. D'ALESSANDRO, *La provincia del diritto societario inderogabile (ri)determinata. Ovvero: esiste ancora il diritto societario?*, in *Riv. soc.*, 2003, p. 38 ss.; A. GAMBINO, *Spunti di riflessione sulla riforma: l'autonomia societaria e la risposta legislativa alle esigenze di finanziamento dell'impresa*, in *Giur. comm.*, 2002, I, p. 641.

⁴⁹⁶ G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 159.; M.G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 35; V. SANGIOVANNI, *Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all'amministrazione*, cit., p. 2283; R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 90-91; R. GUIDOTTI, *Sulla derogabilità della norma relativa ai diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 437 ss.; R. GUIDOTTI, *Società a responsabilità*

E' da considerare anche che l'attribuzione di un penetrante diritto di controllo al singolo socio rappresenterebbe un forte deterrente per gli amministratori a porre in essere irregolarità nella gestione⁴⁹⁷.

Inoltre, la lettera dell'art. 2476, comma 2, c.c. fa emergere in maniera nitida, rispetto al vecchio art. 2489 c.c., l'intenzione del legislatore di ampliare la portata del diritto di controllo rispetto al sistema precedente⁴⁹⁸. Tale diritto, difatti, rappresenta uno degli aspetti più importanti della connotazione personalistica della nuova s.r.l., in ossequio anche al principio della rilevanza centrale del socio⁴⁹⁹.

Ciò posto, in definitiva il diritto di controllo del socio ex art. 2476, comma 2, c.c. deve ritenersi inderogabile ed indisponibile dai soci e dall'atto costitutivo.

6. Critica alla tesi che postula la derogabilità dell'art. 2476, comma 2, c.c.

A parere di chi scrive, la tesi che postula la derogabilità dell'art. 2476, comma 2, c.c. non è da condividere.

Partendo dalla prima argomentazione posta a sostegno della suddetta derogabilità, ossia la soppressione dall'art. 2476 c.c. della nullità di ogni patto contrario⁵⁰⁰, occorre dire che essa appare certamente confutabile. Infatti, tale mancato richiamo, rispetto al vecchio art. 2489 c.c., non mostra di per sé un'intenzione del legislatore nel senso di rendere la norma derogabile. Non vi è nell'art. 2476 c.c. nessuna indicazione espressa a favore della disponibilità della norma.

All'interno della disciplina della s.r.l., nella maggior parte dei casi, dal testo normativo si evince espressamente la natura derogabile della norma.

limitata e controllo individuale del socio, cit., p. 967; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 120; E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 803; M. MENICUCCI, *Il "contenuto" del controllo del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 169.

⁴⁹⁷ M.G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 35; R. AMBROSINI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata*, cit., p. 1547.

⁴⁹⁸ G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 158; R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 90; R. GUIDOTTI, *Sulla derogabilità della norma relativa ai diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 430; R. GUIDOTTI, *Società a responsabilità limitata e controllo individuale del socio*, cit., p. 967.

⁴⁹⁹ G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 158.

⁵⁰⁰ L. DE ANGELIS, *Amministrazione e controllo nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 486; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 155.

Basti pensare all'art. 2475 c.c., sull'amministrazione della società, che si apre con l'espressione "salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo"; in tal caso, si evince chiaramente l'intenzione del legislatore nel senso della derogabilità.

Dunque, la semplice soppressione dalla norma della nullità di ogni patto contrario non basta di per sé a far presumere la totale derogabilità della disciplina sul diritto di controllo. In caso contrario si arriverebbe alla paradossale conclusione che tutte le norme – come l'art. 2476 c.c. – che non contengono un divieto per patti contrari sarebbero derogabili *in peius*⁵⁰¹. Dato assolutamente inaccettabile.

Si è detto in precedenza che l'art. 2489 c.c. prevedeva che i soci che rappresentavano almeno un terzo del capitale sociale avevano diritto di fare eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione⁵⁰².

Come si è visto, tale limitazione non viene riproposta dopo la Riforma nell'art. 2476 c.c. e, come analizzato dettagliatamente *supra* - secondo la tesi che postula la derogabilità dell'art. 2476, comma 2, c.c. - ciò significherebbe che il legislatore abbia voluto ampliare il contenuto del diritto in questione, lasciare libere le parti di autodeterminarsi su tale punto e consentire loro che il diritto in questione venga eliminato⁵⁰³.

La *ratio* di tale eliminazione dall'art. 2476 c.c. non può essere rintracciata nell'esigenza di autodeterminazione delle parti; è vero sì che con ciò il contenuto del diritto di controllo è stato notevolmente ampliato ma non ai fini della derogabilità bensì perché esso è un diritto soggettivo proprio di ogni socio e rappresenta un connotato tipologico della s.r.l.⁵⁰⁴ Infatti, l'eliminazione di tale limite rende certamente più agevole un legittimo esercizio individuale di tale diritto che rappresenta uno degli elementi essenziali, tipologicamente caratterizzanti la partecipazione del socio alla nuova s.r.l.

Peraltro, sancire la derogabilità del diritto di controllo del socio equivale a disattendere lo spirito della Riforma la quale, tra i principi generali, annovera quello della rilevanza centrale del socio. Rendere disponibile tale diritto del socio che costituisce, per giunta, l'unico argine presente nei confronti del potere gestorio degli amministratori, significa mortificare l'importanza e la centralità che al socio si è voluto attribuire nella nuova s.r.l.

⁵⁰¹ G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 157.

⁵⁰² G. C. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 339.

⁵⁰³ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 104 ss.

⁵⁰⁴ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 119; P. SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 1974, p. 5 ss.

Non è possibile considerare derogabile dall'autonomia privata della compagine sociale – e senza nessuna indicazione in merito da parte del legislatore – una norma che concede al socio un rilevante strumento di tutela e di controllo nei confronti degli amministratori.

Da quanto detto e posta l'inderogabilità dell'art. 2476, comma 2, c.c., discende la nullità delle clausole derogatorie della disciplina legale, di cui si è parlato innanzi⁵⁰⁵. Non può essere ristretta la legittimazione all'esercizio del diritto in questione o delimitato l'ambito o, ancora, circoscritti i presupposti in quanto, come più volte detto, esso rappresenta un elemento indefettibile della partecipazione sociale all'interno della s.r.l. Ad avviso di chi scrive nemmeno il consenso unanime di tutti i soci può essere considerato requisito di legittimità delle suddette clausole, essendo esse in pieno contrasto con la disciplina legale e con lo spirito della riforma.

7. Considerazioni conclusive sull'inderogabilità dell'art. 2476, comma 2, c.c.

Il riconoscimento del diritto di controllo individuale del socio rappresenta indubbiamente una delle disposizioni più importanti attraverso le quali il legislatore ha inteso creare la connotazione personalistica della nuova s.r.l. e concretizzare il principio della rilevanza centrale del socio⁵⁰⁶.

L'ampia autonomia statutaria e la privatizzazione del controllo, proprie del nuovo modello di s.r.l., mal si concilierebbero con la presenza di un «atto costitutivo il quale, mantenendo al socio il diritto di *exit*, per il quale è prevista espressamente l'inderogabilità (ai sensi degli artt. 2473 e 2469, comma 2, c.c.), ne escludesse ogni diritto di *voice*, privandolo della possibilità di controllare l'operato degli amministratori e di perseguire questi ultimi in giudizio»⁵⁰⁷.

Difatti, per garantire omogeneità per i rimedi offerti al socio contro eventuali comportamenti abusivi della maggioranza, sarebbe necessario che sia gli strumenti di *exit* che quelli di *voice*

⁵⁰⁵ G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., p. 136.

⁵⁰⁶ G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 158.

⁵⁰⁷ ID., *o.l.u.c.* E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 803; G. ZANARONE, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, cit., p. 105.

fossero connotati entrambi dall'inderogabilità della loro portata. Essi rappresentano strumenti fondamentali per il socio non amministratore per poter reagire nei casi di *mala gestio* da parte degli amministratori⁵⁰⁸.

Dunque «se con norma inderogabile è stabilita la facoltà del socio di recedere dalla società, altrettanto inderogabile deve essere la norma che riconosce al socio il diritto di informazione quale strumento di controllo dell'operato degli amministratori»⁵⁰⁹.

Non è da condividere, in tale prospettiva, l'argomentazione che fonda l'inderogabilità dell'art. 2476, comma 2, c.c. sulla strumentalità del diritto di controllo rispetto alla proposizione dell'azione di responsabilità⁵¹⁰.

Si deve riconoscere che il diritto di controllo ha natura autonoma e non esclusivamente strumentale all'esercizio dell'azione di responsabilità⁵¹¹. L'esercizio di tale diritto è, infatti, funzionale all'acquisizione da parte del socio delle informazioni circa l'andamento della gestione sociale da parte degli amministratori e non è funzionale esclusivamente all'esercizio dell'azione di responsabilità. Il socio può ben esercitare il diritto di cui all'art. 2476, comma 2, c.c. soltanto per soddisfare la propria esigenza di avere informazioni circa l'andamento della società ma non per forza per esercitare un'azione di responsabilità. Sarà il socio, una volta venuto in possesso delle informazioni attraverso l'esercizio del controllo, a valutare e decidere se proporre o meno l'azione di responsabilità⁵¹².

Occorre sottolineare che «il diritto di controllare l'amministrazione diviene, pertanto, un fattore determinante nel rinnovato impianto organizzativo delle società a responsabilità limitata tale da connotare, sul piano tipologico, la partecipazione di ogni socio alla vita sociale: non potrà, quindi, essere escluso dalla volontà dei soci, giacchè costituisce un carattere essenziale della struttura sociale al quale il socio non può validamente rinunciare»⁵¹³.

⁵⁰⁸ G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 158.

⁵⁰⁹ ID., o.c., p. 159

⁵¹⁰ PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, cit., p. 663; G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., p. 614 ss.; G. C. RIVOLTA, *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, cit., p. 699; G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, cit., p. 160; R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 93 ss.

⁵¹¹ G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 123; V. SANGIOVANNI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. e autonomia statutaria*, in *Notariato*, 2008, p. 673; R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., p. 96; N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 166; C. MONTAGNANI, *Informazione e controlli nelle nuove società a responsabilità limitata*, cit., p. 227 ss.; G. ZANARONE, sub art. 2476, cit., p. 1119 ss.

⁵¹² G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, cit., p. 124.

⁵¹³ E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 788.

Il diritto di controllo, infatti, rappresenta un diritto soggettivo che l'ordinamento attribuisce a ciascun socio, esso rappresenta, come già ricordato, uno strumento di tutela in via preventiva, tipicamente esercitato dai soci di minoranza nei confronti dei soci di maggioranza e volto a garantire, attraverso un'attività di tipo valutativo, una buona gestione della società da parte degli amministratori stessi. In questa prospettiva, la funzione di (auto)tutela viene a concretarsi attraverso la forma di immistione indiretta del socio nella gestione che gli viene attribuita dal diritto di controllo stesso⁵¹⁴.

È da segnalare che ci si trova di fronte ad un momento di «azione» del socio all'interno della società che integra quella serie di prerogative di partecipazione attiva del socio stesso che, in termini positivi o negativi, gli consentono di poter incidere sulle scelte della società e sul comportamento di coloro i quali le adottano.

In tal senso, il diritto che ha il socio di controllare l'amministrazione della società rappresenta uno degli elementi essenziali che connotano, dal punto di vista tipologico, la partecipazione di ogni socio alla vita della società e, pertanto, alla luce di quanto finora esposto, si ritiene che il diritto in questione possa essere qualificato come non sopprimibile e non comprimibile.

⁵¹⁴ M. IMBRENDA, *Controllo e rendiconto nella situazioni patrimoniali*, cit., p. 139 ss.; M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, cit., p. 645.

CONCLUSIONI

Al termine dell'indagine è possibile effettuare delle brevi riflessioni conclusive su quanto analizzato.

In primis, occorre dar sicuramente merito all'intervento riformatore del 2003 che, modificando in maniera sostanziale la disciplina della s.r.l., ha reso quest'ultima uno schema societario realmente aderente agli utilizzi che di esso vengono fatti nella prassi.

Ne risulta uno schema di società a responsabilità limitata caratterizzato da elasticità e duttilità che riesce a combinare i benefici della responsabilità limitata all'adeguamento alle particolari esigenze dei soci nei loro rapporti grazie all'ampia autonomia riservata allo statuto.

La riforma distacca, pertanto, la disciplina della s.r.l. da quella della s.p.a. in favore di un modello societario più elastico volto a soddisfare esigenze particolarmente presenti nell'ambito del settore delle piccole e medie imprese soprattutto a carattere familiare, all'interno delle quali è opportuno evidenziare – come d'altronde la riforma ha fatto – la rilevanza centrale del socio e il suo *intuitus personae*.

Importante risultato di tale metamorfosi è la tendenza verso la privatizzazione del controllo che rappresenta uno degli aspetti più significativi della connotazione personalistica che la riforma ha attribuito alla nuova s.r.l.

Difatti, all'interno della disciplina di quest'ultima, ruolo di primissimo piano viene rivestito dal diritto di controllo del socio che rappresenta un aspetto tipologico del modello societario in questione: è, come già detto più volte, un diritto soggettivo appartenente ad ogni singolo socio, trova la sua fonte nel contratto di società ed è finalizzato a garantire la trasparenza all'interno della gestione e i flussi informativi endosocietari.

Il legislatore ha voluto, pertanto, predisporre uno strumento di autotutela preventiva a favore del socio di s.r.l. al fine di garantire una buona e corretta gestione della società alla luce dei principi di solidarietà e trasparenza e quale espressione dell'indirizzo fisiologico della gestione sociale.

Una buona gestione è certamente favorita dalla possibilità per i detentori delle partecipazioni sociali di controllare l'operato dei gestori ma sarebbe riduttivo ipotizzare l'esercizio del diritto di controllo funzionale alla sola proposizione di un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Il diritto di controllo, infatti, risulta in grado di offrire al socio una serie di informazioni la cui utilità non può essere solo limitata all'esercizio dell'azione di responsabilità ma può rilevarsi utile e strumentale anche all'effettuazione di scelte consapevoli in merito alla stessa qualità di socio.

In tale prospettiva, inoltre, il diritto di informazione implica che la trasparenza diventi un principio ed un valore fondamentale della *corporate governance* tale da imporre alle società di dotarsi di strutture statutarie che riescano a garantire in maniera efficace la circolazione dei flussi informativi.

L'informazione, in quest'ottica, viene eretta ad interesse della collettività e ne viene postulata la rilevanza giuridica in modo da giustificare il ruolo sociale e l'importanza di tutelarne il valore.

Al termine di tale studio, i tratti caratteristici della "nuova" s.r.l. e del diritto di controllo stesso, insieme ad altre argomentazioni precedentemente analizzate, hanno fatto propendere per l'inderogabilità *in peius* del comma 2 dell'art. 2476 c.c.

Il diritto da quest'ultimo previsto rappresenta uno strumento fondamentale di cui viene dotato il socio non amministratore per reagire nei casi di *mala gestio* e per assicurare una sua partecipazione attiva per incidere sulle scelte e sulla vita della società.

Il diritto di controllo appare, dunque, insopprimibile ed incomprimibile. Esso può ricevere una maggiore ampiezza dall'autonomia statutaria e, in tale prospettiva, appaiono legittime ma soprattutto opportune le clausole volte a disciplinare e «procedimentalizzare» l'esercizio del diritto in questione.

Si precisa che l'indagine attuale è principalmente incentrata su profili di carattere sistematico che richiedono un successivo approfondimento su taluni aspetti della tematica del diritto di controllo del socio all'interno della s.r.l.

In tale prospettiva, pertanto interessante appare un futuro approfondimento sulla prassi contrattuale del diritto di controllo e, dunque, sulle clausole che nella pratica vengono inserite all'interno degli statuti per regolamentare l'esercizio di tale diritto soprattutto al fine di evitare esercizi abusivi dello stesso anche nell'ottica dell'ampio principio di solidarietà di cui all' art. 2 cost.

Il tentativo di ricostruzione sistematica pone, inoltre, le premesse per indagare il controllo del socio nella s.r.l. anche in relazione alla legge 241/1990 (modificata dalla legge 15/2005) in tema di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, per l'unicità di *ratio* che li caratterizza.

Tale intervento legislativo, difatti, introduce maggiore efficienza e trasparenza all'interno dell'attività della pubblica amministrazione – che deve fondarsi sul criterio della pubblicità – attribuendo la possibilità al cittadino di partecipare al procedimento amministrativo e attribuendogli il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il cittadino in tal modo potrà prendere visione ed estrarre copia di tali documenti e ciò al fine di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione.

Alla luce di tutto ciò, si ritiene valida un'analisi di confronto ed un'integrazione analogica tra la normativa in materia di procedimento amministrativo e l'art. 2476, comma 2, c.c. anche in riferimento alle clausole che vengono inserite negli statuti – di cui si è detto prima - al fine di regolare il diritto di controllo proprio del socio.

BIBLIOGRAFIA

AA. VV., *Il collegio sindacale. Legislazione, dottrina, giurisprudenza*, Milano, 1990.

A.A. V.V., *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, a cura di Santoro, Milano 2003.

A.A. V.V., *La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative*, a cura di Farina, Ibba, Racugno, Serra, Milano, 2004.

N. ABRIANI, *Commento all'art. 2476*, in *Codice commentato delle s.r.l.*, a cura di Benazzo – Patriarca, Torino, 2006.

N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.* 2005, 02.

N. ABRIANI, *Gli amministratori di fatto delle società di capitali*, Milano, 1998.

R. ALESSI, N. ABRIANI, U. MORERA (a cura di), *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, in B. Libonati, P. Ferro-Luzzi, *Quaderni romani di diritto commerciale*, Milano, 2007.

F. J. ALONSO ESPINOSA, *La posición jurídica del socio en la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de sociedades de responsabilidad limitada (aspectos generales)*, in *RdS*, IV, 1995.

R. AMBROSINI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata*, in *Le società* 2005, 12.

S. AMBROSINI, *I poteri del collegio sindacale*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, III, Torino, 2007.

S. AMBROSINI, *Il problema del controllo giudiziario nella s.r.l., tra tentazioni correttive degli interpreti e dubbi di costituzionalità*, in *Giur. comm.*, 2006, 375.

S. AMBROSINI, *sub. 2476*, in *Società di capitali. Commentario*, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004.

C. ANGELICI, *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*, Padova, 2003.

A. ANGELILLIS, G. SANDRELLI, *I diritti di controllo del socio non amministratore*, in P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari (a cura di), *Commentario alla riforma delle società*, Milano, 2008.

L. ANGLÌ, *Administradores sociales y colisión de deberes: información a los socios vs. secreto empresarial*, in *Diario La Ley*, N° 7409, Sección Doctrina, 25 May. 2010, Año XXXI, Ref. D-173.

M. ARATO, *Il controllo individuale dei soci ed il controllo legale dei conti nella s.r.l.*, in *Società*, 2004, X, 1194.

I. ARROYO MARTÍNEZ, *Ad art. 1*, in I. Arroyo, J. M. Embid, C. Górriz (a cura di), *Commentarios a la ley de sociedades de responsabilidad limitada*, Madrid, 2009.

A. ASQUINI, *Usufrutto di quote sociali ed azioni*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1947, 12.

M. BARBUTO, *La società a responsabilità limitata*, Napoli, 2005.

S. BARTOLOMUCCI, *Il socio imprenditore nella nuova s.r.l.*, Milano, 2007.

S. BARTOLOMUCCI, *Configurazione e portata del diritto di controllo del socio non gestore di s.r.l.*, in *Società*, 2009, 1336.

P. BENAZZO, *I controlli nelle società a responsabilità limitata: singolarità del tipo od omogeneità della funzione?*, in *Riv. Società*, 2010, 22.

P. BENAZZO, *L'organizzazione della nuova s.r.l. fra modelli legali e statutari*, in *Società*, 2003, 1062.

C. BERNASCONI, *sub 2625*, in *I nuovi illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali. Commentario del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61*, a cura di F. Giunta, Torino, 2002.

M. BIANCHINI, C. DI NOLA (a cura di), *I controlli societari. Molte regole, nessun sistema*, Milano, 2010.

M. BIONE, R. GUIDOTTI, E. PEDERZINI, *La nuova società a responsabilità limitata*, in *Tratt. dir. comm e dir. pubb. dell'ec.*, diretto da F. Galgano, LXV, Padova, 2012.

J. BLANCO CAMPAÑA, *El derecho contable en España*, Madrid, 1983.

M. BOIDI, *La disciplina dei controlli nella società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2005, 36.

F. BONELLI, *I poteri individuali del sindaco*, in *Giur. comm.*, 1988, I, 521.

J. BOQUERA MATARREDONA, *Simplificación y facilitación del funcionamiento de la junta general de las sociedades pequeñas y medianas españolas*, in N. Abriani, J. M. Embid Irujo (a cura di), *La società a responsabilità limitata in Italia e in Spagna. Due ordinamenti a confronto*, Milano, 2008.

A. BORGIOI, *Amministratori di fatto e direttori generali*, in *Giur. comm.*, 1975, I, 593.

V. BUONOCORE, *L'organizzazione interna della società a responsabilità limitata riformata*, in *Riv. Notariato*, 2004, I, 612.

V. BUONOCORE, *La riforma delle società*, Milano, 2004.

V. BUONOCORE, *Le situazioni soggettive dell'azionista*, Napoli, 1960.

M. BUSSOLETTI, *Il procedimento ex art. 2409 cod. civ.*, in *Riv. soc.*, 2003, 1212.

G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, in P. Abbadessa, G.B. Portale (a cura di), *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, 2006.

G. M. BUTA, *Tutela dell'istanza partecipativa del socio e controlli nella s.r.l. riformata*, Napoli, 2012.

J. A. CABALLERO GEA, *Ley de sociedades de capital*, Madrid, 2011.

R. CABANAS TREJO, CALAVIA MOLINERO, *Ley de sociedades de responsabilidad limitada. Comentarios de urgencia a la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de sociedades de responsabilidad limitada*, Barcellona, 1995.

C. CACCAVALE, F. MAGLIULO, M. MALTONI, F. TASSINARI, *La riforma della società a responsabilità limitata*, Milano, 2004.

O. CAGNASSO, *Commento all'art. 2476 c.c.*, in *Il nuovo diritto societario*. Commentario a cura di G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004.

O. CAGNASSO, *Il ruolo del collegio sindacale nelle s.r.l. e nelle s.p.a.: profili di un confronto*, in *Giur. comm.*, 2006, III, 346.

O. CAGNASSO, *La società a responsabilità*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, 5, 1, Padova, 2007.

G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. II. Diritto della società*, Milano, 2008.

N. CANESSA, *Amministrazione e controllo nella società per azioni e nella società a responsabilità limitata*, Padova, 2007.

R. CARMINE, *La revoca dell'amministratore nella s.r.l. secondo il novellato art. 2476 c.c. (I parte)*, in *Società*, 2008, 215.

V. R. CASULLI, voce *controllo*, in *Novissimo Digesto it.*, Torino, 1981.

G. CAVALLI, *Il controllo legale dei conti*, in *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, a cura di V. Santoro, Milano, 2003.

G. CAVALLI, *I sindaci*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G. B. Portale e G. E. Colombo, Torino, 1988.

W. CESARINI SFORZA, voce *diritto soggettivo*, in *Enc. del diritto*, vol. X, Varese, 1985.

M. CICORIA, *Dal diritto all'informazione al diritto all'informatizzazione*, in *Giust. civ.* 2012, 10.

E. CODAZZI, *Il controllo dei soci di s.r.l.: considerazioni sulla derogabilità dell'art. 2476, 2° comma*, in *Giur. comm.*, 2006, 2.

G. E. COLOMBO, *Amministrazione e controllo*, in A.A. V.V., *Il nuovo ordinamento delle società*, Milano, 2003.

G. E. COLOMBO, *I libri sociali*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, VII, Torino, 1999.

D. CORAPI, *Il controllo interno delle s.r.l.*, in *Società*, 2003, 1572.

F. CORSI, *Le nuove società di capitali*, Milano, 2003.

R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, in *Riv. soc.*, 1963, I, 73.

F. D'ALESSANDRO, *La provincia del diritto societario inderogabile (ri)determinata. Ovvero: esiste ancora il diritto societario?*, in *Riv. soc.*, 2003, 34.

C. D'AMBROSIO, *La denuncia al tribunale per gravi irregolarità dopo la riforma*, in *Società*, 2004, 443.

C. D'AMBROSIO, *Le funzioni di amministrazione e controllo nella nuova s.r.l.*, in *Dir. fall.*, 2003, I, 1785.

A. DALMATARELLO, *L'art. 2409 e la nuova s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2005, II, 435.

E. DALMOTTO, *Il controllo giudiziario delle società (art. 2409 c.c. novellato dal d. lgs. n. 6 del 2003)*, in *Il nuovo processo societario*, a cura di S. Chiarloni, Bologna, 2004.

L. DE ANGELIS, *Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003, 469.

L. DE CARLOS BERTRÁN, *Análisis jurisprudencial sobre el derecho de información del socio en relación a la aprobación de cuentas*, in *Diario La Ley*, N° 7781, Sección Tribuna, 23 Ene. 2012, Año XXXIII, Ref. D-28.

J. DE EIZAGUIRRE, *La condición de socio de la SRL*, in AA. VV., *Derecho de sociedades de responsabilidad limitada. Estudio sistemático de la ley 2/1995*, Alicante, 1995.

A. DE GREGORIO, *Note sull'informazione dell'azionista*, in *Riv. soc.*, 1959, 639.

A. DE NICOLA, *Il diritto dei controlli societari*, Milano, 2010.

F. DENOZZA, *Norme efficienti. L'analisi economica delle regole giuridiche*, Milano, 2000.

A. DI AMATO, art. 2625, in G. Perlingieri (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli, 2010.

A. DI AMATO, art. 2639, in G. Perlingieri (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli, 2010.

S. DI AMATO, *Le azioni di responsabilità nella nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2003, I, 205.

C. DI BITONTO, *In tema di modalità di esercizio del controllo individuale del socio di s.r.l. ex art. 2476 c.c.*, in *Società*, 2009, 205.

F. DI GIROLAMO, *Regole di validità e regole di condotta: la valorizzazione dei principi di buona fede e correttezza*, in AA.VV., *Contributi alla riforma delle società di capitali*, suppl. a *Giur. comm.*, I, 2004.

F. DI SABATO, *Diritto delle società*, Milano, 2005.

J. L. DÍAZ ECHEGARAY, *El derecho de información*, in *Partida Doble*, N° 160, Sección Artículos, Noviembre 2004, Editorial Especial Directivos.

G. DOMENICHINI, *Il collegio sindacale nelle società per azioni*, in *Tratt. di dir. priv.* diretto da P. Rescigno, XVI, Torino, 1985.

C. DOMENICHINI, *sub art. 2409*, in *Società di capitali. Commentario.*, Vol. II, Napoli, 2004.

J. DUQUE DOMÍNGUEZ, *Introducción a la protección de los derechos del accionista frente a los acuerdos de la mayoría*, in *RdS*, I, 1993.

EISENBERG, MELVIN A., *Conception That the Corporation Is a Nexus of Contracts, and the Dual Nature of the Firm*, 24 *J. Corp. L.* 819 (1998-1999).

J. M. EMBID IRUJO, *A vueltas con el perfil tipológico de la sociedad de responsabilidad limitada*, in N. Abriani, J. M. Embid Irujo (a cura di), *La società a responsabilità limitata in Italia e in Spagna. Due ordinamenti a confronto*, Milano, 2008.

J. M. EMBID IRUJO, *Cuestiones tipológico de la sociedad de responsabilidad limitada*, in R. Bonardell Lenzano, J. Mejías Gómez, U. Nieto Carol, *La reforma de la sociedad de responsabilidad limitada*, Madrid, 1994.

G. ESTEBAN VELASCO, *Derecho de información del accionista*, in AA. VV., *Derecho de sociedades anónimas*, II, *Capital y acciones*, I, Madrid, 1994.

F. FARINA, *Nuova s.r.l. e mercato*, in *La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative*, a cura di F. Farina, C. Ibba, G. Racugno e A. Serra, Milano, 2004.

E. FAZZUTTI, *sub art. 2468*, in Sandulli, Santoro (a cura di), *La riforma delle società*, Torino, 2003.

G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella «nuova» s.r.l.*, Milano, 2010.

L. FERNANDEZ DE LA GÁNDARA, *La ley de sociedades de responsabilidad limitada: acto final*, in *RdS*, 5.

L. FERNÁNDEZ DE LA GANDARA, *La sociedad de responsabilidad limitada en el sistema español de sociedades de capital*, in AA. VV., *Derecho de sociedades de responsabilidad limitada. Estudio sistemático de la ley 2/1995*, Madrid, 1996.

J. L. FERNÁNDEZ RUIZ, *Análisis comparativo del derecho de información de los accionistas y de los trabajadores en los ordenamientos español y comunitario*, in *Derecho mercantil de la Comunidad Económica Europea. Estudios en homenaje a José Girón Tena*, Madrid, 1991.

P. P. FERRARO, *Le situazioni soggettive del socio di società a responsabilità limitata*, in *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, Milano, 2012.

L. FERRONI, *Art. 1175*, in G. PERLINGIERI (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli, 2010.

D. FICO, *Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l.*, in *Società*, 2006, 169.

D. FICO, *La revoca degli amministratori nella s.r.l.*, in *Società*, 2007, 1098.

L. FOFANI, *sub 2625*, in *Commentario breve alle leggi penali complementari*, a cura di F. C. Palazzo e C. E. Paliero, Padova, 2003.

F. FOSSATI, *Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.)*, in A.A. V.V., *Diritto penale delle società*, a cura di G. Schiano Pepe, Milano, 2003.

S. FORTUNATO, *sub art. 2477*, in *La Riforma delle società*, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, Torino, 2003.

M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, Milano, 1959.

E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2005, VI, 794.

V. FROSINI, voce *Diritto soggettivo*, in *Novissimo Digesto it.*, Torino, 1981.

G. GALGANO, *Il collegio sindacale. Il controllo giudiziario*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, vol. III, Padova, 1994.

F. GALGANO, R. GENGHINI, *Il nuovo diritto societario – Tomo I: Le nuove società di capitali e cooperative*, in *Tratt. dir. comm e dir. pubb. dell'ec.*, diretto da F. Galgano, XXIX, Padova, 2006.

A. GAMBINO, *Spunti di riflessione sulla riforma: l'autonomia societaria e la risposta legislativa alle esigenze di finanziamento dell'impresa*, in *Giur. comm.*, 2002, I, 641.

D. GARCÍA ÁLVAREZ, *El deber de secreto de los administradores y el derecho de información del socio: Un conflicto abierto*, in *Derecho de los Negocios*, N° 254, Sección Artículos, Noviembre 2011.

A. GARGARELLA MARTELLI, *Sull'applicabilità dell'art. 2409 c.c. alla s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2011, 3, 510.

V. M. GARRIDO DE PALMA, *La sociedad de responsabilidad limitada en sus principios configuradores*, in A.A. V.V., *Derecho de sociedades, Libro homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero*, III, Madrid, 2002.

V. M. GARRIDO DE PALMA, *La sociedad anónima, limitada familiar. La transmisión de acciones, de participaciones y el cambion de socios en la mismas*, in *Estudios de Derecho mercantil en homenaje a Manuel Broseta*, Tomo II, Madrid, 1995.

J. GARRIGUES, *El derecho de información del accionista en la Ley de sociedades anónimas*, in *Homenaje a D. Nicolás Pérez Serrano*, Madrid, 1959, II.

M. S. GIANNINI, *Controllo: nozioni e problemi*, in *Riv. trim. dir. pub.*, 1974, 1263.

M. GIORGIANNI, *L'obbligazione (La parte generale delle obbligazioni)*, Milano, 1968.

E. GIORGINI, *Ragionevolezza ed autonomia negoziale*, Napoli, 2010

S. GÓMEZ TRINIDAD, *Revisión del derecho de información en las sociedades de capital: derecho del socio versus deber social*, in RDM, 2011.

R. GUGLIELMO, *Atto costitutivo e statuto di s.r.l. dopo la riforma del diritto societario*, in *Riv. notariato*, 2004, IV, 983.

R. GUIDOTTI, *Ancora sui limiti all'esercizio dei diritti di controllo nella s.r.l. e sul (preteso) diritto di estrarre copia dei documenti consultati*, in *Giur. comm.* 2008, 1, 218.

R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, Milano, 2007.

R. GUIDOTTI, *Società a responsabilità limitata e controllo individuale del socio*, in *Le società* 2005, 8, 962.

R. GUIDOTTI, *Sulla derogabilità della norma relativa ai diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 3, 2010.

R. GUIDOTTI, M. BIONE, *La nuova società a responsabilità limitata*, Padova, 2012.

R. GUIDOTTI, N. SOLDATI, *La società a responsabilità limitata*, Rimini, 2008.

C. IBBA, *I limiti dell'autonomia statutaria (note preliminari)*, in F. Farina, C. Ibba, G. Racugno, A. Serra (a cura di), *La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative*, Milano, 2004.

M. IMBRENDA, *Controllo e rendiconto nelle situazioni patrimoniali*, Napoli, 2001.

A. IORIO, S. SERENI, *Il collegio sindacale*, Milano, 2011.

J. JUSTE MENCÍA, *Los derechos de minoría en la sociedad anónima*, Pamplona, 1995.

J. JUSTE MENCÍA, *Tutela de minoría*, in *La reforma del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada*, in RdS, 1994.

A. LA MANNA, *Commento all'art. 2625 c.c.*, in *Il nuovo diritto societario. Commentario*, diretto da G. Cottino e altri, Bologna, 2004.

M. LAMANDINI, *Il "controllo". Nozioni e "tipo" nella legislazione economica*, Milano, 1995.

L. LAMBERTINI, *La società a responsabilità limitata*, Padova, 2005.

G. LANDOLFI, *Il diritto di informazione del socio nella s.r.l.*, Torino, 2011.

D. LATELLA, *L'azione di responsabilità esercitata dalla minoranza*, Torino, 2005.

A. LEDESMA, A. UREBA, E. VELASCO, *La modernización del derecho de sociedades de capital en España. Cuestiones pendientes de reforma*, Navarra, 2011.

Legge delega sulla riforma del diritto societario del 3 ottobre 2001, n. 366, in www.parlamento.it

A. LENER, voce *potere*, in *Enc. del diritto*, vol. XXIV, Milano, 1985, p. 610.

G. LIACE, *art. 2397*, in G. Perlingieri (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli, 2010.

B. LIBONATI, *Diritto commerciale. Impresa e società*, Milano, 2005.

E. LOFFREDO, G. RACUGNO, *Società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2008, II, 241.

G. LOVECCHIO MUSTI, *Impedito controllo (art. 2625)*, in *Reati societari*, a cura di A. Rossi, Torino, 2005.

F. MAINETTI, *Denuncia al tribunale*, in *Il nuovo diritto societario, Commentario*, diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Sub art. 2409 c.c., Bologna, 2004.

F. MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, in *Le società* 2003, 7, 936.

M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità imitata*, in *Le società* 2005, 6, 758.

R. MANGANO, *Il potere di informazione e d'ispezione del socio di s.r.l. Spunti per un'analisi economica del diritto*, in www.orizzontideldirittocommerciale.it

G. MARASÀ, *La s.r.l. come società di capitali e i suoi caratteri distintivi dalla s.p.a.*, in *Studium Iuris*, 2005.

C. MARCHETTI, *La «Nexus of Contracts»*, Milano, 2003.

F. S. MARTORANO, *Irregolarità di gestione e strumenti di tutela nella s.r.l.*, in *Riv. dir. impr.*, 2005, 367.

S. MASTURZI, *Prime osservazioni sul controllo interno nelle s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 5, 2012, 1524.

M. MAUGERI, *Quali diritti particolari per il socio di società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2004, 1483.

M. MENICUCCI, *Il "contenuto" del controllo del socio nella società a responsabilità limitata*, in *Giur.comm.* 2007, 1, 161.

G. MESSINA, voce *Diritti potestativi*, in *Novissimo digesto it.*, Torino, 1981.

C. MONTAGNANI, *Diritti di informazione, controllo individuale e controllo giudiziario nelle società prive di collegio sindacale*, in *Riv. dir. civ.* 1983, 1, 247.

C. MONTAGNANI, *Il controllo giudiziario: Ambito di applicazione e limiti dell'attuale tutela*, in *Riv. soc.*, 2004, 1105.

C. MONTAGNANI, *Informazione e controlli nelle nuove società a responsabilità limitata*, Padova, 2007.

P. MONTALENTI, *Il socio accomandante*, Milano, 1985.

E. MUSCO, *I nuovi reati societari*, Milano, 2007.

M. NARDELLI, *Il controllo del socio di s.r.l. sui libri sociali e sui documenti relativi all'amministrazione*, in *Giur. merito*, 2012, 3, 643.

M. A. NARVÁEZ BERMEJO, IRANZO SIMO, *El derecho de información del socio frente al secreto de contabilidad del comerciante: aspectos procesales y sustantivos*, in *Derecho de los negocios*, 40, 1994.

L. NAZZICONE, *Il controllo giudiziario sulle irregolarità di gestione, fattispecie e rito dopo la riforma societaria*, Milano, 2005.

L. NAZZICONE, *sub art. 2409*, in *La riforma del diritto societario. Società a responsabilità limitata*, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003.

- J. M. NEILA NEILA, *La nueva Ley de sociedades de responsabilidad limitada*, Madrid, 1990.
- J.M. NEILA NEILA, *La ley de sociedades de responsabilidad limitada de 1995*, Tomo I, Madrid, 1996.
- A. NIGRO, *La società a responsabilità limitata nel nuovo diritto societario: profili generali*, in V. Santoro (a cura di), *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, Milano, 2003.
- A. NIGRO, “Principio” di ragionevolezza e regime degli obblighi e della responsabilità degli amministratori di s.p.a., in *Giur. comm.*, 2013, III, 457.
- G. PALMIERI, *Principio di proporzionalità, diritti particolari dei soci e autonomia statutaria nella s.r.l.*, in *Riv. soc.*, 5, 2012, 891.
- M.G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, Milano, 2010.
- S. PATTI, *I diritti dei soci e l'assemblea nella nuova disciplina della s.r.l.*, in *Società*, 2005, 440.
- S. PATTI, *La ragionevolezza nel diritto civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, 1.
- V. PARETO, *Manuale di economia politica*, Montesano A.; Zanni A.; Bruni L. (a cura di), Milano, 2006.
- F. PARRELLA, *Art. 2476*, in *La riforma delle società. Commentario al d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6*, a cura di Sandulli, Santoro, III, Torino, 2003.
- A. PATELLI, A. MARCINKIEWICZ, *Il nuovo controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. sulle s.r.l.*, commento ad *App. Trieste*, 5 novembre 2004, *trib. Bologna*, 21 ottobre 2004, *Trib. Lecce*, 16 luglio 2004, *Trib. Roma*, 6 luglio 2004 e *Trib. Udine*, 1 luglio 2004, in *Giur. comm.*, 2005, II, 357.

M. J. PEÑAS MOYANO, *El derecho de información del accionista: cautelas exigidas para su efectividad*, in *RdS*, 6, 1996.

A. PÉREZ MORIONES, *Ejercicio del derecho de información y sociedades cerradas (en torno a las SSTs de 30 de noviembre de 2011 y de 16 de enero de 2012)*, in *Actualidad Civil*, N° 17/18, Sección A Fondo, Octubre 2012.

P. PERLINGIERI, *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, in *Rass. dir. civ.*, II, 2001, 334.

P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006.

P. PERLINGIERI, *Istituzioni di diritto civile*, Napoli, 2012.

P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2005

M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 639.

M. PERRINO, *La nuova s.r.l. nella riforma delle società di capitali*, in *Riv. soc.*, 5, 2002, 1118.

M. PERRINO, *La "rilevanza del socio" nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, in V. Santoro (a cura di), *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, Milano, 2003.

G. PETROBONI, *Le competenze gestorie dei soci nella società a responsabilità limitata. Regime legale e modelli statutari.*, Milano, 2001.

M. V. PETIT LAVALL, *Los límites al derecho de información y la reducción del número de consejeros en la sociedad anónima. A propósito de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Bilbao de 10 de enero de*

2012 (*Residencial Monte Carmelo, S.A., c. IBERDROLA, S.A.*), in *Diario La Ley*, N° 7882, Sección Doctrina, 18 Jun. 2012, Año XXXIII, Ref. D-247.

D. PETTITI, *Contributo allo studio del diritto dell'azionista al dividendo*, Milano, 1957.

L. PINTUS, *art. 2477*, in G. Perlingieri (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli, 2010.

G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, in *Commentario s.r.l.*, Milano, 2011.

M. PRESTIPINO, *La tutela cautelare ex art. 2476, 3° comma, c.c. e il diritto del socio di chiedere la revoca giudiziale dell'amministratore di s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2009, II, 217.

C. PROTO, *Le azioni di responsabilità contro gli amministratori nella società a responsabilità limitata*, in *Fallimento*, 2003, 1139.

J. L. PULIDO BEGINES, *El derecho de information del socio en la sociedad de responsabilidad limitada (Arts. 51 y 86 LSRL)*, Madrid, 1997.

G. RACUGNO, *La struttura personalistica della s.r.l.*, in *Riv. giur. sarda*, 2004, II, 880.

Reforma de la Ley de sociedades de capital, in *Diario La Ley*, N° 7685, Sección Actualidad Legislativa Comentada, 1 Sep. 2011.

M. RESCIGNO, *La nuova società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto delle società di capitali e delle società cooperative*, a cura di M. Rescigno e A. Sciarrone Alibrandi, Milano, 2004.

M. RESCIGNO, *Le regole organizzative della gestione della s.r.l.*, in G. Cian (a cura di), *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario*, Padova, 2004.

M. RESCIGNO, *Osservazioni sul progetto di riforma del diritto societario in tema di società a responsabilità limitata*, in A.A. V.V., a cura di Benazzo, Patriarca, e Presti, *Il nuovo diritto societario tra società aperte e società private*, Milano, 2003.

G.A. RESCIO, *La nuova disciplina della s.r.l.: l'autonomia statutaria e la decisione dei soci*, in N. Di Cagno (a cura di), *Atti delle giornate di studio su: La riforma del diritto societario (10-31 maggio 2003)*, Bari, 2004.

E. RIMINI, *L'art. 2409 c.c. e le s.r.l., dopo l'intervento della Consulta*, in *Giur. comm.*, 2006, II, 807.

G. C. RIVOLTA, *Il controllo giudiziario sulla gestione nel nuovo diritto delle società*, in *Giur. comm.*, 2005, I, 764.

G. C. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, in A. Cicu, F. Messineo (a cura di), *Trattato di diritto civile e commerciale*, XXX, Milano, 1982.

G. C. RIVOLTA, *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, VI, 2003, 691.

F. RIZZO, *Art. 1375*, in G. PERLINGIERI (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli, 2010.

N. ROCCO DI TORREPADULA, *Le società a responsabilità limitata ed il controllo giudiziario previsto dall'art. 2409 c.c.*, in A.A.V.V., *Scritti in onore di Vincenzo Buonocore*, vol. III, Milano, 2005.

A.L. RODRÍGUES, *En torno a la transmisión de las participaciones en la Ley 2/1995, de 23 de marzo de sociedad de responsabilidad limitada*, in A.A. V.V., *Derecho de sociedades, Libro homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero*, Madrid, 2002.

F. RODRÍGUES ARTIGAS, *La Junta General de socios*, in A.A. V.V., *Derecho de Sociedades de responsabilidad limitada*, I, Madrid, 1996.

A. B. RODRÍGUEZ-CANO, J. BARBA DE VEGA, R. BERCOVITZ ALVAREZ, *La sociedad de responsabilidad limitada*, Navarra, 2006.

A.B. RODRÍGUEZ-CANO, J. BARBA DE VEGA, R. BERCOVITZ ALVAREZ, *Sociedades mercantiles*, Navarra, 2013.

R. RORDOF, *I sistemi di amministrazione e controllo nelle nuove s.r.l.*, in *Società*, 2003, 664.

J. A. RUEDA MARTÍNEZ, *El derecho de información en la sociedad de responsabilidad limitada*, in *RDM*, 1987.

V. SALAFIA, *Amministrazione e controllo nelle società di capitali nella recente riforma societaria*, in *Società*, 2002, 1465.

V. SALAFIA, *L'azione di responsabilità contro gli amministratori delle società di capitali*, in *Società*, 2008, 162.

V. SALAFIA, *La riforma del controllo giudiziario previsto dall'art. 2409 c.c.*, in *Società*, 2002, 1330.

V. SALAFIA, *Il nuovo modello di società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2003, 5.

L. SALVATORE, *Il «nuovo» diritto di recesso nelle società di capitali*, in *Contr. e impr.*, 2003, 629.

A. SÁNCHEZ LÓPEZ-CHICHERI, *¿Tiene el socio derecho a solicitar la expedición de certificación de los acuerdos del Consejo de Administración? Algunas reflexiones sobre el derecho de información del socio*, in *Diario La Ley*, N° 6736, Sección Tribuna, 15 Jun. 2007, Año XXVIII, Ref. D-141.

M. SANDULLI, *Azione di responsabilità e di revoca verso gli amministratori di s.r.l.*, in *Società*, 2005, 485.

V. SANGIOVANNI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. e autonomia statutaria*, in *Notariato*, 2008, 671.

V. SANGIOVANNI, *Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all'amministrazione*, in *Giur. merito* 2008, 9, 2273.

V. SANNA, *art. 2476*, in G. Perlingieri (a cura di), *Codice Civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, terza edizione, Napoli, 2010.

V. SANNA, *L'ambito di applicazione dei diritti di controllo spettanti ai «soci che non partecipano all'amministrazione» nella s.r.l.*, in *Giur., comm.*, 2010, 155.

G. SANTINI, *Della società a responsabilità limitata*, in *Commentario Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1992.

D. U. SANTOSUOSSO, *La riforma del diritto societario. Autonomia privata e norme imperative nei dd. lgs. nn. 5 e 6/2002*, Milano, 2003.

A. SANTUS, G. DE MARCHI, *Sui «particolari diritti» del socio nella nuova s.r.l.*, in *Riv. Notariato*, I, 2004, 75.

S. SANZO, *Società a responsabilità limitata. Disciplina, struttura e problemi applicativi*, Milano, 2009.

D. SCARPA, *Diritti particolari del socio di s.r.l. tra tipizzazione, adeguatezza ed eguaglianza*, in www.orizzontideldirittocommerciale.it.

D. SCARPA, *Nozione di controllo societario e controllo del socio di società a responsabilità limitata*, in *Giust. civ.*, VI, 2011, 1605.

D. SCARPA, *Processi decisionali, controllo e tutela dei soci nella s.r.l.*, Milano, 2011.

D. SCARPA, *Rapporto fra sindaco e socio di s.r.l. nell'esercizio del controllo*, in *Riv. dottori comm.* 2010, 02, 339.

Schema di disegno di legge delega per la riforma del diritto societario predisposto dalla commissione Mirone e relativa relazione illustrativa, in *Riv. soc.*, 2000, 14.

E. SENINI, *Inammissibile il controllo ex art. 2409 c.c. nelle s.r.l.*, in *Società*, 2006, 453.

O. SEPE, voce *controlli*, *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988.

A. SIRONI, *L'esercizio del controllo individuale dei soci nella società a responsabilità limitata*, in *Riv. dott. comm.*, 2007, 6, 1111.

N. SOLDATI, *La denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.*, in M. Bione, R. Guidotti, E. Pederzini (a cura di), *La nuova società a responsabilità limitata*, Padova, 2012.

P. SPADA, *Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla "nuova" società a responsabilità limitata)*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, 489.

P. SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 1974.

G. SPALTRO, *Poteri, doveri, e responsabilità del collegio sindacale nelle S.r.l.*, in *Società*, 2007, XI, 1372.

M. STELLA RICHTER JR, *La funzione di controllo del consiglio di amministrazione nelle società per azioni*, in *Riv. soc.*, 2012, 04, 663.

M. STELLA RICHTER JR, voce *"Società (riforma delle)"*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXXIII, Roma, 2003.

G. U. TEDESCHI, *Il controllo giudiziario sull'amministrazione delle società di capitali*, Padova, 1965.

R. TETI, *Il controllo giudiziario*, in A.A. V.V., *Amministrazione e controllo nel diritto delle società*, Torino, 2010.

R. TETI, *La responsabilità degli amministratori di s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, 3, Torino, 2007.

A. TINTISONA, *Controllo giudiziario e nuova s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2006, II, 263.

F. TORRONI, *Note in tema di poteri di controllo del socio nelle s.r.l.*, in *Riv. notariato* 2009, 3, 673.

A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2005.

S. TROIANO, *La ragionevolezza nel diritto dei contratti*, Padova, 2005.

R. URÍA, A. MENÉNDEZ, J. M. MUÑOZ PLANAS, *La Junta General de accionistas*, in *Comentario al regime legal de las sociedades mercantiles*, tomo V, Madrid, 1991.

F. VALENZUELA GARACH, *La información en la sociedad anónima y en el mercado de valores*, Madrid, 1993.

A. VALITUTTI, *Il controllo giudiziario sulle società di capitali*, Torino, 2013.

F. VASSALLI, voce *Sindaci (diritto commerciale)*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990.

A. VAQUERIZO, *Disposiciones generales. Las sociedades de capital*, in Rojo, Beltrán, *Comentario de la ley de sociedades de capital*, Tomo I, Madrid, 2011.

C. VÁZQUEZ IRUZUBIETA, *Ley de sociedades de capital*, Madrid, 2010.

- A. VELASCO ALONSO, *La ley de sociedades de responsabilidad limitada*, Madrid, 1981.
- L. VELASCO SAN PEDRO, *Concepto y caracteres de la sociedad de responsabilidad limitada*, in AA. VV., *Derecho de sociedades de responsabilidad limitada. Estudio sistemático de la ley 2/1995*, Madrid, 1996.
- R. VITOLO, *Atti emulativi e solidarietà costituzionale*, Napoli, 2006.
- V. VITRÒ, *Controllo giudiziario e provvedimenti cautelari nelle società di capitali*, Milano, 1992.
- G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Commentario Schlesinger*, Milano, 2010.
- G. ZANARONE, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, I, 2003, 58.
- G. ZANARONE, *La nuova s.r.l. fra società di persone e società di capitali*, in *La riforma del diritto societario*, Milano, 2003.
- G. ZANARONE, *La s.r.l. e le fonti della relativa disciplina*, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il Codice Civile Commentato* fondato da P. Schlesinger e diretto da F. D. Busnelli, Milano, 2010.
- G. ZANARONE, *Quale modello legale per la nuova s.r.l.?*, in *Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private*, a cura di P. Benazzo, S. Patriarca e G. Presti, Milano, 2003.
- G. ZANARONE, *Società a responsabilità limitata*, in *Tratt. dir. comm e dir. pubb. dell'ec.*, diretto da F. Galgano, VIII, Padova, 2006.

